



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

ECONOMIA E DIRITTO

TESI DI LAUREA

"LA FISCALITA' DEL TRUST IN ITALIA"

RELATORE:

CH.MO PROF. MAURO BEGHIN

LAUREANDA: GIORGIA GIORATO

MATRICOLA N. 1108378

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

Giorgio Cuorzo

INTRODUZIONE	1
PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST	3
Aspetti generali.....	3
Definizione del <i>trust</i> . E le sue origini nei sistemi di <i>Common Law</i>	3
Soggetti coinvolti nel rapporto di <i>trust</i>	5
Elementi distintivi del <i>trust</i>	7
Confronto fra il <i>trust</i> e i principali istituti giuridici dell'ordinamento italiano	9
IL TRUST E L'IMPOSIZIONE SUL REDDITO	19
La tassazione diretta durante la vita del <i>trust</i>	19
Le novità introdotte con la Finanziaria 2007	20
L'attribuzione della soggettività passiva al <i>trust</i>	20
La residenza del <i>trust</i> e le presunzioni di residenza	24
La tassazione per trasparenza applicata al <i>trust</i>	30
L'articolo 44 lett. <i>g-sexies</i> TUIR. La nuova interpretazione dell'espressione " <i>anche se non residenti</i> "	36
La tassazione del <i>trust</i> al momento istitutivo	39
IL TRUST E L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	41
Il <i>trust</i> e l'imposta sul valore aggiunto	41
La reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni (Legge 286/2006).....	43
La posizione dell'Agenzia delle Entrate	45
L'analisi della Circolare n. 48/E del 2007 e della Circolare n. 3/E del 2008 permette di individuare la posizione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del <i>trust</i>	46
Problematiche e divergenze tra il pensiero dell'Amministrazione finanziaria e il pensiero della dottrina .	50
L'estensione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche " <i>alla costituzione dei vincoli di destinazione</i> " ⁵¹	51
La critica all'anticipazione della tassazione già al momento costitutivo	55
Individuazione del momento impositivo alla devoluzione finale e la corretta individuazione dei beneficiari..	56
L'utilizzo delle stesse modalità di tassazione senza alcuna distinzione. La necessità di precedere ad un'analisi della natura e delle ragioni sottostanti alla costituzione del <i>trust</i>	61
Le posizioni discordanti dei giudici della Corte di Cassazione	64
CONCLUSIONI.....	75
BIBLIOGRAFIA	83

INTRODUZIONE

Il *trust* può essere definito come un rapporto giuridico di carattere fiduciario con cui un disponente (*settlor*) trasferisce la proprietà, per atto *mortis causa* o *inter vivos*, di taluni beni o diritti al *trustee*. Quest'ultimo li deve amministrare nell'interesse finale di uno o più beneficiari oppure per il perseguimento di uno scopo prestabilito. Infatti, la parola *trust* significa fiducia.

Il *trust* è dotato di un'elevata flessibilità e duttilità che ne permettono l'utilizzo in una moltitudine di situazioni e per raggiungere i più svariati scopi. Si fonda su una diversa ripartizione del diritto di proprietà da quello classico presente nei Paesi di *Civil Law*. Nel *trust* il diritto di proprietà (*dual ownership*) viene scisso in capo a due soggetti: il *trustee* per quanto attiene la proprietà formale necessaria per la gestione e l'amministrazione dei beni conferiti nel *trust fund* e i beneficiari a cui viene riconosciuta la proprietà di godimento dei beni in *trust*. L'effetto principale del *trust* è la segregazione patrimoniale. I beni conferiti nel *trust fund* costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del *trustee* e non può essere aggredito dai creditori personali né di quest'ultimo né del disponente o dei beneficiari.

Il *trust* ha origini anglosassoni ed è molto diffuso nei Paesi con sistemi di *Common Law*, mentre è stato per lungo tempo del tutto estraneo e sconosciuto nei Paesi caratterizzati da sistemi di *Civil Law*. È stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano con la Legge n. 364 del 1989 con cui è avvenuta la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985.

Dopo la Legge n. 364/1989 il legislatore italiano non è intervenuto in materia di *trust* per molto tempo. L'attesa si è conclusa con l'emanazione della L. n. 296 del 2006 (c.d. Finanziaria 2007) e con la L. n. 286 del 2006 (con cui è stato convertito il D.L. n. 262 del 2006). La prima novità è stata di riconoscere al *trust* la soggettività passiva, nominandolo tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nonostante tutt'oggi manchi una disciplina in ambito civile. La seconda novità è stata la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni con l'applicazione anche alla costituzione dei vincoli di destinazione.

Nel corso della presente tesi verrà delineato, senza pretese di esaustività, il regime tributario riservato al *trust* in Italia. Nel primo capitolo, dopo un breve *excursus* storico delle origini e

degli aspetti caratterizzanti il *trust*, si procederà con l'analisi degli articoli più importanti della Convenzione dell'Aja e con il confronto tra il *trust* e i principali istituti giuridici propri dell'ordinamento italiano per individuarne aspetti comuni e profonde differenze. Nel secondo capitolo si affronterà la tassazione diretta, affrontando le novità introdotte con la Finanziaria 2007 con cui è stato modificato l'articolo 73 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Infine nel terzo capitolo si affronterà la tassazione indiretta, esponendo prima il pensiero dell'Amministrazione finanziaria e successivamente le critiche avanzate dalla dottrina, per poi concludere con l'analisi delle principali pronunce che hanno determinato l'affermarsi delle due correnti di pensiero della Corte di Cassazione.

CAPITOLO I

PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST

Sommario: 1. Aspetti generali. - 2. Definizione del *trust*. E le sue origini nei sistemi di *Common Law*. - 3. Soggetti coinvolti nel rapporto di *trust*. - 4. Elementi distintivi del *trust*. - 5. Confronto fra il *trust* e i principali istituti giuridici dell'ordinamento italiano.

Aspetti generali

Definizione del *trust*. E le sue origini nei sistemi di *Common Law*.

Prima di addentrarsi nelle diverse dinamiche fiscali che interessano il *trust* è opportuno procedere con una breve trattazione delle caratteristiche essenziali e delineare la sua evoluzione storica nel corso degli anni, al fine di comprendere al meglio le finalità perseguite e i possibili conflitti con l'ordinamento interno.

Il *trust* è un istituto estero che ha origine principalmente nei paesi caratterizzati da sistemi di *Common Law*¹ ed è quasi totalmente sconosciuto ed estraneo ai paesi di *Civil Law*. Nell'ordinamento inglese si sostanzia come “una figura di origine essenzialmente giurisprudenziale, legata in particolare all'evoluzione del sistema dell'*equity*”^{2,3}. Il *trust* è caratterizzato da un'elevata flessibilità e duttilità che ne consentono l'utilizzo in una

¹ COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., *Il trust. Strumento di pianificazione per la gestione patrimoniale.*, Rimini, 1997, pag 11. Gli autori nelle pagine seguenti fanno una breve ricostruzione storica dello strumento. Gli stessi autori affermano lo strumento del *trust* “nacque spontaneamente per rispondere alle esigenze di una pluralità di soggetti, in primis i vassalli, decisi a privarsi temporaneamente della proprietà dei beni posseduti (ad esempio per la partecipazione ad una crociata) affidandone la gestione a persona di fiducia che li detenesse ed amministrasse durante la loro assenza.”

² Il sistema dell'*Equity* era previsto per integrare i rimedi comuni del *Common Law*. La *Common Law* è fondata su un numero di rimedi limitato e chiuso che si dimostrò inadeguata a difendere i diritti del disponente. Tale inadeguatezza è stata risolta con il ricorso alla Cancelleria Regia e ai suoi giudizi di *equity*. I giudizi dei Cancellieri del Re erano basati su ragioni di moralità e giustizia ed erano rivolti ad impedire comportamenti sbagliati dei *trustee*. Sul punto si vedano COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., *Il trust. Strumento di pianificazione*, cit., pag 11 e ss; TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Ospedaletto (Pisa), 2012, pag 17 e ss; LUPOI M., *Istituzione del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Lavis (TN), 2011, pag 18 e ss.

³ SICLARI R., *Il trust nella Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale.*, in *Rass. dir. Civ.*, 2000,1, pag89-90.

moltitudine di situazioni e per raggiungere i più svariati scopi, ma al contempo non permettono di delineare una definizione unica e un trattamento unitario⁴.

Nell'ordinamento italiano la figura del *trust* appare e viene regolata per la prima volta per mezzo della Convenzione de l'Aja del 1985⁵, successivamente ratificata dal nostro Paese tramite la L. 364/1989⁶.

La Convenzione si può definire come uno strumento di carattere internazionalprivatistico, resa necessaria, successivamente alla proliferazione del *trust* nei sistemi internazionali, per assicurare, da un lato, una pacifica collaborazione tra Stati e, dall'altro, per limitare le possibili incertezze e distorsioni derivanti dall'espansione dello strumento nei Paesi che ne erano privi, come quelli di *Civil Law*⁷.

È la stessa Convenzione a delimitare l'operatività del rapporto giuridico stabilendo i tratti essenziali⁸ nell'articolo 2. Infatti, l'articolo sopra citato stabilisce: *“Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.*

Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente

⁴ SICLARI R., op. cit., in Rass. dir. Civ., 2000,1, pag 90.

⁵ SICLARI R., op. cit., in Rass. dir. Civ., 2000,1, pag 88. L'autore afferma: *“La Convenzione, realizzata grazie allo sforzo convergente di Paesi appartenenti alle due aree di Common Law e Civil Law allo scopo precipuo di assicurare l'operatività dei trusts negli ordinamenti civilistici, segna una tappa fondamentale nella storia della diffusione internazionale dell'istituto, avendo dato impulso oltre che al suo approfondimento teorico al proliferare di una copiosa produzione legislativa.”*

⁶ LEPORE A., *Il trust autodichiarato e il trust Onlus. Trascrizione, art 2645-ter c.c e soggettività giuridica, in Gli aspetti civilistici e fiscali del trust.*, a cura di BUCCICO C., Torino, 2015, pag 161.

⁷ SICLARI R., op. cit., in Rass. dir. Civ., 2000,1, pag 88-89. Sugli effetti e sull'operatività della Convenzione dell'Aja si rimanda a SCASSELLATI SFORZOLINI L. G., *Principali effetti della convenzione dell'Aja*, in *I Trusts in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996, pag 43 e ss. L'autore in un passaggio afferma: *“Appare evidente, pertanto, come la Convenzione non scardini alcun ordinamento ma acquisti valore (per i Paesi che conoscono l'istituto) di una limitata e parziale deroga normativa per quelli che ancora non hanno provveduto a dotarsi di opportune regole interne (o non intendono farlo) l'effetto di una provvidenziale quanto opportuna ciambella di salvataggio che consente l'operatività immediata dei trusts, sia pure con qualche attenzione.”*

⁸ Sul punto anche BUCCICO C., *La tassazione indiretta dei trust in Italia.*, in *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust.*, a cura di BUCCICO C., Torino, 2015, pag 264 afferma: *“La convenzione stessa non dà una definizione di trust in quanto, semplicemente, non esiste un modello unico e definibile.”* La dottrina più autorevole in materia di *trust* ha definito il *trust* riconosciuto dalla Convenzione de l'Aja come *“trust amorfo”* dovuto ad uno stravolgimento dell'oggetto della Convenzione stessa. A tal proposito si rimanda a LUPOI M., *Trusts*, Milano, 2001, pag 491 e ss.

conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.”.

Si può pertanto definire il *trust* come un rapporto di carattere fiduciario, che trae origine da un atto dispositivo del costituente (detto anche *settlor*), mediante il quale affida la gestione dei suoi beni ad un *trustee*, il quale deve amministrarli nell'interesse finale di uno o più beneficiari, ovvero per uno scopo predeterminato. L'atto che dà vita al *trust* in genere è formato, da una parte, da un atto unilaterale “programmatico” e dall'altra, da un atto dispositivo con oggetto il trasferimento al *trustee* ⁹.

Soggetti coinvolti nel rapporto di *trust*

I soggetti coinvolti nel *trust*, come si evince dalla lettura dell'articolo sopra riportato, sono essenzialmente tre: il disponente ¹⁰, il *trustee* ¹¹ e i beneficiari ¹². In realtà, con un'analisi più

⁹SICLARI R., op. cit., pag 91-92. BUCCICO C., op. cit., pag 264 definisce così il *trust*: “L'art. 2 della Convenzione sancisce che il *trust* consiste in un rapporto fiduciario mediante il quale un soggetto (disponente, costituente o *settlor*) si spoglia a titolo definitivo della proprietà dei beni che costituiscono l'oggetto del *trust* (c.d. *trust fund*), trasferendola ad un altro soggetto (c.d. fiduciario o *trustee*), affinché questi li amministri e li gestisca per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, o a favore di uno o più soggetti terzi (beneficiari).”.

¹⁰Il soggetto che dà vita al *trust* può essere definito costituente, disponente o *settlor*. COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., op. cit., pag 47 stabiliscono: “Il *settlor* può essere persona fisica o giuridica. Per poter costituire un *Trust* una persona deve essere capace di agire (sui juris) e quindi essere maggiorenne, non essere interdetta o inabilitata.”.

¹¹Il soggetto a cui viene affidata la gestione si può definire *trustee* o affidatario. COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., op. cit., pag 49-53 definiscono i tratti principali della figura. Gli autori affermano: “Il *trustee* rappresenta la figura cardine dell'istituto. È il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà sui beni conferiti in *Trust*. (...) In qualità di gestore del patrimonio conferito, il *trustee* è tenuto ad amministrare e disporre dei beni in *Trust* secondo le istruzioni impartite nell'atto istitutivo.”. In riferimento al ruolo del *trustee* si vedano inoltre LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia.*, Vicenza, 2016, pag 111 il quale afferma: “Le leggi del modello internazionale hanno definito la posizione del *trustee* come quella di chi esercita sul fondo in *trust* tutte le potestà domenicali; il termine correntemente impiegato è quello di “beneficial owner”, che designa la massima spettanza di chi abbia il titolo legale su un bene. (...). Questo significa non che il *trustee* sia il beneficial owner del fondo in *trust*, segregato all'interno del suo patrimonio, ma che egli dispone di tutti i poteri che spetterebbero a chi, avendo titolo legale su un bene, ne fosse anche il beneficial owner.”; LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti*, cit., pag 177 e ss il quale afferma: “In primo luogo, il *trustee* è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'atto istitutivo; le disposizioni normative sono usualmente considerate suppletive. L'atto istitutivo è la guida di ogni comportamento del *trustee*; ogni allontanamento dalla stretta osservanza di quanto l'atto prescrive espone al *trustee* a responsabilità. (...) i fondamentali criteri di valutazione sono quelli di “loyalty” “honesty” e “goodfaith”. L'obbligazione di lealtà (in inglese “loyalty”) (...) è quella in forza della quale il *trustee* deve considerare nella propria attività soltanto gli interessi dei beneficiari; (...). La nozione di “honesty” non è dominata da connotati soggettivi, ma consiste nel conformarsi agli standard di comportamento delle normali persone, comunemente giudicate oneste. (...) Una fondamentale obbligazione del *trustee* è quella di rendicontare ai beneficiari la propria attività. (...) Inoltre, il *trustee* deve assicurare l'integrità del fondo e, qualora si tratti di beni soggetti ad andare perduti o a essere danneggiati, deve curare che essi siano assicurati; qualora il fondo includa crediti, deve esigerli puntualmente; qualora il fondo includa somme di denaro deve investirle.”.

¹²Sul tema dei beneficiari LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti*, cit., pag 46-47 afferma: “I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo: nominativamente, o quale categoria (in inglese “class of beneficiaries”), o per mezzo di altri criteri, ovvero successivamente. (...) Qualora non siano indicati

attenta, si capisce che il soggetto principale e l'unico realmente indispensabile per tutta la durata del *trust* è il *trustee*. A prova dell'affermazione appena fatta, si pensi al rapporto tra *settlor* e *trustee* che generalmente si esaurisce al momento del trasferimento della titolarità dei beni in capo al secondo. Il trasferimento determina la perdita di ogni diritto e potere in capo al disponente sui beni vincolati in *trust*. Contestualmente, il *trustee* assume le obbligazioni per la realizzazione di quanto stabilito nell'atto dispositivo e obblighi informativi sulla sua gestione¹³. Inoltre, la figura dei beneficiari non è sempre presente, basti pensare ai *trust* di scopo o ai *trust* discrezionali in cui i beneficiari possono essere individuati successivamente nel corso della vita del *trust*.

In alcuni casi ai tre soggetti appena menzionati si può affiancare un quarto: il *protector* o guardiano. Il compito del guardiano, affidatogli dal *settlor* in fase istitutiva, è quello di vigilare sull'attività svolta dal *trustee*, garantendo che quest'ultimo si attenga alle volontà del disponente indicate nell'atto istitutivo¹⁴.

beneficiari nominativamente o per categoria ovvero la individuazione rimessa a un momento successivo non sia ancora avvenuta il trust non è nullo, ma il trustee tiene il fondo a disposizione del disponente o, defunto costui, della sua successione. (...) E', invece, nullo il trust che definisca i beneficiari in modo così vago che il giudice non ha gli elementi per decidere se un particolare soggetto sia o meno un beneficiario". Più avanti nel testo, a pagina 135 e ss, l'autore sostiene: *"Una posizione beneficiaria può vertere solo sul reddito del fondo in trust o solo sul capitale; oppure può non esservi distinzione e la posizione vertere sul fondo in genere. (...) Talvolta i beneficiari del primo tipo sono detti beneficiari del reddito (in inglese "income beneficiaries") e quelli del secondo tipo beneficiari del capitale (in inglese "capital beneficiaries"). Quando non vi è distinzione può parlarsi propriamente di beneficiari del fondo o di beneficiari del trust. La locuzione inglese "trust beneficiaries" è generica".* Si veda inoltre LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Lavis (TN), 2011, pag 121 e ss il quale afferma: *"Coloro ai quali il trustee è obbligato a, o può, fare ottenere vantaggi economici sono usualmente detti genericamente beneficiari del trust. La posizione soggettiva spettante a un beneficiario è detta posizione beneficiaria (in inglese "beneficial interest"). Il termine "beneficiario" include una vasta serie di posizioni soggettive: dal diritto di ottenere immediatamente il fondo in trust dal trustee alla semplice aspettativa di essere prescelto all'interno di una categoria per ricevere reddito o una parte del fondo. (...) I beneficiari di un trust, visti collettivamente, sono considerati quali proprietari equitativi del fondo in trust (in inglese "equitable owners" o "beneficial owners"); donde la contrapposizione fra la posizione dominicale del trustee, al quale spetta il titolo legale sui beni inclusi nel fondo (in inglese "legal ownership"), e la "proprietà dovuta" ai beneficiari (in inglese "equitable ownership").* Sempre sulla figura dei beneficiari COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., op. cit., pag 53-54 aggiungono: *"Chiunque può essere beneficiario di un Trust: persone fisiche (capaci o incapaci legalmente), persone giuridiche ed enti di svariata natura o anche altri Trust. I beneficiari possono essere più di uno e di norma potrebbe figurare fra di essi anche lo stesso settlor finché è in vita. (...) La legge tutela inoltre il beneficiario, riconoscendogli specifiche azioni esperibili nel caso in cui il trustee non adempia agli obblighi assunti o nel caso in cui trasferisca i beni a un terzo in violazione del Trust."*

¹³SICLARI R., op. cit., pag 92-93.

¹⁴COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., op. cit., pag 54-55. Sulla figura del guardiano LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti*, cit., pag 155-156 afferma: *"Il guardiano può svolgere tre distinte tipologie di funzioni: esercitare direttamente i poteri dispositivi o gestionali, fra i quali sono comunemente la revoca e la nomina del trustee; prestare o meno il proprio consenso a decisioni assunte dal trustee; impartire direttive o istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti. (...) Da un punto di vista concettuale può affermarsi che il guardiano interferisce nella discrezionalità del trustee a vari livelli e in vari gradi, anche eliminandola."*

Elementi distintivi del *trust*

Il *trust* si contraddistingue per due aspetti: la separazione patrimoniale e la *dual ownership*. Quest'ultima rappresenta, una diversa ripartizione del diritto di proprietà e rappresenta il principale ostacolo che il *trust* ha incontrato nei paesi di *Civil Law*¹⁵.

Riguardo la segregazione patrimoniale, la Convenzione afferma: “(...) *i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; (...)*”¹⁶ e lo ribadisce anche l'Amministrazione finanziaria¹⁷. Con l'atto istitutivo, il disponente destina parte del suo patrimonio ai beneficiari o al perseguimento di uno specifico scopo e cede l'amministrazione del *trust fund* al *trustee*. Per effetto della separazione i beni destinati a formare il *trust fund* diventano una massa autonoma e distinta. Il *trust fund* esce dalla disponibilità del disponente e viene acquisito dal *trustee*, che ne diviene il proprietario, ma non si confonde con il patrimonio personale di quest'ultimo, rimanendo estraneo alle vicende personali del *trustee*, in particolare non può essere aggredito dai creditori personali di quest'ultimo e non rientra nel suo asse ereditario¹⁸. Resta altresì insensibile alle richieste dei creditori personali del disponente e dei beneficiari¹⁹. In capo al *trustee* permane comunque l'obbligo di rendicontazione sia nei confronti del *settlor* che dei beneficiari, nonostante formalmente sia l'intestatario dei beni che lui amministra²⁰.

La seconda peculiarità del *trust* è rappresentata dalla *dual ownership*. Con l'espressione *dual ownership* ci si riferisce al particolare concetto di diritto di proprietà proprio dei sistemi di

¹⁵ Come riconosciuto da TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del “trust”*, Dir. Prat. Trib., 1993, pag 1286 afferma: “Come noto, il principale ostacolo frapposto al riconoscimento del *trust* nel nostro ordinamento ha inerito, in passato, la “frammentazione” del diritto di proprietà che il *trust* comporta in evidente contrasto con il principio del *numerus clausus* dei diritti reali vigente nel nostro ordinamento, e le implicazioni, non ultime quelle di ordine tributario, ad essa correlate.” Sul punto si veda anche CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano.*, in Vita Notarile, 1998, 3, pag 1335, il quale sostiene: “(...) quello che rappresenta il problema per eccellenza ogni volta che ci si accosti al *trust* dalla prospettiva di *civil law*: il problema della scissione della proprietà in due titolarità che con il *trust* si verifica, il *trustee* essendo proprietario solo in senso formale e comunque a termine e il beneficiario essendo a sua volta investito di una titolarità reale che può sempre far valere ove necessario e che alla fine comunque emergerà.”

¹⁶ Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985, articolo 2.

¹⁷ Agenzia delle entrate, circolare 48/E, Roma, 2007. Sull'aspetto della segregazione si veda anche VIAL E., *Il trust. Tipologia e disciplina fiscale.*, Verona, 2013, pag 15.

¹⁸ A tutela dei creditori sono applicabili le norme del nostro ordinamento per contrastare i *trust* istituiti per arrecare pregiudizio al loro soddisfacimento. In particolare, sono esperibili l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'articolo 2901 del c.c., e l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi degli articoli 64 e 67 del L.F. Sul punto di rimanda a TITA M., *Rimedi processuali ai trust in frode ai creditori*, il quale è intervenuto durante il IV Congresso Nazionale dell'associazione “Il Trust in Italia” (contributo disponibile in <http://www.il-trust-in-italia.it/document.php?docx=1274,MFDV3zHP7sed652T6GNrnc6H>).

¹⁹ Questo effetto è ben descritto da BUCCICO C., op. cit., pag 264 in cui afferma: “Il trasferimento dei beni è opponibile anche ai creditori del conferente che non controlla più i beni conferiti, ne perde la titolarità e quindi i suoi creditori non possono considerarli come suoi agli effetti della responsabilità patrimoniale.”

²⁰ BUCCICO C., op. cit., pag 264. Descrive i tratti caratteristici del *trust* in modo analogo anche SICLARI R., op. cit., pag 92-93.

Common Law ma del tutto estraneo a quelli di *Civil Law*. Nel *trust* si verifica una scissione del diritto di proprietà: una parte in capo al *trustee* allo scopo di attuare l'amministrazione e la disposizione dei beni in funzione delle volontà espresse dal disponente, e una seconda parte in capo ai beneficiari al fine del godimento dei beni conferiti in *trust*^{21 22}. Malgrado il *trustee* detenga la piena titolarità del patrimonio segregato, si verifica una limitazione sul piano del diritto di godimento che deve conformarsi alle volontà e disposizioni impartitegli dal disponente²³. Questa forma è molto lontana da quella classica utilizzata nei paesi di *Civil Law* per cui il proprietario è l'unico titolare del diritto di disporre e godere dei beni²⁴.

Come premesso in apertura del capitolo, il *trust* è caratterizzato da un'estrema duttilità e flessibilità con la conseguenza che può essere applicato alle più svariate situazioni e per rispondere alle diverse esigenze che emergono nella realtà²⁵. Per tutti questi motivi è difficile sia dare una definizione unitaria che individuare tipologie di *trust*.

Per quanto appena affermato è possibile solamente l'individuazione di alcune macroclassi che si distinguono per le modalità istitutive, le finalità perseguite e le strutture utilizzate. Per le modalità istitutive i *trust* si dividono in istituiti per atto *mortis causa* o per atto *inter vivos*. Per le finalità perseguite si può distinguere tra *trust* liberali e *trust* commerciali. I primi generalmente utilizzati nell'ambito familiare, i secondi principalmente nella sfera delle attività di impresa o commerciale. Infine per la struttura prescelta si distinguono i *trust* di scopo e i *trust* con beneficiari. I primi abitualmente perseguono un fine o uno scopo individuato dal disponente, i secondi, invece, prevedono che l'amministrazione del *trust fund* sia rivolta a vantaggio di un determinato soggetto, il beneficiario. All'interno dei *trust* con beneficiari è possibile individuare: i *fixed trust* in cui i beneficiari sono individuati direttamente dal

²¹ Fornisce una definizione simile anche l'Amministrazione finanziaria con la circolare 48/E del 2007.

²² Anche nel rapporto di concessione c'è una proprietà formale denominata proprietà di concessione. La proprietà di concessione, al termine del rapporto, deve essere trasferita spesso gratuitamente all'ente concedente, mentre nel *trust* c'è sempre una proprietà formale, ma che al termine del rapporto giuridico viene trasferita ad un terzo, il beneficiario. Sul tema si rimanda a PISANI M., *Un principio contabile per i beni in concessione*, Milano, 2002, pag 1-5; CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2014, pag 1525 e ss.

²³ TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale*, cit., pag 18.

²⁴ Sul tema della configurazione del diritto di proprietà GAMBARO A., *I trusts e l'evoluzione del diritto di proprietà*, in *I Trusts in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996 pag 59. L'autore analizzando il diritto di proprietà nelle sue due funzioni afferma: "Le due formule hanno in comune l'idea archetipica per cui l'essenza del diritto di proprietà coincide con la somma dei poteri conferiti al proprietario sul bene, sicché tale bene può dirsi di proprietà di un soggetto quando la volontà di quest'ultimo risulta decisiva in ordine alla sua destinazione. Questo concetto è corroborato dall'osservazione, in sé esatta, per cui la parola proprietà è atta ad indicare quello specifico diritto grazie al quale una cosa può dirsi appartenente ad un soggetto in via esclusiva."

²⁵ Sull'estrema duttilità e versatilità dello strumento anche BUTTA' S., *L'attività del trust in Italia: le prospettive di regolamentazione*, in *Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza* a cura di BUTTA' S., Milano, 2002, pag 203-205. L'autore in conclusione afferma che il *trust* "può essere assimilato ad uno strumento musicale quale è la fisarmonica, avendone le stesse caratteristiche e potenzialità."

disponente già nell'atto dispositivo; i *trust* c.d. discrezionali in cui l'individuazione dei beneficiari avviene durante la vita del *trust* con un atto del disponente oppure con delega al *trustee*²⁶.

Confronto fra il *trust* e i principali istituti giuridici dell'ordinamento italiano

Con l'entrata in vigore della Legge n. 364 del 1989, il nostro Paese si è impegnato al riconoscimento dei *trust* esteri che rispettino i tratti essenziali e le disposizioni contenute nella Convenzione dell'Aja del 1985, come espressamente regolato dall'art 11²⁷. A tal proposito si ricorda che l'articolo 3²⁸, della predetta Convenzione, stabilisce che le disposizioni siano applicabili solo ai *trust* istituiti con un atto scritto.

Dato l'obbiettivo della presente tesi, di seguito vengono analizzati i principali articoli della Convenzione. Primo tra questi, l'articolo 6²⁹ disciplina la scelta della legge regolatrice del *trust*. Per legge regolatrice si intende l'ordinamento straniero a cui il disponente intende affidare la regolamentazione del *trust*. Dal momento che alcuni Paesi di *Civil Law*, come l'Italia, non prevedono la figura del *trust*, il disponente dovrà affidarsi ad una legge straniera di un Paese in cui è previsto e disciplinato il *trust*. La Convenzione prevede che la scelta sia libera e ad opera del disponente per mezzo dell'atto istitutivo. All'autonomia del disponente viene posta un'unica condizione, quella per cui la legge prescelta debba prevedere il *trust* o la categoria di *trust* posta in essere. Se così non fosse, si deve far riferimento a quanto disposto

²⁶ Anche l'amministrazione finanziaria propone una simile classificazione nella circolare 48/E del 2007; DE RENZIS SONNINO N. L., *Il riconoscimento del trust nell'ambito dell'imposizione indiretta e l'eterogeneità dei diversi trusts*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag244. Riconosce l'estrema difficoltà di proporre una classificazione completa ed esaustiva, ma propone una classificazione basata sui diversi utilizzi BUTTA' S., *L'attività del trust in Italia: le prospettive di regolamentazione*, cit., pag 189-192.

²⁷ Art. 11: "Un *trust* costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come *trust*. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del *trust* siano separati dal patrimonio personale del *trustee*, che il *trustee* abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di *trustee* davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. Qualora la legge applicabile al *trust* lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare: a) che i creditori personali del *trustee* non possano sequestrare i beni del *trust*; b) che i beni del *trust* siano separati dal patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta; c) che i beni del *trust* non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del *trustee*; d) che la rivendicazione dei beni del *trust* sia permessa qualora il *trustee*, in violazione degli obblighi derivanti dal *trust*, abbia confuso i beni del *trust* con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del *trust* rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro".

²⁸ Art. 3: "La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto".

²⁹ Art 6: "Il *trust* è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il *trust* o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del *trust* o la categoria del *trust* in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7".

dall'articolo 7³⁰ che fornisce alcuni criteri per individuare la legge regolatrice da applicare individuando il Paese, e di conseguenza la legge, con cui il *trust* ha “*più stretti legami*”. La regola fornita dall'articolo 7 è un criterio sussidiario che permette di scongiurare il non riconoscimento e l'arresto dell'operatività del *trust*³¹.

L'articolo 11, già in precedenza richiamato, non dispone solo il riconoscimento ma contiene anche “*il nucleo del modus operandi che caratterizza la Convenzione*”³². La disposizione permette il riconoscimento del *trust*, individua il ruolo del *trustee* in tutte le sue sfaccettature³³ e richiama quanto già stabilito nell'articolo 2, sottolineando che il *trust fund* costituisce un patrimonio separato.

Nel terzo e nel quarto capitolo della Convenzione, denominati rispettivamente “Riconoscimento” e “Disposizioni Generali”, sono molto importanti gli articoli 13, 15 e 19 che pongono limiti al diretto riconoscimento del *trust* ad opera della Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 13³⁴, uno Stato può non procedere al riconoscimento di un *trust* “*i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione*”. Tale articolo si riferisce ai *trust* interni o domestici ed è una norma che regola il riconoscimento dei *trust*. Ai sensi dell'articolo uno Stato, più precisamente nella figura del giudice, può decidere di non riconoscere un *trust* i cui “*elementi importanti*” siano più strettamente collegati ad uno Stato che non riconosce il *trust* scelto o la categoria di *trust* prescelto. Il mancato riconoscimento avrà come unica conseguenza l'impossibilità di produrre gli effetti contenuti nell'articolo 11 della Convenzione stessa³⁵. La finalità dell'articolo in esame è di evitare che, per mezzo di

³⁰ Art. 7: “*Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare: a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del trust; c) della residenza o sede degli affari del trustee; d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati*”.

³¹ SICLARI R., op. cit., in Rass. dir. Civ., 2000,1, pag 103-104.

³² SICLARI R., op. cit., in Rass. dir. Civ., 2000,1, pag 106.

³³ Idem, *Ibidem*.

³⁴ Art. 13: “Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del *trustee*, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del *trust* o la categoria del *trust* in questione”.

³⁵ RISSO F.L., MURIATO D., *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in I quaderni della Fondazione del notariato (contributo disponibile in <http://elibrary.fondazionenotariato.it/approfondimento.asp?app=25/studicnn/Risso-Muritano&mn=3&tipo=3&qn=4>

criteri di collegamento creati appositamente, la legge naturalmente applicabile venga sostituita con una straniera³⁶.

Il secondo limite, previsto dall'articolo 15³⁷ attiene, invece, ai momenti successivi al riconoscimento del *trust* nell'ordinamento. Infatti, possono non essere riconosciuti quei *trust* che risultano in contrasto con le norme inderogabili, con i principi dell'ordine pubblico e di applicazione della *lex fori*³⁸. La finalità perseguita è quella di evitare che si utilizzi il *trust* in modo strumentale da aggirare le norme di uno Stato³⁹. L'articolo 15 riporta un elenco esemplificativo delle principali materie in cui può trovare applicazione come per esempio la protezione dei soggetti minori e di incapaci; gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; la protezione di creditori in casi di insolvibilità⁴⁰; la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede. A tal proposito si possono ricondurre tutte le casistiche in cui venga istituito un *trust* in frode ai creditori o al Fisco.

Nel corso degli anni molti tribunali si sono occupati di questi aspetti. Il primo è stato il Tribunale di Bologna con la sentenza del 1 ottobre 2003 con cui i giudici coniugano l'espressione *trust* ripugnanti. I c.d. *trust* ripugnanti sono quei *trust* che perseguono fini non compatibili con l'ordinamento e leggi italiane e perciò non meritevoli di riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja. Nella sentenza i giudici affermano: *“Rientra anche nei poteri del giudice, dunque, fare applicazione dell'art. 13; tuttavia, l'utilizzo di detta norma, lungi dall'essere obbligatorio o – al contrario – “capriccioso”, potrà avvenire soltanto in maniera conforme alla ratio del legislatore della ratifica e, quindi, anche in ossequio al principio di salvaguardia dell'autonomia privata, al solo fine di evitare il riconoscimento di trust “interni” che siano disciplinati da legge straniera con intenti*

³⁶ ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria e finanziaria*, Padova, 1998, pag 97-98; SICLARI R., op. cit., pag 119.

³⁷ Art. 15: *“La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici”*.

³⁸ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 174-175; TITA M., *Rimedi processuali ai trust in frode ai creditori*, il quale è intervenuto durante il IV Congresso Nazionale dell'associazione “Il Trust in Italia” (contributo disponibile in <http://www.il-trust-in-italia.it/document.php?docx=1274,MFDV3zHP7sed652T6GNrnc6H>).

³⁹ SICLARI R., op. cit., in *Rass. dir. Civ.*, 2000, 1, pag 111.

⁴⁰ Sulle azioni che i creditori possono attuare in caso di pregiudizio si rinvia a TITA M., *Rimedi processuali ai trust in frode ai creditori*, il quale è intervenuto durante il IV Congresso Nazionale dell'associazione “Il Trust in Italia” (contributo disponibile in <http://www.il-trust-in-italia.it/document.php?docx=1274,MFDV3zHP7sed652T6GNrnc6H>).

abusivi e/o fraudolenti. In altri termini, non sarà sufficiente rilevare la presenza di trust i cui elementi significativi siano più intensamente collegati con lo Stato italiano per disapplicare la legge scelta per la sua disciplina e per la sua costituzione evitando di riconoscerne gli effetti, ma sarà, invece, necessario desumere un intento in frode alla legge, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare". Successivamente il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 14 maggio 2007 aggiunge: *"Si deve dunque valutare se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente al momento in cui ha deciso di dar vita al trust".* Inoltre gli stessi giudici proseguono affermando: *"In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust: come sostiene la dottrina, "la causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate al trustee per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust)"*".

Più recentemente la Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 10105, del 9 maggio 2014, ha riaffermato quanto prima. Nella sentenza si legge: *"Tuttavia, il "programma di segregazione" corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento d'interessi attuato, la causa concreta del negozio, secondo la nozione da tempo recepita da questa Corte. Quale strumento negoziale "astratto", il trust può essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici; occorre perciò esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell'operazione: particolarmente rilevante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto civile (...)"*. Nel regolare il caso sottopostogli, la Corte di Cassazione ritiene non meritevoli di riconoscimento quei trust c.d. "anticoncorsuali" finalizzati a sottrarre il patrimonio del debitore e a sostituirsi alle procedure pubblicistiche per la gestione della crisi d'impresa e le norme concorsuali. I giudici affermano: *"Dalla dichiarazione di fallimento deriva, quindi, l'integrale non riconoscimento del trust, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e) della Convenzione, ponendosi esso oggettivamente in contrasto con il principio di tutela del ceto creditorio e per il fatto stesso che non consente il normale svolgimento della procedura a causa dell'effetto segregativo, il quale impedirebbe al curatore di amministrare e liquidare l'azienda ed, in generale, i beni conferiti in trust"*. Alle medesime conclusioni sono giunti i giudici del Tribunale di Pescara con la sentenza n. 758 del 5 maggio 2016.

Sempre in merito alla tutela dei creditori si segnala la sentenza n. 46137 della Cassazione pensale, sez. V del 7 novembre 2014 con oggetto la costituzione di un *trust* autodichiarato in cui venivano conferiti beni immobili. I giudici hanno evidenziato che la costituzione del *trust* era stata un'operazione “*posta in essere in maniera evidente come mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali*”. Inoltre i giudici della Corte sottolineano: “*Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio*”. Nel caso in esame, però, il disponente non perde la disponibilità di quanto conferito in quanto figura anche come *trustee* disponente, continuando di fatto ad amministrare i propri beni.

Infine, Recentemente la Cassazione penale ha intravisto nel *trust* un intento fraudolento ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 74 del 2000. Un esempio è la sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione III, n. 15449 del 15 aprile 2015 con oggetto un *trust* istituito a fini liquidatori. Nel *trust* in esame il liquidatore si era nominato *trustee* e aveva assunto la proprietà dell'intero patrimonio, sia attivo che passivo, della società. I giudici, nella parte iniziale della sentenza in cui delineano l'operatività e le caratteristiche dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 74/2000, affermano: “*Si tratta, dunque, di un reato di pericolo, rispetto al quale la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva*”. Nella sentenza si legge che non è stata messa in dubbio la legittimità del *trust*, ma che i giudici di merito hanno evidenziato “*lo scopo fraudolento della costituzione medesima e la finalità unica di sottrarre il patrimonio del contribuente alla procedura coattiva*”. I giudici di merito avevano sottolineato, inoltre, la mancanza “*di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la effettiva e concreta utilizzazione del trust per soddisfare i creditori della società ed, in particolare, l'effettuazione, anche parziale, di versamenti all'erario delle somme dovute*”. Per questi motivi i giudici della Corte di Cassazione accolgono quanto avanzato dai giudici di merito e affermano: “*Si tratta di argomentazioni stringenti, prive di cedimenti logici o manifeste contraddizioni che indicano come inequivocabilmente accertata in fatto la unica finalità della costituzione del trust, che i*

giudici del merito correttamente individuano nella sottrazione del patrimonio al fisco". Un altro caso è la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 6798 del 22 febbraio 2016 in cui i giudici si sono pronunciati per un caso di costituzione di *trust* per ostacolare la riscossione di un credito fiscale da parte di Equitalia e individuando nel professionista un ruolo chiave e centrale nell'operazione. Per quanto riguarda l'articolo 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000 i giudici affermano che, trattandosi di un reato di pericolo, è irrilevante che il *trust* non abbia ricevuto conferimenti e aggiungono: *"la stessa costituzione del Trust è atto che di per sé mette in pericolo la garanzia patrimoniale del credito fiscale, potendo in qualsiasi momento essere ceduto a esso e quindi segregato un valore economico rientrante nel patrimonio (...) ed essendo d'altro canto proprio questa la finalità per la quale, espressamente, il Trust è stato costituito"*. Tale finalità è confermata da alcuni file rintracciati nel computer del professionista e dall'atto istitutivo del *trust* stesso. Analizzando la capienza del patrimonio la Corte prosegue aggiungendo: *"In ogni caso va notato che nella struttura ontologica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'"idoneità" delle condotte è riferita all'inefficacia della esecuzione esattoriale sia "in tutto" sia "in parte". Il che appunto sta a significare che anche una non totale diminuzione della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale deve pacificamente considerarsi condotta penalmente rilevante nell'ambito di questo titolo di reato"*.

Nell'analisi di controversie riguardanti il *trust* si deve sempre tenere a mente il principio di diritto consuetudinario normanno *"Donner et retenir ne vaut (rien)"*⁴¹. Tale principio stabilisce che se il disponente decide di spogliarsi di alcuni beni e confluirli nel *trust fund* cedendone l'amministrazione al *trustee* non è possibile che contestualmente si riservi dei poteri sui beni stessi. Questo principio è alla base di tutte le valutazioni in termini di liceità e riconoscimento dei *trust*.

Da ultimo l'articolo 19⁴² stabilisce l'autonomia dei singoli Stati in materia di fiscalità del *trust*. In altri termini, la Convenzione non disciplina la sfera del diritto tributario, lasciando piena autonomia agli Stati di disporre liberamente⁴³. Si sottolinea come in Italia, successivamente alla ratifica avvenuta nel 1989⁴⁴, il legislatore non ha affrontato il tema per molto tempo. Il primo intervento legislativo si registra con la Finanziaria 2007⁴⁵ con cui per

⁴¹ E. B., *Nullità del trust che viola le norme sulla successione legittima*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, 2, pag 296-297; BARLA DE GUGLIELMI E., *Cenni sulla storia e lo sviluppo dell'ordinamento di Jersey*, in *La legge di Jersey sul trust*, a cura di E. BERLA DE GUGLIELMI- P. PANICO- F. PIGHI, Milano, 2007, pag 39 e ss.

⁴² Art. 19: *"La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale"*.

⁴³ Sul punto anche TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario*, cit., pag 1285.

⁴⁴ Avvenuta con la Legge n. 364/1989.

⁴⁵ Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

la prima volta sono state introdotte alcune norme riguardanti l'imposizione sul reddito e con il D.L. n. 262 del 2006 (successivamente convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006) che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni ampliandone l'applicazione anche ai vincoli di destinazione. Altresì si evidenzia come manchi tutt'ora una disciplina in ambito civile.

E' per la mancanza di una norma legislativa⁴⁶ che la dottrina ha da sempre cercato di confrontare il *trust* con alcuni istituti propri dell'ordinamento italiano per individuare una corretta imposizione e regolamentazione. Nell'analisi la dottrina ha da sempre applicato l'interpretazione e l'analogia per identificare il regime impositivo più adatto e consono da attribuire al *trust*⁴⁷.

E' ora opportuno soffermarsi sulla ricerca di istituti propri dell'ordinamento italiano analoghi al *trust*, evidenziandone tratti comuni e differenze⁴⁸.

Da un primo confronto con la fondazione si denota un'analogia con il *trust*, nello specifico con i *charitable trust*, per la formazione di un patrimonio separato ed autonomo rispetto al fondatore o al disponente. La differenza sostanziale attiene, però, al ruolo assegnato al patrimonio, nella fondazione solitamente è finalizzato al perseguimento dell'interesse collettivo. A contrario del *trust*, la fondazione non può mai essere istituita in favore dei propri parenti o discendenti⁴⁹.

Allo stesso modo, la formazione di un patrimonio separato è prevista anche nel fondo patrimoniale. Quest'ultimo, introdotto nell'ordinamento italiano con la riforma del diritto di famiglia, può essere istituito dai coniugi o da un terzo. Le principali differenze con la figura del *trust* riguardano gli scopi e l'amministrazione dei beni. Nel fondo patrimoniale la amministrazione è di competenza dei coniugi e non di un terzo soggetto come nel *trust*. Inoltre gli scopi perseguiti dal fondo patrimoniale sono ridotti rispetto a quelli perseguibili con il *trust*. Gli scopi del fondo patrimoniale attengono principalmente al sostentamento della

⁴⁶ Come meglio precisato da TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario*, cit., pag 1285 in cui parlando della libertà riconosciuta agli Stati in materia tributaria afferma: "Al riguardo, anche il nostro legislatore ha assunto una posizione di "attesa", riservandosi di intervenire soltanto qualora il ricorso nel nostro Paese all'istituto dovesse aver luogo in proporzioni tali da rendere necessaria l'emanazione di disposizioni ad hoc."

⁴⁷ Sul punto TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario*, cit., pag 1285-1286. Sottolinea le difficoltà incontrate dagli operatori di diritto italiani nel trovare l'imposizione fiscale per non ostacolare lo sviluppo e la diffusione del *trust*; anche GAETA P., *Introduzione ai principali aspetti tributari dei trust interni*, in *Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza* a cura di BUTTA' S., Milano, 2002, pag 158.

⁴⁸ Alcuni tratti comuni esistono anche con le concessioni. Sul punto si rimanda a quanto già evidenziato alla nota 22.

⁴⁹ DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust nell'ordinamento italiano.*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2004, pag 455.

famiglia e dei suoi membri⁵⁰. Da quanto appena affermato si deduce che il *trust* e il fondo patrimoniale possono essere sovrapponibili considerando le funzioni ma risultano completamente diversi sul piano della tassazione.

Un ulteriore confronto è possibile tra *trust* e il mandato, analizzando gli obblighi riservati in capo al *trustee* e al mandatario si denota come il primo detenga piena autonomia e discrezionalità nel suo operato al fine di attuare lo scopo richiesto dal disponente, mentre il secondo, nell'attuare il proprio mandato, deve attenersi rigorosamente a quanto impartitogli dal mandante.

Si prosegue l'analisi esaminando la circolazione della proprietà. Mentre il *trustee* per effetto dello sdoppiamento della proprietà (c.d. *dual ownership*) risulta proprietario dei beni costituenti il *trust fund*, per quanto riguarda il mandato l'effetto traslativo produce i suoi effetti sempre e comunque in capo al mandante. Un'ulteriore differenza si riscontra nella separazione del patrimonio e nella conseguente possibilità dei creditori personali di aggredire i beni. Nel *trust* si verifica la costituzione di un patrimonio separato che non si confonde con il patrimonio personale del *trustee* e in cui i beneficiari vantano un diritto futuro di proprietà, che gli sarà trasferita una volta cessato il *trust*. Questo comporta l'impossibilità di vantare diritti sul *trust fund* da parte dei creditori personali del *trustee* e dei beneficiari. Una simile separazione del patrimonio e la mancanza di azioni rivendicatorie da parte dei creditori personali non sono, invece, riscontrabili nella figura del mandato⁵¹.

Infine la figura dell'intestazione fiduciaria è quella che riscontra più punti in comune con il *trust*. Anche in questo caso emerge la costituzione di un patrimonio separato, costituito dal fiduciante che rinuncia e trasferisce parte del suo patrimonio ad un terzo soggetto, il fiduciario, con l'obbligo di amministrare i beni per consentire l'arricchimento del fiduciante stesso. L'amministrazione dei beni svolta a favore del fiduciante rappresenta la prima differenza con il *trust*, in cui l'arricchimento è riconosciuto ai beneficiari. La proprietà dei beni appartiene al fiduciario, ma resta in capo al fiduciante la possibilità di disporne come meglio crede, potendo in ogni momento prevederne la vendita o chiederne la restituzione. Quanto appena descritto, si manifesta come un'ulteriore differenza rispetto alla figura del *trust* in cui ogni tipo di discrezionalità del *settlor* sul *trust fund* provocherebbe la nullità dello

⁵⁰ DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributario*, cit., pag 456. Sulle differenze e affinità del *trust* con il negozio fiduciario si veda anche CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano*, cit., pag 1335-1339.

⁵¹ ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria*, cit., pag 156 -157.

stesso⁵². Inoltre nel *trust* si verifica un distacco pieno e totale del *trust fund* dal patrimonio del disponente, il quale non possiede più nessun diritto⁵³. Tale piena e totale separazione si riscontra anche tra *trust fund* e patrimonio personale del *trustee*⁵⁴. Sia nel *trust* che nell'intestazione fiduciaria, lo scopo della formazione di un patrimonio separato e del conseguente trasferimento ad un terzo soggetto dell'amministrazione è di salvaguardia dello stesso nel metterlo al riparo da eventuali pretese dei creditori⁵⁵.

Nonostante nell'ordinamento italiano siano presenti numerosi istituti che denotano tratti affini al *trust*, l'analisi sopra esposta evidenzia come il *trust*, in tutti i confronti, presenti un aspetto critico fondamentale che lo rende unico. Per effetto della segregazione dei beni in *trust*, il *trustee* diviene il proprietario con diritti e poteri pieni, nonostante il *trust fund* resti separato dal suo patrimonio personale e da cui non possa trarre alcun vantaggio o arricchimento per sé⁵⁶. Questo è l'effetto combinato della segregazione patrimoniale e del principio della *dual ownership* che non è possibile ottenere con nessun istituto proprio del nostro ordinamento.

⁵² DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributario*, cit. pag 456; Per il confronto tra *trust* e negozio fiduciario si rinvia anche a GAETA P., *Introduzione ai principali aspetti tributari dei trust*, cit., pag 162-163. In proposito anche ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria*, cit., pag 139 il quale afferma: “Una delle principali diversità che si riscontrano in un generale accostamento tra *trust* ed il negozio fiduciario attiene ai poteri che vengono conferiti al *trustee* o al fiduciario. In generale può rilevarsi come il *trustee* goda di ampi poteri e di discrezionalità circa la gestione e la disposizione dei beni del *trust*; il fiduciario è invece generalmente tenuto a conformarsi alle istruzioni dettagliate che vengono impartite dal fiduciante con il *factum fiduciae*.”

⁵³ DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributari*, cit., pag 456-458. Sul punto anche ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria*, cit., pag 138 il quale scrive: “Il vantaggio competitivo del *trust* rispetto al negozio fiduciario si fonda sulla considerazione, non priva di rilievo anche quando ne si constati le conseguenze nell'ambito di operazioni fiduciarie specie internazionali, che con il *trust* il costituente attua un alienazione a titolo definitivo dei beni. Questi, successivamente alla costituzione in *trust* dei beni da esso identificati, ed alla nomina dei *trustees* perde qualsiasi titolarità sui beni oggetto del trasferimento e non potrà incidere in linea generale sulla né sulla destinazione finale degli stessi né nelle concrete modalità di gestione (ed anche di alienazione, pur nel rispetto delle finalità del *trust*) da parte del *trustee*.”

⁵⁴ CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano*, cit., pag 1337. Alla costituzione del patrimonio separato si affianca il principio della *dual ownership* che provoca delle conseguenze anche sulle azioni a cui i beneficiari possono affidarsi per rivendicare la proprietà dei beni. A tal proposito ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria*, cit., pag 140 che sostiene: “Inoltre occorre ricordare il principio dello sdoppiamento del diritto di proprietà (*dual ownership*), che costituisce la caratteristica più sostanziale del *trust* nei sistemi, e che si riflette in misura rilevante sui rapporti tra beneficiario e *trustee* e quindi sui diritti del beneficiario e sulle tutele ad esso offerte.”, aggiunge successivamente: “Il *trustee* sarà così tenuto a mantenere in *trust* i ricavi della vendita o i beni che siano stati acquistati dal mandatario in nome e per conto proprio con i proventi della illegittima alienazione (e quindi, in ultima analisi, qualsiasi successiva trasformazione del bene oggetto originario del *trust fund*).” Sempre ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria*, cit., pag 140 nella nota 79 precisa che quanto appena affermato costituisce il vantaggio concorrenziale del *trust* rispetto al negozio fiduciario, in quanto nei Paesi caratterizzati da ordinamenti di *Civil Law* non esistono queste forme di tutela.

⁵⁵ DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributari*, cit., pag 458. Concordi sono CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano*, cit., pag 1336 che afferma: “Poiché si deve riconoscere che il *trust* trova il suo elemento di analogia rispetto al negozio fiduciario nella causa *fiduciae*, (...)”; ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria*, cit., pag 138.

⁵⁶ Sul punto anche GAETA P., *Introduzione ai principali aspetti tributari dei trust*, cit., pag 159-160.

Nel secondo capitolo della tesi si delinea la tassazione diretta, analizzando le principali novità introdotte con la Finanziaria 2007. Mentre nel terzo capitolo si affronterà la tassazione indiretta riferita al *trust* dopo la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni ⁵⁷.

⁵⁷ Antecedentemente alle novità del 2006 il *trust* era stato assimilato alla fisarmonica. Sul punto si rinvia a BUTTA' S., *L'attività del trust in Italia: le prospettive di regolamentazione*, cit., pag 203-205 il quale scrive: *“Quanto più capace sarà il fisarmonicista (legislatore italiano), a maneggiare la tastiera (l'ordinamento italiano e le leggi straniere regolatrici del trust) e il mantice (Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985) della fisarmonica (trust), aprendo e chiudendo quest'ultimo, in modo tale da creare quella corrente d'aria (il riconoscimento degli effetti del trust) che, passando attraverso le anse (limiti posti al riconoscimento degli effetti del trust) aperte dai tasti (norme dell'ordinamento italiano e delle leggi regolatrici del trust) premuti dal fisarmonicista, produce il suono della fisarmonica, tanto più riuscirà a suonare musiche armoniose (compatibilità tra gli effetti prodotti dal riconoscimento del trust e l'ordinamento italiano). Quanti più spartiti musicali (le varie tipologie del trust) conoscerà questo fisarmonicista, tanto più ampio sarà il suo repertorio, e maggiore la possibilità di riuscire a deliziare e a soddisfare con la sua musica, le richieste della platea (coloro che intendono avvalersi degli effetti prodotti dall'utilizzo del trust)”*.

CAPITOLO II

IL TRUST E L'IMPOSIZIONE SUL REDDITO

Sommario: 1. La tassazione diretta durante la vita del *trust*. – 2. Le novità introdotte con la Finanziaria 2007. – 3. L'attribuzione della soggettività passiva al *trust*. – 4. La residenza del *trust* e le presunzioni di residenza. – 5. La tassazione per trasparenza applicata al *trust*. – 6. L'articolo 44 lett. *g-sexies* TUIR. La nuova interpretazione dell'espressione “*anche se non residenti*”. – 7. La tassazione del *trust* al momento istitutivo

La tassazione diretta durante la vita del *trust*

Con l'emanazione della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il legislatore ha modificato alcuni articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917 del 22 dicembre 1986) attribuendo al *trust* la soggettività passiva e delineandone il trattamento fiscale.

Si tratta di un intervento in ambito tributario mentre rimane tutt'ora una lacuna in ambito civile, dove l'unico riferimento normativo resta la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985⁵⁸. Nel corso degli anni si sono susseguite diverse proposte di legge per regolamentare anche in Italia il *trust*, alcune molto semplici altre più articolate, ma tutte si sono concluse con un nulla di fatto⁵⁹.

La tassazione diretta del *trust* ora è affidata agli articoli del TUIR come modificati dalla recente riforma del 2006⁶⁰.

⁵⁸ Simile situazione è avvenuta con le società di comodo per cui sono state riconosciute sulla base delle normative fiscali, nonostante la mancanza di una disciplina civilistica. Sul punto si rimanda CONTARINI C., art. 2248 *Comunione a scopo di godimento*, in *Commentario breve al diritto delle società* (Breviaria Iuris), a cura di MAFFEI, ALBERTI, Padova, 2007, pag 14 e ss.

⁵⁹ DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributario*, cit., pag 471-475. Sulle diverse proposte per la regolamentazione del *trust* si veda anche BUTTA' S., *L'attività del trust in Italia*, cit., pag 192-196.

⁶⁰ Ci si riferisce alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Le novità introdotte con la Finanziaria 2007

La Finanziaria 2007 disciplina l'attribuzione della soggettività passiva al *trust*, l'introduzione di alcune presunzioni di residenza e il riconoscimento di una nuova forma di trasparenza. Nei prossimi paragrafi si approfondiranno le novità introdotte dal legislatore.

L'attribuzione della soggettività passiva al *trust*

Nell'ambito tributario la *dual ownership* e la segregazione patrimoniale creano alcune difficoltà nell'individuare il collegamento soggettivo del presupposto d'imposta nel determinare in capo a quale soggetto sorga la capacità contributiva.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi il presupposto d'imposta nasce dal possesso dei redditi. La titolarità giuridica della fonte che genera reddito è sufficiente per evidenziare la capacità contributiva in capo al soggetto⁶¹. Applicare quanto appena descritto al *trust* può portare a soluzioni non del tutto condivisibili.

Già prima dell'intervento legislativo la dottrina si era a lungo interrogata su chi far ricadere la soggettività passiva del *trust*, arrivando a conclusioni anche nettamente discordanti. Una parte della dottrina⁶² aveva individuato in capo al *trustee* la soggettività passiva. Questa soluzione, che richiede uno specifico intervento normativo, potrebbe rappresentare un vantaggio tecnico paragonando il *trustee* al sostituto di imposta⁶³ e riconoscendogli la possibilità di attingere ai redditi prodotti dai beni confluiti in *trust*. La soluzione appena prospettata non è del tutto condivisibile perché il *trustee* si configura più come amministratore.

Si ricorda, infatti, che al *trustee*, per effetto della *dual ownership*, è riconosciuto il diritto di proprietà limitatamente all'amministrazione e alla gestione del *trust fund*. Tale diritto è di fatto compreso e limitato dall'attribuzione in capo ai beneficiari del diritto di godimento sui beni in *trust*. Pertanto, non si configura in capo al *trustee* una totale e piena titolarità giuridica, né del *trust fund* né degli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione, indispensabile per

⁶¹ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 31-33.

⁶² Individuano la soggettività passiva in capo al *trustee* GIOVANNINI A., *Problematiche fiscali del trust*, in Boll. Trib., 2001, pag 1125 e ss; GALLO F., *Trusts, interposizione ed elusione fiscale*, in Rass. Trib., 1996, pag 1043 e ss; FEDELE A., *Visione di insieme della problematica interna*, in *I Trusts in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996, pag 273 e ss. Il tema viene affrontato anche da REALI S., *Soggettività del trust ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi*, in Riv. Dir. Trib., 2011, pag 231- 233.

⁶³ TASSANI T., *I trusts nel sistema*., pag 35.

individuare il possesso del reddito e attribuirgli così la soggettività passiva⁶⁴. Attribuire la soggettività passiva al *trustee* si scontra, inoltre, con il principio della capacità contributiva disposto dall'art 53 della Costituzione, dal momento che si richiederebbe il pagamento dell'imposta ad un soggetto che non beneficia di alcun arricchimento nel suo patrimonio personale⁶⁵.

Allo stesso modo non risulta condivisibile la soluzione di attribuire la soggettività passiva ai beneficiari. Analogamente a quanto evidenziato per il *trustee*, i beneficiari detengono la proprietà dei beni in *trust* limitatamente al godimento dei beni stessi. Nel *trust*, ad eccezione dei c.d. *trust* "nudi"⁶⁶, per tutta la durata il beneficiario è titolare di un'aspettativa di ricevere parte dell'arricchimento prodotto dal *trust*. Si parla di un'aspettativa in quanto l'assegnazione dei redditi generati potrebbe essere condizionata al verificarsi di un determinato evento o sottoposta a discrezione del *trustee*⁶⁷.

Da ultimo è da escludere anche l'alternativa di attribuire al disponente la soggettività passiva. Con l'atto istitutivo il disponente decide di far confluire parte del suo patrimonio nel *trust fund* cedendo la titolarità al *trustee* e perdendo ogni diritto e la disponibilità sui beni⁶⁸.

Data l'inadeguatezza dei principali soggetti coinvolti nel *trust* ad assumere il ruolo di soggetto passivo d'imposta, si deve attribuire al *trust* stesso la soggettività passiva. Questa soluzione era stata condivisa dalla maggioranza della dottrina⁶⁹ e dall'Amministrazione finanziaria⁷⁰

⁶⁴ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 34-35. Dello stesso avviso è anche PUOTI G., *La tassazione dei redditi del trust*, in *I Trusts in Italia oggi*, a cura di I., Milano, 1996, pag 325 in cui si legge: "(...) la disponibilità, da parte del trustee, delle utilità derivanti dai beni essendo finalizzata agli scopi propri del trust non costituisce quel "possesso di redditi" che concreta il presupposto del tributo".

⁶⁵ PUOTI G., *La tassazione dei redditi*, cit., pag 324-325.

⁶⁶ Per *trust* "nudo" o *bare trust* si identificano quei negozi giuridici caratterizzati da un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito prodotto dal *trust*. Sul punto si vedano SEMINO G., *Trust "nudo" e trasparenza fiscale*, in *Il Fisco*, 2005, pag 1924; CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari "individuati", possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel trust*, in *Il "diritto attuale del beneficiario" come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi dei trust*, di CONTRINO A., LUPI R., in *Dialoghi*, 2008, 3, pag 110 il quale definisce i *trust* "nudi" come quei *trust* in cui "il trustee è un mero intestatario di beni devoluti in trust che esegue passivamente le istruzioni cristallizzate nell'atto istitutivo o impartite dai beneficiari stessi, con conseguente flusso diretto e immediato dalla fonte ai beneficiari del reddito prodotto (...)".

⁶⁷ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 36. Sul punto concorda anche PUOTI G., *La tassazione dei redditi*, cit., pag 324 il quale afferma: "(...) difetta nel beneficiario non solo la titolarità, ma anche una relazione materiale con la fonte produttiva, ciò che porta ad escludere l'imputabilità diretta al beneficiario del reddito prodotto dal bene in trust".

⁶⁸ TASSANI T. *I trusts nel sistema*, cit., pag 35; PUOTI G., *La tassazione dei redditi*, cit., pag 323.

⁶⁹ Individuavano nel *trust* la soggettività passiva PUOTI G., *La tassazione dei redditi*, cit., pag 323; TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario*, cit., pag 1295-1296; ZIZZO G., *Note minime in tema di trust e soggettività tributaria*, in *Il Fisco*, 2003, fascicolo I, 30, pag 4658 e ss; CONTRINO A., *Riforma Ires e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività "definitiva" del trust*, in *Dialoghi diritto tributario*, 2004, pag 579; LUPOI M., *Trusts*, Milano, 2001.

⁷⁰ Aveva sostenuto questa tesi con la delibera del SECIT n. 37 del 11 maggio 1998 "Circolazione dei trust esteri in Italia".

già prima dell'intervento normativo del legislatore. Prima delle novità introdotte con la Finanziaria 2007 il *trust* era stato ricollegato alla categoria residuale, individuata nel secondo comma dell'articolo 87 (ora articolo 73), “*altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto di imposta si verifica in modo unitario e autonomo*”^{71 72}. Inoltre, parte della dottrina⁷³ sosteneva che la soggettività passiva in capo al *trust* stesso avrebbe portato ad un vantaggio anche per l'erario sia in termini di efficienza e semplicità dello schema impositivo, sia temporale in quanto la pretesa fiscale era immediata, già al momento della produzione del reddito indipendentemente dalla successiva devoluzione ai beneficiari.

Il ragionamento logico e la soluzione di attribuire al *trust* stesso la soggettività passiva sono stati confermati con l'emanazione della Finanziaria 2007. Il legislatore italiano ha condiviso pienamente le considerazioni e le motivazioni avanzate dalla maggioranza della dottrina e, introducendo alcune modifiche all'articolo 73 del TUIR, ha confermato la soggettività passiva in capo al *trust*. Le modifiche apportate all'articolo 73 del TUIR sono contenute nell'articolo 1, comma 74, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In particolare all'articolo 73, comma 1 lettere b) c) e d) sono state inserite espressioni come “*nonché i trust*” e “*compresi i trust*”. In questo modo il legislatore ha previsto un chiaro e diretto riferimento alla figura del *trust*.

Dal nuovo articolo 73⁷⁴ del TUIR emerge che il legislatore italiano ha optato per una netta separazione e divergenza tra la soggettività tributaria e quella civilistica. Tale divergenza è il

⁷¹ Ricollegano il *trust* al comma 2 dell'articolo 87 PUOTI G., *La tassazione dei redditi*, cit., pag 323; TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario*, cit., pag 323 in cui precisa: “*“Organizzazione”, come rileva la prevalente dottrina, non costituisce soltanto centro unitario di produzione del reddito, ma centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche come, in effetti, avviene con riferimento ai beni in trust.*”; ZIZZO G., *Note minime in tema di trust e soggettività tributaria*, in *Il Fisco*, 2003, fascicolo I, 30, pag 4658.

⁷² Pertanto la soggettività passiva del *trust* poteva essere già sostenuta prima delle modifiche. Con la Finanziaria 2007 il legislatore è intervenuto esclusivamente sulle norme relative alle imposte sui redditi, ma ha tralasciato tutti gli altri tributi come per esempio nella disciplina dell'Iva. Infatti, non essendoci una norma specifica si attribuisce la soggettività passiva al *trust* ricollegandolo al comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 633/72 che si riferisce alle “*cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati (...) o altre organizzazioni senza personalità giuridica (...)*”.

⁷³ CONTRINO A., *Riforma Ires e trust: la maggiore realtà*, cit., pag 582.

⁷⁴ “1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri

risultato di un'inadeguatezza dei criteri di collegamento soggettivo nell'individuare il soggetto preposto al pagamento dell'imposta nel rispetto del principio della capacità contributiva. Il legislatore, nel rilevare l'impossibilità di attribuire la soggettività passiva ai soggetti coinvolti nel *trust* (*settlor*, *trustee* e beneficiari), ha optato per la soggettivazione del *trust* stesso, dato che consente un'imputazione autonoma della capacità contributiva⁷⁵. La riforma avvenuta con la Finanziaria 2007 attiene al diritto tributario, per questo motivo la volontà espressa dal legislatore di ricomprendere i *trust* tra i soggetti passivi di imposta non permette di attribuire al *trust* la personalità giuridica in ambito civile o in altra branca del diritto⁷⁶.

Dalla lettura del riformato articolo 73 del TUIR si intuisce la volontà del legislatore di includere i *trust* tra i soggetti passivi e, con l'utilizzo di espressioni come “*nonché i trust*” e “*compresi i trust*”, di equipararli agli enti previsti nel nostro ordinamento⁷⁷. Alla stregua del nuovo articolo si possono individuare *trust* residenti commerciali, *trust* residenti non commerciali e *trust* non residenti.

L'attribuzione della soggettività passiva, ed il fatto di averlo equiparato agli altri enti, determina in capo al *trust* il sorgere di tutti gli obblighi contabili e la determinazione del reddito a seconda delle regole proprie del settore di appartenenza, come si approfondirà meglio in seguito.

Un aspetto da definire, dopo aver affermato la soggettività passiva, è l'individuazione del profilo commerciale del *trust*. Dalla lettura dell'articolo 73 comma 1 lettera b) si può parlare di *trust* commerciale quando ha “*per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*”.

soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. (...)”.

⁷⁵ TASSANI T., *I trusts nel sistema.*, cit., pag 41.

⁷⁶ DE RENZIS SONNINO N. L., *La soggettività passiva del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 109-110 che, a proposito dell'intervento normativo, aggiunge: “*Oggi il trust è, a tutti gli effetti, un soggetto passivo Ires, ossia – ripetesì - viene ad essere “entificato”, per essere collocato, nonostante l'assenza di una vera e propria personalità giuridica in materia civilista, accanto agli enti non societari nel cui ambito viene ricondotto, dotati della riferibilità soggettiva sul versante della rilevazione della materia imponibile e sotto il ricollegato profilo della obbligazione impositiva.*”.

⁷⁷ Questa tesi è sostenuta anche da TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 42; VIAL E., *Il trust. Tipologia*, cit., pag 17; DE RENZIS SONNINO N. L., *La soggettività passiva del trust*, cit., pag 111. Sono in disaccordo con questa visione REALI S., *Soggettività del trust ed imposizione*, cit., pag 227 e ss; FRANSONI G., *La disciplina fiscale del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, pag 228-230; DELLA VALLE E., *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giur. It.*, 2008, pag 2900; Sul punto si veda anche NOCERINO O., *La soggettività tributaria del trust nella disciplina delle imposte dirette*, in *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust.*, a cura di BUCCICO C., Torino, 2015, pag 217 e ss.

Con le modifiche normative del 2006 il legislatore non ha previsto regole *ad hoc* per la determinazione del profilo di commercialità. Pertanto si deve ricorrere alle disposizioni generali utilizzabili per gli enti e le società disposte dal comma 4 dell'articolo in esame. Il comma 4 prevede espressamente di fare riferimento “*alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata*” e solo in seconda battuta, se non esistenti, al comma 5 che prevede di considerare “*l'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato*”. L'utilizzo di queste due disposizioni con il *trust* non è così semplice data l'impossibilità di rintracciare i parametri elencati nel comma 4. Per ovviare a questa criticità e cercare di adattare la disposizione generale all'introduzione del *trust* come soggetto passivo, si può accogliere un'interpretazione più ampia ed equiparare l'atto istitutivo allo statuto. Allo stesso modo, dopo un'attenta lettura delle finalità e le ragioni perseguite dal disponente con l'istituzione del *trust*, si dovrà rintracciare sia l'oggetto che l'attività esercitata e quale scopo sia perseguito ⁷⁸.

L'individuazione del profilo di commercialità comporta, come già anticipato, il sorgere, in capo al *trustee*, di alcuni obblighi formali e fiscali: ad esempio l'invio annuale della dichiarazione dei redditi e la richiesta di un codice fiscale. Se un *trust* viene riconosciuto come commerciale, oltre a dotarsi di una partita IVA, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste dall'articolo 13 del D.P.R. n. 600 del 1973 e a determinare il reddito come reddito di impresa, seguendo gli articoli da 81 a 142 del TUIR. Analogamente se un *trust* non possiede il profilo di commercialità, procede alla determinazione del reddito secondo gli articoli da 143 a 150 del TUIR e alla tenuta delle scritture contabili come delineate nell'articolo 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 ⁷⁹.

La residenza del *trust* e le presunzioni di residenza

Tra le novità introdotte dal legislatore italiano si evidenzia l'introduzione di due presunzioni di residenza, inserite nel comma 3 dell'articolo 73 del TUIR, e il concetto di residenza nella

⁷⁸ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 44-45; FRANSONI G., *La disciplina fiscale*, cit., pag 244-245; STUPPIA V., *La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale- I possibili criteri- Il trust onlus*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 139-140.

⁷⁹ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 45; LUPOI M., *Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag 5; STUPPIA V., *La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale- I possibili criteri- Il trust onlus*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag137; Agenzia delle entrate, circolare 48/E, Roma, 2007.

sua generalità. Prima di approfondire le due presunzioni, è opportuno soffermarsi sul concetto di residenza da applicare al *trust*.

Come avviene per il principio di commercialità, anche per la residenza il legislatore non ha previsto regole *ad hoc* per definire quella di un *trust*. Per questo motivo ci si deve attenere alle regole generali disposte per gli altri enti e società previste dall'articolo 73 del TUIR⁸⁰.

L'articolo 73, comma 3 primo periodo, del TUIR prevede: “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.*”.

La residenza si considera in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta, la società o l'ente realizzino almeno uno dei presupposti sopra evidenziati nel territorio italiano.

Accostando i tre criteri al *trust*, si nota come la sede legale sia inutilizzabile in quanto non rintracciabile nel *trust* un elemento che presenti lo stesso collegamento e rilevanza che la sede legale ha per una società o un ente⁸¹.

Per quanto concerne il criterio della sede dell'amministrazione, l'Agenzia delle Entrate fornisce la sua interpretazione⁸², definendo la sede dell'amministrazione come il luogo in cui avrà sede “*la struttura organizzativa*” del *trust* e, in mancanza di questa, coincide con il domicilio fiscale del *trustee*.

L'interpretazione sopra esposta si presta ad alcune critiche e osservazioni. La prima riguarda il significato attribuito al termine “*amministrazione*”. Per il comparto societario la sede dell'amministrazione individua il luogo da cui provengono gli impulsi volitivi e in cui gli amministratori generalmente si riuniscono per deliberare le scelte sull'attività e sulla gestione sociale⁸³. Quanto sopra porta ad accogliere un significato del termine sede

⁸⁰ Sul punto MARINO G., *La residenza fiscale del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 78-79 in cui sottolinea come la mancanza di regole *ad hoc* per la determinazione della residenza determini la necessità di un'interpretazione analogica basata dapprima sui criteri generali e successivamente sulle presunzioni introdotte.

⁸¹ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 48; VIAL E., *Il trust. Tipologia*, cit., pag 55; FRANSONI G., *La disciplina del trust*, cit., pag. 247; ID, *La residenza del trust*, in *Corr. Trib.*, 2008, 32, pag 2583; DE ANGELIS L., *Il trust, oggetto misterioso della legislazione (anche) fiscale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2008, pag 723; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 118; Concorde è anche l'Agenzia delle entrate, circolare 48/E, Roma, 2007.

⁸² Agenzia delle Entrate, circolare 48/E, Roma, 2007.

⁸³ PERRONE L., *La residenza del trust*, in *Rass. Trib.*, 1999, 6, pag 1604.

dell'amministrazione adattato al *trust* come il luogo in cui il *trustee* prende le decisioni per la disposizione del patrimonio e sull'attività del *trust*⁸⁴.

La seconda osservazione riguarda la scelta di considerare il domicilio fiscale del *trustee* senza considerare la residenza fiscale e le diverse ipotesi rilevabili nella realtà. Si pensi al caso del *trustee* con residenza fiscale e produzione di reddito all'estero ma residente in Italia in senso civilistico⁸⁵ oppure in caso di una pluralità di *trustees* con differenti domicili fiscali⁸⁶. Si precisa che residenza e domicilio sono due aspetti diversi tra loro. Il codice civile all'articolo 43 dispone che per domicilio in senso civilistico si considera il luogo in cui il soggetto “*ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*”, mentre la residenza rappresenta il luogo in cui il soggetto “*ha la dimora abituale*”. Per l'individuazione della residenza fiscale si deve considerare l'articolo 2 del TUIR. Ai sensi di tale articolo, per le imposte sui redditi, si considerano residenti “*le persone che per la maggior parte del periodo di imposta [per più di 183 giorni] sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*”. Quanto premesso porta a sostenere che l'individuazione della residenza fiscale non è per nulla semplice. Come si evince dal testo della disposizione si fa riferimento alla determinazione del domicilio e cioè quel luogo in cui la persona ha stabilito i suoi affari e i suoi interessi ma non solo di natura patrimoniale ma anche morale, sociale e familiare⁸⁷. Pertanto il domicilio è un elemento fattuale che richiede una valutazione più approfondita, andando ad analizzare l'attività realmente svolta, il luogo in cui viene svolta ma anche la presenza della famiglia e di immobili a disposizione.

Da ultimo l'oggetto principale, come criterio per la determinazione della residenza, non è esente da problematiche nell'applicazione al *trust*. In proposito l'Amministrazione finanziaria⁸⁸ ha chiarito che l'oggetto principale è in stretto legame con la tipologia di *trust* adottata. Aggiunge poi, che è di facile individuazione qualora il *trust fund* sia composto da soli immobili situati in un unico Stato, mentre nei casi in cui siano situati in più Paesi si dovrà

⁸⁴ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, pag 48-49; MARINO G., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 79-80; ID., *Tutto il mondo è paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza fiscale del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag 123-124; DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, pag 735 e ss; PERRONE L., *La residenza*, cit., pag 1604-1605; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 119; In disaccordo FRANSONI G., *La residenza*, cit., pag 2583-2584 per l'autore il domicilio fiscale del *trustee* non è un criterio idoneo per stabilire la residenza. ID., *La disciplina fiscale*, cit., pag 247-248.

⁸⁵ Caso avanzato da DELLA VALLE E., *Luci ed ombre*, cit., pag 735.

⁸⁶ Caso avanzato da DELLA VALLE E., *Luci ed ombre*, cit., pag 735.

⁸⁷ Così come stabilito dalla Cassazione civile, sentenza n. 2936 del 5 maggio 1980, in *Giustizia civile-massimario annotato*, 1980, 5, pag 1267.

⁸⁸ Agenzia delle Entrate, circolare 48/E, Roma, 2007.

ricorrere al criterio di prevalenza. Conclude stabilendo che se si è in presenza di patrimoni mobiliari o misti si dovrà individuare l'effettiva attività svolta.

Un primo profilo di incertezza attiene al criterio di prevalenza da utilizzare per l'individuazione della residenza in caso di patrimonio immobiliare situato in più Stati. Ciò che non viene specificato è quale criterio adottare: quello numerico o quantitativo oppure quello sul valore o qualitativo⁸⁹. Con il criterio numerico o quantitativo si determina la residenza individuando il Paese in cui sono situati il numero più elevato di immobili rispetto al totale. Viceversa, adottando il criterio del valore o qualitativo si procede ad individuare la residenza nello Stato in cui si registra la somma dei valori degli immobili più elevata. La scelta di un criterio rispetto all'altro può portare a risultati completamente diversi. Si sottolinea come considerare solo il luogo in cui sono situati la maggioranza dei beni risulta essere alle volte fuorviante. Parte della dottrina consiglia un'ulteriore valutazione relativamente al luogo in cui lo scopo del *trust* viene perseguito⁹⁰.

Proseguendo con l'analisi dell'articolo 73, comma 3, del TUIR si approfondiscono ora le due presunzioni di residenza introdotte dal legislatore con la Finanziaria 2007.

Con il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 il legislatore ha integrato l'articolo 73, comma 3, del TUIR che ora prevede: *“Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”*.

⁸⁹ Sul punto DELLA VALLE E., *Luci ed ombre*, cit., pag 736; PERRONE L., *La residenza*, cit., pag 1605 che adotta il criterio del valore, affermando che nei casi di patrimoni sparsi in vari Stati *“potrebbe aversi riguardo allo Stato dove si trovano le attività (gli assets) di maggior valore (...)”*; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 119; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 49-50; FASANO N. MALINCONICO G., *La residenza del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag 374; del tutto contrario all'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria è VIAL E., *Il trust. Tipologia*, cit., pag 56-57.

⁹⁰ MARINO G., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 80.

Mediante l'introduzione delle due presunzioni, il legislatore attira la residenza in Italia creando un collegamento personale e/o territoriale con lo Stato italiano. La finalità perseguita è il contrasto alla collocazione fittizia della residenza di un *trust* all'estero. Inoltre le due presunzioni assumono il ruolo di prove nella fissazione della residenza.

Da un'attenta lettura della disposizione, la prima presunzione attira la residenza in Italia di *trust* costituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, ogni qualvolta almeno un disponente e un beneficiario siano residenti nel nostro Paese. È di fondamentale importanza capire qual è il momento esatto da considerare per la determinazione della residenza. L'Amministrazione finanziaria considera come momento cruciale: per il disponente, il periodo di imposta in cui viene predisposto l'atto dispositivo e ogni successiva variazione è irrilevante; mentre per il beneficiario considera non solo il periodo di imposta in cui viene disposto il *trust*, ma anche i periodi di imposta successivi. Inoltre, specifica come non sia necessario che la residenza nel nostro Paese del disponente e del beneficiario avvenga nello stesso periodo di imposta ⁹¹.

Ad opera della seconda presunzione si considerano residenti in Italia quei *trust*, istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, se in una fase successiva, un residente conferisce un bene immobiliare o un diritto reale immobiliare. Nella presunzione in esame, è l'ubicazione dell'immobile nel territorio italiano che, creando un collegamento territoriale, determina la residenza del *trust* in Italia ⁹².

Anche in questo caso dalla disposizione normativa e dalla conseguente interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria affiorano dei punti di criticità. Da primo emerge una divergenza di significato attribuito all'espressione "*trust* istituiti in" Paesi non *white list*. Secondo l'Amministrazione finanziaria si devono considerare i *trust* che abbiano la residenza in un Paese che non consenta lo scambio di informazioni, mentre secondo la dottrina

⁹¹ Sul punto si vedano anche DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare*, cit., pag 738-739 l'autore evidenzia come la presunzione di residenza valga anche nei casi in cui il disponente residente in Italia conferisce una minima parte, mentre la maggioranza del *trust fund* sia conferita da un *settlor* non residente; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 52-53; MARINO G., *La residenza*, cit., pag 81-82; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 123-124; LO PRESTI VENTURA E., *La disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi: la residenza; la determinazione e la tassazione del reddito; i profili di pianificazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag 54.

⁹² Sul punto si vedano TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 51-52; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 22-2007/T; MARINO G., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 80-83; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 124-125; gli ultimi due autori riportati sottolineano come la disposizione non chiarisca la localizzazione dell'immobile. Entrambi però concordano nel ritenere il legislatore intendesse riferirsi agli immobili situati in Italia, sottolineando che una diversa interpretazione risulterebbe eccessiva. Nella circolare 48/E del 2007, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato il riferimento ad immobili situati in Italia.

maggioritaria si deve considerare in senso letterale esclusivamente il luogo in cui avviene “ *la sottoscrizione dell’atto istitutivo di trust*”⁹³.

Una seconda precisazione riguarda la determinazione degli “*istituti aventi analogo contenuto*”. Come chiarito nell’intervento dell’Amministrazione finanziaria, il legislatore ha voluto includere anche i casi in cui ordinamenti stranieri “*disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso*”, precisando che per l’individuazione “*si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust*”. Dall’ultimo chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria si evince un diretto richiamo all’articolo 2 della Convenzione dell’Aja nel quale vengono elencati gli elementi minimi ed essenziali di un *trust*⁹⁴. Pertanto, considerando l’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, la presunzione di residenza si può applicare a quegli istituti che, pur non chiamandosi *trust*, permettano: di trasferire la titolarità di beni e diritti da un soggetto ad un altro per uno scopo o per beneficiare un terzo; si crei un vincolo di destinazione su detti beni e si realizzi una segregazione patrimoniale dei beni e diritto oggetto del trasferimento.

Si esplicita come ultima criticità quanto attiene alla natura delle presunzioni: se relativa o assoluta. Nella prima presunzione il legislatore, infatti, ha accordato la possibilità al contribuente di provare il contrario e in questo caso si può parlare di presunzione relativa. Per la seconda presunzione la prova contraria non sembra ammessa, almeno sotto il profilo letterale.

La disparità di classificazione tra le due presunzioni è contraria al principio di ragionevolezza e al principio di proporzionalità del nostro ordinamento. Per questo motivo, sia

⁹³ LUPOI M., *Imposte dirette e trust dopo*, cit. pag 8; ID, *L’Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità del trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 34, pag 2788. Concordi sono MARINO G., *La residenza*, cit., pag 83; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 50; DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare*, cit., pag 737; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag122-123; Una seconda analisi è fornita da FRANSONI G., *La disciplina del trustee*, cit. pag 253 secondo cui l’espressione “istituiti in” deve essere riferita “*al luogo di localizzazione del trustee, cosicché dovrebbero considerarsi residenti tutti i trust il cui trustee sia residente in un Paese non white list sempre che siano residenti nel territorio dello Stato almeno un beneficiario e un disponente ovvero il disponente, oltre ad essere residente, abbia trasferito al trust un immobile ubicato nel territorio dello Stato.*”; ID, *La residenza del trust*, cit., pag 2586; FASANO N. MALINCONICO G., *La residenza del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag 377.

⁹⁴ Sul punto anche FRANSONI G., *La disciplina*, cit., pag 240-241; DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare*, cit., pag 738-739; LO PRESTI VENTURA E., *La disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi*, cit., pag 54; FASANO N. MALINCONICO G., *La residenza del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag 378-379; CAVALLARO C.- TOMASSINI A., *Trust e imposizione diretta alla luce della legge Finanziaria 2007*, in *Il Fisco*, 2007, 8, parte I, pag 1136.

l'Amministrazione finanziaria che la dottrina sono concordi nel ritenere entrambe le presunzioni relative, ammettendo prova contraria⁹⁵.

La tassazione per trasparenza applicata al *trust*

Con la Finanziaria 2007 il legislatore introduce, a determinate condizioni, una tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari del *trust*.

Il nuovo articolo 73, comma 2 ultimo periodo, del TUIR recita: “*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.*”.

Da quanto sopra citato, si evidenziano quattro passaggi fondamentali che meritano un maggiore approfondimento: la definizione della figura del “*beneficiario individuato*”; i “*redditi conseguiti dal trust*”; l'imputazione “*in proporzione alla quota di partecipazione*”; infine, la regola per cui i redditi sono imputati “*in ogni caso*”.

Il legislatore ha così introdotto un nuovo regime di tassazione, per trasparenza, per i redditi conseguiti dal *trust* che si affianca e si ispira alla trasparenza societaria. Dal punto di vista fiscale, si possono così suddividere i *trust* in: *trust* con beneficiario individuato, in cui la tassazione dei redditi avviene in capo al beneficiario, c.d. *trust* trasparenti, e *trust* senza beneficiario individuato, in cui la tassazione resta in capo al *trust*, c.d., *trust* opachi. Sono ammessi anche i *trust* misti e cioè quei *trust* il cui atto istitutivo prevede che una parte del reddito venga attribuita al beneficiario e una parte venga accumulata nel *trust*.

Nell'ipotesi di trasparenza, la soggettività in capo al *trust* non viene completamente eliminata, continua ad esserci ma viene privata della componente sostanziale. Il *trust* mantiene gli obblighi formali, relativi alla tenuta delle scritture contabili e alla determinazione del reddito e alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre il beneficiario acquisisce gli obblighi sostanziali di inclusione della sua quota di reddito nella dichiarazione e la successiva liquidazione e pagamento dell'imposta. Mentre, nei *trust* opachi la soggettività passiva è riconosciuta solamente al *trust* stesso. Infine nei *trust* misti, in parte trasparenti e in parte

⁹⁵ Si vedano TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 52-53; DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare*, cit., pag 738-739; FRANSONI G., *La disciplina del trust*, cit. pag 252; MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, cit., pag 125; LO PRESTI VENTURA E., *La disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi*, cit., pag 53-54; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 22-2007/T; Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

opachi, la soggettività passiva convivrà in capo a due soggetti diversi: i beneficiari individuati e lo stesso *trust*⁹⁶.

Resta da capire a che condizione la tassazione per trasparenza può essere applicata. Il testo della disposizione richiama la figura del “*beneficiario individuato*”. Tuttavia la disposizione risulta incompleta dato che si possono individuare diverse tipologie di beneficiari, ad esempio il beneficiario di reddito e il beneficiario di capitale.

Nonostante la disposizione non lo espliciti, sia la dottrina⁹⁷ che l’Amministrazione finanziaria sono concordi nel ritenere che ci si riferisca al beneficiario di reddito individuato.

La stessa Amministrazione finanziaria fornisce una definizione di beneficiario del reddito individuato stabilendo che si tratta di quel “*soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale*”⁹⁸. L’Amministrazione aggiunge: “*E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza*”. Pertanto, dalla lettura della circolare n. 48/E del 2007 si deducono i due presupposti per l’applicazione della tassazione per trasparenza. Da un lato il beneficiario individuato inteso non solamente come colui che viene puntualmente individuato, ma anche come quel soggetto che vanta il diritto di pretendere il reddito conseguito nei confronti del *trustee*. Dall’altro, lo stesso passaggio normativo evidenzia come sia opportuna l’individuazione della quota o parte da attribuire a ciascun beneficiario⁹⁹.

La precisazione fornita dall’Amministrazione finanziaria è condivisibile in quanto rispetta sia il possesso del reddito, indispensabile per poter applicare le imposte reddituali, sia il

⁹⁶ CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust*, in *Il “diritto attuale del beneficiario” come condizione per l’imputazione per trasparenza dei redditi dei trust*, di CONTRINO A., LUPI R., in *Dialoghi*, 2008, 3, pag 114; DE RENZIS SONNINO N.L., *La nozione di “trust trasparente” secondo l’Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2009, 4, pag 311.

⁹⁷ Su tutti si veda LUPOI M., *Imposte dirette e trust*, cit., pag 6 in cui specifica: “*L’imputazione del reddito ai “beneficiari”, quando esistano beneficiari del reddito e beneficiari del capitale, fa necessariamente riferimento solo ai primi e quindi si devono inserire le parole “di reddito” nel nuovo testo dell’articolo 73.2 Tuir: essa vale a individuare sia i beneficiari in genere, con spettanza tanto sul reddito che sul capitale, quanto più frequentemente caso di beneficiari del reddito e non anche del capitale.*”.

⁹⁸ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007. L’Amministrazione è tornata sulla nozione di beneficiario individuato nella successiva Circolare 61/E del 2010. In questa occasione però ha fornito una definizione non condivisibile, in quanto ha ripreso solamente l’aspetto dell’individuazione nominativa del beneficiario, tralasciando l’aspetto del possesso del reddito e del diritto di pretendere il reddito dal *trustee*. Sul punto si vedano CONTRINO A., *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti*, cit., pag 319; STEVANATO D., *Così la tassazione ai fini dell’imposta sui redditi*, in *Guida al diritto- dossier*, 2011, pag 29; BELLUZZO L., *Tassazione dei beneficiari di un trust non residente*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, pag 398.

⁹⁹ In tal senso SEPIO G., *Il trust come autonomo soggetto d’imposta e i criteri per la tassazione diretta dei beneficiari*, in *La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre*, di SEPIO G. – COVINO E., in *Dialoghi Dir. Trib.*, 2007, pag 79-80.

principio di capacità contributiva, che permette di individuare correttamente il soggetto preposto al pagamento¹⁰⁰. Afferma inoltre, che la soggettività passiva del *trust* resta la regola principale e generale, mentre la tassazione per trasparenza, dovendo rispettare alcune condizioni, risulta essere residua o eccezionale¹⁰¹. Una conferma della soggettività passiva riconosciuta al *trust*, come regola principale, è data dal passaggio normativo che richiama “*i redditi conseguiti dal trust*” in quanto, il legislatore riconosce il *trust* come soggetto passivo idoneo e in capo a cui restano le fasi di calcolo e determinazione del reddito che solo successivamente verrà imputato al beneficiario individuato¹⁰².

Questo nuovo regime di tassazione ricorda molto la tassazione per trasparenza propria delle società¹⁰³ anche se presenta alcune diversità. Che il legislatore si sia ispirato a quella societaria, è manifesto nell’articolo 73, comma 2, del TUIR che recita “*in proporzione alla quota di partecipazione*”¹⁰⁴.

Si evidenziano di seguito le differenze tra i due sistemi di trasparenza. *In primis*, nell’ambito societario la trasparenza colpisce la totalità del reddito, mentre nel *trust* si possono determinare anche ipotesi miste, in parte trasparenti e in parte opache. In secondo luogo,

¹⁰⁰ Si vedano CONTRINO A., *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale*, cit., pag 319 l’autore afferma: “*Ed infatti, la trasparenza fiscale si giustifica sistematicamente quando i soggetti ai quali vengono imputati i redditi ne sono “possessori”, circostanza, questa, che – se si interpreta la nozione di “possesso dei redditi” non isolatamente, ma in combinazione con il concetto di capacità contributiva scolpito dall’art. 53 Cost. - si verifica quando, per effetto di un titolo legale (com’è per i soci delle società di persone) o negoziale (il mandante di un mandato senza rappresentanza di beni mobili), e a prescindere dalla titolarità della fonte (in senso lato), i redditi ridondano nella sfera patrimoniale di un soggetto e sono nella sua effettiva disponibilità, ossia quando vi è una vera e propria “spettanza” dell’incremento patrimoniale, un vero e proprio “diritto di apprensione” dei redditi prodotti dal “veicolo”*”; STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari della capacità economica*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, pag 1580.

¹⁰¹ STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari*, cit., pag 1580; Sostiene la stessa tesi anche TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 81-83; DE RENZIS SONNINO N. L., *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag 364; CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari “individuati”*, cit., pag 117.

¹⁰² Si veda TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 81-83.

¹⁰³ Questa tesi è sostenuta anche da TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 82-83; GENTA G., *L’attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di trust*, in *Rass. Trib.*, 2011, 4, pag 930; SEPIO G., op. cit. pag 81-82 e COVINO E., *La trasparenza del trust, ovvero come regolamentare per legge di un fenomeno complesso, ma parzialmente incompreso*, in *La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre*, di SEPIO G. – COVINO E., in *Dialoghi Dir. Trib.*, 2007, pag 88-89 che evidenziano come il legislatore si sia ispirato alle norme societarie per delineare la tassazione per trasparenza applicabile al *trust* ma che non abbia tenuto conto delle profonde differenze e peculiarità. In senso opposto invece sono COPPOLA P., *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto*, in *Rass. Trib.*, 2009, 3, pag 661; FRANSONI G., *L’individuazione dei beneficiari*, cit., pag42-45, il quale sostiene che: “*In realtà, è stato anche evidenziato come l’accostamento[con la trasparenza societaria] è improprio, perché quello della “trasparenza” non è altro che una delle manifestazioni di un fenomeno più vasto, ossia quello della “dissociazione fra la titolarità della fonte e titolarità del reddito”*; fenomeno che, nel sistema dell’imposizione reddituale, ricorre in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quello di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.”; ID, *La disciplina del trust*, cit., pag 234. Riprende l’argomento anche DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare*, cit., pag 732.

¹⁰⁴ Anche se la figura del beneficiario non può in nessun modo essere paragonata a quella del socio di società in quanto non sussiste un rapporto partecipativo. Sul punto si vedano GIRELLI G., *Diritti del beneficiario di trust e imposizione sul reddito*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag 611-613; SEPIO G., op. cit., pag 82-83.

riferendosi alla trasparenza del *trust*, si riscontra una diversa classificazione del reddito conseguito e determinato dal *trust* una volta imputato ai beneficiari, come sancito dall'articolo 44 lett g-*sexises* del TUIR ¹⁰⁵. Diversi sono anche il ruolo e i poteri riservati ai soci rispetto ai beneficiari. Il beneficiario del *trust*, a differenza del socio, non ha alcun potere di amministrazione o di indirizzo dell'attività del *trustee* e nemmeno in riferimento alla distribuzione o meno del reddito conseguito ¹⁰⁶.

In linea teorica la determinazione del beneficiario individuato sembra relativamente semplice. In realtà nell'applicazione pratica possono sorgere alcuni dubbi e perplessità, soprattutto in relazione alle diverse tipologie di *trust*.

Si considerino per primi i c.d. *trust* di accumulazione il cui atto istitutivo prevede che una parte del reddito conseguito venga accantonato a capitale per un certo periodo o fino al verificarsi di un determinato evento. In questa fattispecie il reddito conseguito dal *trust* non appartiene ai beneficiari, i quali detengono una mera aspettativa di percepirlo. Inoltre, tale aspettativa non riflette una capacità contributiva attuale e certa. Pertanto, mancando il presupposto, la tassazione per trasparenza non è applicabile. Di conseguenza, la tassazione sarà di competenza del *trust*, quale soggetto passivo, e determinerà la patrimonializzazione dei redditi a capitale e ogni successiva devoluzione spetterà ai beneficiari di capitale e non più di reddito ¹⁰⁷.

Per i *trust* non discrezionali, come per esempio i c.d. *fixed trust*, in cui il beneficiario possiede un *interest vested* sul reddito conseguito dal *trust*, e i c.d. *trust* "nudi", in cui si verifica una devoluzione diretta e immediata ai beneficiari, la tassazione per trasparenza è applicabile sempre. Il diritto del beneficiario sorge dall'atto istitutivo e non sono ammesse valutazioni da parte del *trustee* ¹⁰⁸.

¹⁰⁵ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 82-83; GENTA G., op. cit., pag 930-932.

¹⁰⁶ Tale differenza è confermata anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 48/E in cui specifica il ruolo del beneficiario individuato.

¹⁰⁷ Si vedano LUPOI M., *Imposte dirette e trust*, cit., pag 7; CANTILLO M., *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in *Rass. Trib.*, 2007, 4, pag 1051; CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari "individuati", possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel trust*, in *Il "diritto attuale del beneficiario" come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi dei trust*, di CONTRINO A., LUPI R., in *Dialoghi*, 2008, 3, pag 111-113, l'autore però ammette la tassazione per trasparenza nel caso di *trust* di accumulazione misti per la parte da imputare al beneficiario individuato; SQUEO F., *L'imposizione diretta dei trust in Italia: un orizzonte da definire*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag 374; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 90; CASILINI M., *L'imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari-condizioni e conseguenze*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 170.

¹⁰⁸ Si vedano CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari "individuati"*, cit., pag 110-111; SQUEO F., *L'imposizione diretta dei trust in Italia: un orizzonte da definire*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag375;

Infine, per i *trust* discrezionali, in cui viene riconosciuto al *trustee* la facoltà di decidere, è indispensabile conoscere il momento in cui il *trustee* delibera l'*an* e il *quantum*. L'articolo 73, comma 2, riporta anche l'espressione "*documenti successivi*". Si ritiene opportuno far rientrare in questa categoria gli atti con cui il *trustee* delibera le attribuzioni tra i soggetti prescelti dal disponente¹⁰⁹. Fintantoché il *trustee* non si esprimerà, i beneficiari godranno di una mera aspettativa di ricevere il reddito conseguito dal *trust* con l'impossibilità di richiederli il pagamento dell'imposta. Per tale motivo, se l'attribuzione della quota spettante ai beneficiari avviene nello stesso periodo di imposta in cui viene prodotto il reddito, allora si adotterà la tassazione per trasparenza, mentre, se l'attribuzione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di produzione, il *trust* resterà opaco, determinandosi in capo allo stesso la soggettività passiva¹¹⁰.

Dopo aver analizzato il quadro applicativo della tassazione per trasparenza, è opportuno conoscere come avviene l'imputazione del reddito nell'ipotesi di *trust* trasparenti.

Si puntualizza che, nel caso di *trust* opachi una volta scontata la tassazione in capo al *trust*, il reddito si patrimonializza e ogni successiva movimentazione non sconterà più nessun tipo di tassazione ai fini dei redditi¹¹¹.

Per l'individuazione del metodo di imputazione del reddito nei *trust* trasparenti, l'articolo 73, comma 2, del TUIR deve essere analizzato in combinato con l'articolo 44 del TUIR per stabilire il momento corretto per la tassazione e la natura da attribuire al reddito. L'ultimo passaggio dell'articolo 73, comma 2, disciplina che i redditi conseguiti dal *trust* vengano imputati "*in ogni caso*". Mentre l'articolo 44, comma 1 lettera *g-sexies*, stabilisce che sono redditi da capitale anche "*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73,*

TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 89-90; CASILINI M., *L'imputazione per trasparenza dei redditi*, cit., pag 168.

¹⁰⁹ Sul punto si vedano LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate e i principi*, cit., pag 2787; SEPIO G., op. cit., pag 83; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 91.

¹¹⁰ In questo senso CASILINI M., *L'imputazione per trasparenza dei redditi*, cit., pag 169-170; CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari "individuati"*, cit., pag 113; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 90-91; SEPIO G., op.cit., pag 83-85; COVINO E., op. cit., pag 91; BACONE V., *Trust esteri con beneficiari residenti: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag 145; si deve evidenziare come altra parte della dottrina prospetti l'impossibilità assoluta di applicare la tassazione per trasparenza ai *trust* che riconoscono completa discrezionalità al *trustee* sia per la determinazione dei beneficiari che del quando e quanto imputare, si vedano in proposito CANTILLO M., *Il regime fiscale*, cit., pag 1051; SQUEO F., *L'imposizione diretta dei trust*, cit., pag 372.

¹¹¹ Sul punto si vedano STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari*, cit., pag 1583; CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari "individuati"*, cit., pag 117-120; ROSSO G., *La disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta e indiretta*, in *Il Nuovo Diritto delle società*, 2008, 8, pag 41-42; CASILINI M., op. cit., pag 174; concorde è anche l'Agenzia delle Entrate che nella circolare 48/E afferma: "*(...) i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era "opaco"), non possono scontare una nuova imposizione in a questi ultimi a seguito della loro distribuzione*".

comma 2, anche se non residenti”. In sostanza, dopo aver determinato il reddito a livello di *trust*, viene in ogni caso imputato per trasparenza ai beneficiari individuati.

Con l’articolo 44 *g-sexies* del TUIR il legislatore ha previsto un cambiamento della natura giuridica del reddito dal momento in cui viene generato dal *trust* al momento in cui viene trasferito al beneficiario. Ai sensi del citato articolo, opera una classificazione in redditi da capitale in capo ai beneficiari indipendentemente dalla fonte assunta nel *trust*. Molto importante è capire le motivazioni che hanno spinto il legislatore ad emanare una simile disposizione.

Attraverso la classificazione del reddito il legislatore ha voluto separare e creare un distacco tra il momento della produzione e il successivo momento dell’imputazione, al fine di evidenziare come restino in capo al *trust* tutti gli obblighi formali e la determinazione del reddito, mentre al beneficiario compete esclusivamente il pagamento dell’imposta¹¹². Il cambiamento della natura del reddito si è resa inoltre necessaria per semplificare gli adempimenti tributari. Diversamente, sarebbe stato obbligatorio rintracciare il collegamento puntuale tra le somme destinate ai beneficiari e le somme percepite del *trust*, operazione non del tutto agevole data la natura eterogenea delle fonti¹¹³. Per concludere, il cambiamento avviene solo in caso di persone fisiche come beneficiari, mentre, nel caso di imprese commerciali il reddito imputato resterà nel circuito del reddito di impresa.

Il legislatore con l’articolo 73, comma 2, nell’esplicitare il criterio d’imputazione, ha previsto una deroga al criterio di cassa, generalmente applicato ai redditi di capitale. Come anticipato, nella disposizione si legge “*in ogni caso*” a cui l’Amministrazione finanziaria fornisce una chiara interpretazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate i redditi imputati per trasparenza seguono il principio della competenza e di conseguenza indipendentemente dall’effettiva percezione¹¹⁴.

¹¹² Sul punto si vedano CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari “individuati”*, cit., pag 115-116; ZIZZO G., *La qualificazione e l’imposizione dei redditi imputati ai beneficiari*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 51; TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 93-95.

¹¹³ Si vedano CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari “individuati”*, cit., pag 115-116; CASILINI M., *La qualifica ed i criteri di rilevanza temporale e di quantificazione del reddito dei beneficiari individuati del trust, nel contesto della disciplina generale dei redditi di capitale: deroghe e loro giustificazione*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 178.

¹¹⁴ L’Agenzia delle Entrate nella circolare 48/E chiarisce: “*Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica.*”; sull’adozione del principio di competenza si vedano anche CASILINI M., *La qualifica ed i criteri di rilevanza temporale e di quantificazione del reddito*, cit., pag 176; CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari “individuati”*, cit., pag 116; DE RENZIS SONNINO N. L., *Il trust ed i redditi*, cit., pag 367.

I risvolti dell'articolo 44, comma 1 lett *g sexies*, del TUIR non si concludono qua. L'articolo merita un ulteriore approfondimento che verrà svolto nel prossimo paragrafo.

L'articolo 44 lett. *g-sexies* TUIR. La nuova interpretazione dell'espressione “*anche se non residenti*”

L'articolo 44 lett. *g-sexies* del TUIR recita: “*Sono redditi di capitale: (...)*

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti; (...)”.

Molto discusso è stato il significato da attribuire all'ultimo periodo della disposizione: “*anche se non residenti*”. L'Amministrazione finanziaria¹¹⁵ è intervenuta in proposito e ha chiarito che l'espressione è da attribuire al *trust*, sottolineando come la finalità della norma sia “*quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo*”. Nel perseguire questa finalità, l'Amministrazione finanziaria tende a utilizzare la residenza del beneficiario come unico collegamento con lo Stato per giustificare la tassazione. Si evidenzia come la scelta normativa di prevedere lì imputazione del reddito è in contrasto con la regola principale prevista per i redditi da capitale, ovvero per cassa. Nel proseguo della circolare, l'Agenzia delle Entrate ha tracciato l'ambito di applicazione della disposizione nei confronti dapprima dei *trust* esteri con beneficiari residenti e successivamente dei beneficiari esteri di *trust* residenti.

Inizialmente, soffermandosi sui *trust* esteri con beneficiari residenti, si nota come sia stata creata, in via interpretativa, una nuova tipologia di *trust* denominata *trust* opaco estero da affiancare al *trust* trasparente e al *trust* opaco¹¹⁶.

Nella circolare si legge: “*il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato*”. Lo scopo di tale regime è quello di evitare indebiti risparmi di imposta che

¹¹⁵ Agenzia delle Entrate, circolare 61/E, Roma, 2010. Propongono un'analisi della circolare BASTIANELLI M., *Brevi note sulla disciplina dei trust esteri ai fini delle imposte sui redditi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag 135; BACONE V., *Trust esteri con beneficiari residenti*, cit., pag 141; STEVANATO D., *Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?*, in *Corr. Trib.*, 2011, 7, pag 537.

¹¹⁶ Così STEVANATO D., *Così la tassazione ai fini dell'imposta*, cit., pag 29; CONTRINO A., *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale*, cit., pag327 e ss; BELLUZZO L., *Tassazione dei beneficiari*, cit., pag 398.

potrebbero verificarsi in presenza di *“trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente.”*.

Il profilo così delineato dall'Agenzia delle Entrate non è condivisibile sotto molti aspetti. Dalla lettura dell'articolo 44 *g-sexies* si nota il riferimento all'articolo 73, comma 2, che disciplina i *trust* trasparenti, per questo motivo non si giustifica il riferimento dell'Agenzia delle Entrate ai *trust* esteri opachi. Inoltre, applicando il regime delineato nella circolare si finirebbe per tassare i beneficiari di *trust* opachi che però non hanno alcun diritto sul reddito conseguito. Invero, in tutte le ipotesi di *trust* opachi sia residenti che esteri, la tassazione avviene in capo al *trust* stesso e le somme successivamente devolute ai beneficiari non costituiscono reddito ma patrimonio e perciò assoggettabili all'imposta sulle successioni e donazioni ¹¹⁷.

Date le considerazioni sopra riportate, si può concludere che il regime delineato nella circolare sia applicabile solo per i *trust* esteri trasparenti con beneficiari individuati residenti in Italia, mentre resta inapplicabile in tutte le altre ipotesi.

Delineato il profilo impositivo riservato ai *trust* esteri con beneficiari residenti, si passa ora alle ipotesi di beneficiari esteri di *trust* residenti. La circolare prevede, dapprima che il reddito imputato ai beneficiari esteri di *trust* trasparenti residenti sia *“considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall'articolo 23, lettera b), del TUIR. Tale disposizione prevede, come noto, l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale “corrisposti” dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.”*. Prosegue poi affermando *“dal momento che la lettera g-sexies) sopra richiamata ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta lettera b), comma 1, dell'articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.”*.

¹¹⁷ CONTRINO A., *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale*, cit., pag 327-330; BELLUZZO L., *Tassazione dei beneficiari*, cit., pag 398-399; STEVANATO D., *“Stretta” dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust*, cit., pag 541-543; BASTIANELLI M., *Brevi note sulla disciplina dei trust*, cit., pag 138-139; Infine GENTA G., *L'attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di trust*, in *Rass. Trib.*, 2011, 4, pag 943 l'autore avanza l'ipotesi di un possibile errore: al posto di opachi in realtà il legislatore si voleva riferire ai *trust* trasparenti.

In altri termini, l'Agenzia delle Entrate considera l'articolo 44 lett *g-sexies* del TUIR una norma speciale e per questo motivo, ai fini della tassazione in esame, fa prevalere il criterio basato sull'imputazione al criterio della corresponsione previsto, invece, dall'articolo 23 lett b del TUIR¹¹⁸. Secondo il ragionamento posto in essere dall'Amministrazione finanziaria verrebbero tassati nel nostro Paese i redditi prodotti in Italia e imputati ai beneficiari esteri di *trust* residente, indipendentemente da dove siano prodotti attribuendo rilevanza alla soggettività del *trust*¹¹⁹.

Anche questa seconda impostazione non è esente da critiche se si conduce un'interpretazione letterale. Da un'analisi critica della circolare si evidenzia la differenza, sia terminologica che di significato, tra la corresponsione dei redditi, necessaria nell'articolo 23 lettera b del TUIR, e l'imputazione per trasparenza propria del *trust*. Le due fattispecie non possono considerarsi equivalenti dal momento che la prima si verifica in presenza di una effettiva erogazione del reddito. Questa divergenza lessicale viene risolta in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate invocando la specialità dell'articolo 44 *g-sexies* e facendo prevalere l'imputazione alla corresponsione. Con questa previsione l'Agenzia delle Entrate finisce per sostituirsi al legislatore fissando, in via interpretativa, un legame tra reddito e territorio tale da giustificare la tassazione. Nella parte conclusiva, l'Agenzia delle Entrate confonde le peculiarità delle norme attribuendo erroneamente all'articolo 44 lett *g-sexies* un profilo territorialità che non gli appartiene essendo una disposizione sull'imponibilità. Pertanto, dalle considerazioni sopra riportate, si determina l'impossibilità della tassazione dei beneficiari esteri sia al momento della produzione che al momento dell'imputazione mancando il collegamento territoriale¹²⁰.

Se invece si interpreta la norma in riferimento al contesto generale e con la finalità di intercettare distorsivi risparmi di imposta, si può accettare il profilo delineato dall'Agenzia delle Entrate. Secondo tale interpretazione, dopo aver constatato che almeno parte del reddito viene prodotto in Italia è possibile estendere la tassazione alla totalità attribuendo maggior rilevanza alla soggettività passiva del *trust* nonostante si stia parlando di trasparenza. Nel

¹¹⁸ A tal proposito si devono segnalare alcune perplessità. Secondo il criterio dell'imputazione sussiste già un diritto su quanto viene imputato, mentre per quanto attiene il *trust* questo diritto non c'è già in origine. A differenza dei soci di società trasparente, i beneficiari del *trust* non detengono alcun potere nella determinazione e nell'imputazione del reddito. Infatti tale aspetto è di competenza del *trustee* in ottemperanza delle disposizioni lasciategli dal disponente. Per un approfondimento di questi temi si rinvia a BORIA P., *Il principio di trasparenza nell'imposizione delle società di persone*, Milano, 1996; NUSSI MARIO, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, Padova, 1996.

¹¹⁹ Concorde con il pensiero dell'Agenzia delle Entrate risulta essere TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 103-104.

¹²⁰ CONTRINO A., *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale*, cit., pag 330-334.

l'accogliere questa tesi si accetta il cambio lessicale da "corrisposti" a "imputati" nell'articolo 23 del TUIR ¹²¹.

In conclusione, dopo aver esposto le diverse interpretazioni della disposizione evidenziandone limiti e incongruenze, non si può che auspicare un intervento legislativo chiarificatore, corretto terminologicamente ed equo, orientato ai principi del nostro ordinamento.

La tassazione del *trust* al momento istitutivo

La tassazione diretta non interessa esclusivamente i redditi conseguiti dal *trust* nel periodo d'imposta ma anche nel momento istitutivo, cioè quando avviene il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*.

Ai fini delle imposte dirette è opportuno distinguere in base al soggetto disponente, se imprenditore o persona fisica, e alla tipologia di beni trasferiti.

Nel caso di disponente come persona fisica, il trasferimento dei beni in *trust* non genera base imponibile né in capo al disponente, né al *trustee* o al *trust* stesso in quanto la costituzione del *trust fund* e il trasferimento della proprietà in capo al *trustee* avviene senza il riconoscimento di un corrispettivo o controvalore al disponente. Analogamente, il trasferimento non può essere assimilato ad un conferimento di capitale in una società dato che il disponente non riceve una partecipazione o un diritto analogo ¹²².

Nell'ipotesi di disponente imprenditore, il trasferimento dei beni in *trust* comporta la fuoriuscita degli stessi dall'impresa. Per questo motivo, in base alla natura del bene si registra un ricavo o una minusvalenza e/o plusvalenza. Nello specifico, il trasferimento di beni merce produce un maggior ricavo ai sensi dell'articolo 85 del TUIR, mentre beni strumentali o beni patrimoniali dell'azienda produrranno plusvalenze o minusvalenze come disciplinato dagli articoli 86 e 101 del TUIR. In ogni trasferimento, per determinare i ricavi ovvero le plusvalenze e minusvalenze, come parametro di riferimento si deve prendere il valore normale previsto dall'articolo 9, comma 3, del TUIR ¹²³.

¹²¹ Concordi con l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sono TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 103-104; VIAL E., op. cit., pag 112.

¹²² Sul punto si veda la circolare 48/E del 2007; CASALINI M., *Il regime impositivo in capo al disponente in ordine alle corrisposizioni di ricchezza al trust: le differenti ipotesi*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 154; ROSSO G., op. cit., pag 43.

¹²³ Sul punto si veda la circolare 48/E del 2007; CASALINI M., *Il regime impositivo in capo al disponente*, cit., pag 153; ROSSO G., op. cit., pag 42.

Infine, dal trasferimento in *trust* di un'azienda o un ramo d'azienda non sorge nessun reddito tassabile in capo al disponente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del TUIR a condizione che il trasferimento sia *mortis causa* o per atto gratuito. In tali circostanze non si genererà plusvalenza e il *trustee* assumerà l'azienda agli stessi valori fiscalmente rilevanti del dante causa ¹²⁴. L'Agenzia delle Entrate ha aggiunto: “*La ratio della norma consente di ritenere che, nel caso di trasferimento dell'azienda in trust, si conservi la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente*”.

¹²⁴ Così disposto dalla circolare 48/E del 2007; riporta l'argomento anche ROSSO G., op. cit., pag 43. Per un maggiore approfondimento si veda anche BEGHIN M., *Il trasferimento d'azienda “mortis causa” o per atto gratuito tra vecchie e nuove disposizioni*, in Corr. Trib., 2002, pag 2217-2222.

CAPITOLO III

IL TRUST E L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Sommario: 1. Il *trust* e l'imposta sul valore aggiunto. – 2. La reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni (Legge 286/2006). – 3. La posizione dell'Agenzia delle Entrate. – 4. L'analisi della Circolare n. 48/E del 2007 e della Circolare n. 3/E del 2008 permette di individuare la posizione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del *trust*. – 5. Problematiche e divergenze tra il pensiero dell'Amministrazione finanziaria e il pensiero della dottrina. – 6. L'estensione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche “*alla costituzione dei vincoli di destinazione*”. – 7. La critica all'anticipazione della tassazione già al momento costitutivo. – 8. Individuazione del momento impositivo alla devoluzione finale e la corretta individuazione dei beneficiari. – 9. L'utilizzo delle stesse modalità di tassazione senza alcuna distinzione. La necessità di precedere ad un'analisi della natura e delle ragioni sottostanti alla costituzione del *trust*. – 10. Le posizioni discordanti dei giudici della Corte di Cassazione.

Il *trust* e l'imposta sul valore aggiunto

Dall'analisi dei recenti interventi in materia di *trust*, si può affermare che il legislatore non abbia posto in essere una disciplina chiara, uniforme e completa. Infatti, il legislatore è intervenuto disciplinando la soggettività passiva ai fini Ires e reintroducendo l'imposta sulle successioni e donazioni, ampliandola anche ai vincoli di destinazione¹²⁵, ma nulla ha previsto per tutti gli altri tributi presenti nel nostro ordinamento.

In ambito comunitario, dall'articolo 9 della Direttiva n. 112/2006/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che considera “*«soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*”, sembra potersi attribuire la soggettività passiva al *trust*.

In ambito nazionale, la volontà del legislatore di attribuire la soggettività passiva al *trust* ai fini Ires viene considerata come un chiaro segnale per attribuire la soggettività passiva al *trust* anche per quanto attiene all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)¹²⁶. In ambito Iva, la

¹²⁵ Tale aspetto si affronterà nel proseguo del presente capitolo.

¹²⁶ DE RENZIS SONNINO N. L., *Il riconoscimento del trust nell'ambito dell'imposizione indiretta e l'eterogeneità*, cit., pag 246-247.

soggettivazione del *trust* può essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 nel passaggio in cui si riferisce alle “*cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole*”¹²⁷.

Per quanto stabilito dall'articolo 73 del TUIR si può affermare che “*quando l'attività del trustee, svolta per il conseguimento delle finalità del trust, si concretizza in attività commerciale, è il trust stesso che assume una autonoma soggettività passiva d'imposta*”¹²⁸.

Nel *trust* commerciale si possono individuare tre momenti in cui è possibile l'applicazione dell'Iva: la costituzione del *trust fund* nei casi si disponente imprenditore; le operazioni svolte durante la vita del *trust*; l'assegnazione ai beneficiari¹²⁹.

Per i trasferimenti di beni nel *trust fund* si devono distinguere due casi: il disponente che trasferisce i beni per finalità estranee all'attività e il disponente che trasferisce i beni per finalità di impresa. Nelle ipotesi di trasferimenti per finalità estranee all'impresa, riconducibili all'articolo 2, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, le operazioni sono soggette a Iva, ad eccezione di beni che rientrino in casi di esenzione o non imponibilità¹³⁰. Analogamente nei trasferimenti per finalità di impresa, le operazioni saranno assoggettate all'Iva secondo le ordinarie regole sull'imponibilità ed esenzioni. Inoltre, in entrambi i casi appena prospettati, qualora i beni trasferiti nel *trust fund* siano utilizzati nell'attività commerciale del *trust*, si ritiene che l'Iva potrà essere portata in detrazione dal *trust* stesso secondo le modalità e le tempistiche stabilite dagli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 633/72¹³¹.

L'imposta sul valore aggiunto è inoltre applicabile nelle operazioni svolte nell'espletamento dell'attività commerciale del *trust*. In merito si applicheranno le ordinarie regole disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 come una comune società commerciale. Normalmente si adotterà una liquidazione mensile per la determinazione del credito o debito d'imposta e il versamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Pertanto dovranno essere rispettati gli articoli da 7 a 10 relativamente alle operazioni non imponibili o esenti, gli articoli da 13 a 15 per la

¹²⁷ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 57-58.

¹²⁸ LAVAGGI M., *L'imposizione iva nei confronti del trust commerciale*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 306. Si precisa che nelle ipotesi in cui il *trustee* abbia una un'attività commerciale, sia in forma societaria sia individuale, tale attività resterà autonoma e separata da quella svolta per il *trust*.

¹²⁹ LAVAGGI M., *L'imposizione iva nei confronti del trust*, cit., pag 306.

¹³⁰ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 117; LAVAGGI M., *L'imposizione iva nei confronti del trust*, cit., pag 306.

¹³¹ LAVAGGI M., *L'imposizione iva nei confronti del trust*, cit., pag 306-307.

determinazione della base imponibile, l'articolo 16 per l'individuazione delle corrette aliquote e infine l'articolo 21 per il rispetto degli obblighi di fatturazione ¹³².

Infine, similmente a quanto avviene per i trasferimenti al *trust fund*, le operazioni di devoluzione ai beneficiari di un *trust* commerciale sono soggette all'imposta sul valore aggiunto dovuta dal *trust* ¹³³.

La reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni (Legge 286/2006)

Prima di analizzare le dinamiche del *trust* rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni, è opportuno ricordare, con un breve excursus storico, le vicende che hanno interessato tale imposta al fine di evidenziarne i cambiamenti nel corso dei decenni e di capire i possibili riscontri nel *trust*, dato che tutto il profilo impositivo ruota attorno all'interpretazione della nuova disposizione.

Nel recente passato la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni ha subito continui cambiamenti, da soppressioni a successive reintroduzioni. L'imposta sulle successioni e donazioni è stata introdotta dal D. Lgs. n. 346/1990 e successivamente con la Legge n. 383 del 2001 è stata abrogata. Dal momento dell'abrogazione era rimasta in vigore l'applicazione dell'imposta di registro ¹³⁴.

Pochi anni dopo, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta, con alcune novità, dal D.L. n. 262 del 2006 che è stato poi convertito in Legge n. 286/2006. In particolare la reintroduzione dell'imposta è avvenuta per mezzo dell'articolo 2 commi da 47 a 54 della L. n. 286/2006. L'articolo 47 dispone: *“E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”*. Come si può osservare la disposizione, per quanto non disciplinato dagli articoli da 47 a 54 rinvia al D. Lgs. n. 346/90, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni, al testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

¹³² Idem, pag 307.

¹³³ Idem, *ibidem*.

¹³⁴ STEVANATO D., *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in Corr. Trib., 2007, 3, pag 249.

Il legislatore ha modificato il testo originario dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 346 del 1990¹³⁵. Ora l'articolo 2, comma 47, della Legge n. 286 del 2006 riprende in parte il testo originario, richiamando “*i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione*” e omettendo però ogni riferimento alla successione. Allo stesso tempo l'espressione “*altra liberalità tra vivi*” è stata sostituita con la più generica “*a titolo gratuito*” ed è stata aggiunta una fattispecie che fino a prima non era stata considerata, ossia alla “*costituzione dei vincoli di destinazione*”. Così disponendo, il legislatore sembrerebbe aver allargato l'applicazione del tributo anche a fattispecie non caratterizzate da un animo liberale e che non determinino un arricchimento del destinatario¹³⁶. Nonostante l'ampliamento della fattispecie, la dottrina ha concluso che il presupposto d'imposta non è mutato, affermando che per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è sempre necessario un arricchimento patrimoniale del terzo soggetto, senza che costui sopporti uno sforzo¹³⁷. Si vedrà in seguito, nel corso del presente capitolo, gli effetti di tale cambiamento normativo.

I successivi articoli 48 e 49 della L. n. 286 del 2006 disciplinano rispettivamente: i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, prevedendo diverse aliquote e franchigie a seconda del grado di parentela con il *de cuius* o il donante. La diversa modulazione di franchigie e di aliquote in relazione al diverso grado di parentela rafforza il legame con il principio di capacità contributiva nella sua accezione di idoneità soggettiva per il pagamento del tributo¹³⁸.

Prima di procedere con l'analisi del pensiero dell'Agenzia delle Entrate in merito di tassazione indiretta del *trust* è opportuno conoscere il quadro completo delle disposizioni che regolano e delimitano il campo d'azione.

La prima legge da ricordare è la L. n. 286 del 2006 (con cui è stato convertito il D.L. n. 262/2006) con cui è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni ampliando

¹³⁵ Il vecchio articolo 1 comma 1, del D. Lgs. 346/1990 recitava: “*L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi*”.

¹³⁶ GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia.*, Padova, 2008, pag 121; ID, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rass. Trib.*, 2007, 2, pag 451.

¹³⁷ STEVANATO D., *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, pag 84. GAFFURI G., *Note riguardanti la novellata*, cit., pag 453; SAFIOTTI A., *L'atto di trasferimento dei beni al trust: termini di applicabilità della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 249-250.

¹³⁸ BEGHIN M., *Diritto tributario. Per l'università e per la preparazione alle professioni economico-giuridiche*, Lavis (TN), 2015, pag 768. Della stessa opinione è STEVANATO D., *Donazioni e liberalità indirette*, cit., pag 14 in cui l'autore afferma: “*Ciò che rileva, sotto quest'ultimo aspetto, è dunque una qualifica della liberalità in funzione di un profilo soggettivo e relazionale, ad ulteriore testimonianza che ciò che il legislatore ha inteso colpire, sia pure un po' maldestramente, non è il “bruto” trasferimento di beni o diritti conseguente all'atto liberale, bensì l'espansione prodottasi nella sfera patrimoniale del beneficiario, diversamente apprezzata in ragione dei legami esistenti tra tradens ed accipiens*”.

l'ambito impositivo, includendo anche la costituzione dei vincoli di destinazione. Si evidenzia che in sede di conversione il testo del decreto legge è stato parzialmente modificato. In particolare, per quanto interessa ai fini della presente tesi, l'articolo 6 del D.L. n. 262 del 2006 prevedeva che la costituzione dei vincoli di destinazione fosse assoggettata all'imposta di registro. Tale articolo in sede di conversione non è stato convertito. Infatti, la Legge n. 286/2006 prevede che alla costituzione dei vincoli di destinazione sia applicata l'imposta sulle successioni e donazioni ¹³⁹. Il secondo testo normativo è il TUS (D. Lgs. n. 346 del 1990) che disciplina l'imposta successioni e donazioni e a cui fa rinvio il decreto legge n. 262/2006. Successivamente si considera la Legge n. 296/2006 (la c.d. Finanziaria 2007) con cui sono state introdotte le franchigie e le aliquote; ed infine la più recente, la L. n. 112 del 2016 (la c.d. Legge dopo di noi) con cui è stata prevista la totale esenzione dall'imposta dei vincoli di destinazione a favore di beneficiari con disabilità gravi.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Analogamente a quanto evidenziato per l'Iva, nemmeno per le imposte sui trasferimenti non è stato previsto un chiaro ed esplicito riferimento al *trust*. Con l'emanazione del D.L. n. 262 del 2006, successivamente convertito in legge, il legislatore italiano si è limitato a reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni ed estenderla anche alla costituzione dei vincoli di destinazione. Per questo motivo, l'analisi del profilo impositivo per la tassazione indiretta del *trust* è stato principalmente affidato, in via interpretativa, a due circolari dell'Agenzia delle Entrate. Più precisamente si parla della circolare 48/E del 6 agosto 2007 e della circolare 3/E del 22 gennaio 2008.

Le diverse modalità di intervento non hanno di certo giovato allo sviluppo del *trust* nel nostro Paese. Anzi, tale diversità ha portato al proliferare di diverse interpretazioni e creando incertezza nel profilo da applicare. Si sono, di fatto, create due interpretazioni discordanti: da una parte l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria e dall'altra quella fornita dalla dottrina.

Nel proseguo si esporrà, dapprima il pensiero dell'Agenzia delle Entrate tramite l'analisi delle due circolari sopracitate, e successivamente si evidenzieranno i punti di criticità avanzati dalla dottrina.

¹³⁹ Come si legge nella Circolare 48/E del 2007. Sul punto anche FEDELE A., *Scelte legislative inadeguate determinano un conflitto interpretativo tra le sezioni della suprema corte*, in corso di pubblicazione in Rivista di Diritto Tributario; STEVANATO D., *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 250.

L'analisi della Circolare n. 48/E del 2007 e della Circolare n. 3/E del 2008 permette di individuare la posizione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del *trust*

L'Agenzia delle Entrate interviene per la prima volta in tema di *trust* emanando la circolare 48/E del 6 agosto 2007. In questa circolare l'Amministrazione Finanziaria affronta il tema nella sua totalità, affrontando dapprima le imposte dirette e successivamente quelle indirette. Successivamente, torna ad occuparsi dell'argomento con l'emanazione della circolare 3/E del 22 gennaio 2008, confermando in larga parte quanto già affermato nella precedente circolare e introducendo alcuni chiarimenti, in particolare per i *trust* autodichiarati.

Dall'analisi combinata delle due circolari si può tracciare il profilo impositivo riservato al *trust* dall'Agenzia delle Entrate.

Come già evidenziato in apertura di capitolo, con il D.L. n. 262 del 2006, successivamente convertito in L. n. 286/2006, il legislatore italiano ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni ampliandone l'applicazione anche “*ai vincoli di destinazione*”.

In primis, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito: “*Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos*”¹⁴⁰. Sul punto, nel corso della circolare 3/E, ha precisato che alla categoria vincoli di destinazione sono riconducibili “*i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi*”¹⁴¹ e tra gli esempi ha incluso anche la costituzione di un *trust*.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate specifica che i *trust* si differenziano dagli altri vincoli di destinazione in quanto la segregazione dei beni avviene sia nei confronti del patrimonio del disponente e sia in quello del *trustee*, costituendo così “*un patrimonio con una specifica autonomia giuridica*”¹⁴². Tale autonomia giuridica permette ai beni, costituenti il *trust fund*, di non essere aggredibili dai creditori personali del *trustee*; di non confondersi con il patrimonio personale e non rientrare nella massa ereditaria del *trustee*; di essere utilizzati solo per le finalità e gli scopi definiti dal *settlor* nell'atto istitutivo.

¹⁴⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁴¹ Agenzia delle Entrate, Circolare 3/E, Roma, 2008.

¹⁴² Agenzia delle Entrate, Circolare 3/E, Roma, 2008.

Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate attua una distinzione tra atto istitutivo e atto dispositivo. Per quanto concerne l’atto istituivo, l’Amministrazione Finanziaria ha disposto che se l’atto, redatto con forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, riporta solo la volontà di dar vita ad un *trust* ma non abbia contenuto patrimoniale, allora sarà tassato con imposta di registro in misura fissa come disposto dall’art 11 della tariffa riportata nel D.P.R. 131/1986¹⁴³.

Invece, l’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in *trust*, è assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni al momento della segregazione. Mentre per il successivo trasferimento finale dei beni ai beneficiari, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non si realizza un ulteriore presupposto, dato che l’imposta è già stata scontata al momento iniziale e cioè al momento della segregazione dei beni in *trust*. L’irrelevanza opera anche nei casi di modificazione del patrimonio rispetto all’origine, anche se si registra un aumento del patrimonio rispetto a quanto segregato inizialmente.¹⁴⁴

Tale impostazione sembra essere condivisa e ribadita nella successiva circolare 3/E del 2008 in cui l’Amministrazione finanziaria ritiene indispensabile una valutazione specifica di ogni caso, al fine di valutarne la corretta imposizione. La stessa Agenzia delle Entrate propone una distinzione tra: vincoli di destinazione non traslativi, soggetti all’imposta di registro in misura fissa e vincoli di destinazione traslativi, soggetti all’imposta successioni e donazioni. Salvo poi successivamente affermare: “*La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust*”¹⁴⁵. L’Amministrazione finanziaria prosegue stabilendo che anche il *trust* autodichiarato sia assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni, nonostante non si verifichi un formale effetto traslativo, dal momento che il disponente assume anche la posizione di *trustee*. L’Agenzia delle Entrate motiva la scelta impositiva riferendosi alla “*natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari*”¹⁴⁶.

¹⁴³ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁴⁴ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁴⁵ Agenzia delle Entrate, Circolare 3/E, Roma, 2008.

¹⁴⁶ Agenzia delle Entrate, Circolare 3/E, Roma, 2008.

Per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e delle franchigie, contenute nell'articolo 2, comma 49, della L. n. 286 del 2006¹⁴⁷, l'Agenzia delle Entrate afferma: *“Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale”*¹⁴⁸. Pertanto, per l'individuazione delle corrette aliquote e franchigie si deve guardare al grado di parentela con cui sono legati il disponente e beneficiario già al momento della costituzione del vincolo. Per i trust “di scopo” e nei casi in cui non è possibile stabilire il rapporto di parentela si deve applicare l'aliquota residuale dell'8%. Inoltre, ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 3 del testo unico imposta sulle successioni e donazioni, l'Agenzia delle entrate ha determinato l'esenzione dall'imposta di quei vincoli di destinazione che determinino il trasferimento di aziende, rami d'azienda o quote e azioni sociali¹⁴⁹.

Al fine dell'individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento, dopo aver richiamato l'articolo 5, comma 1, del TUS, l'Amministrazione finanziaria afferma: *“il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa”*¹⁵⁰.

In conclusione, le due circolari analizzate descrivono il quadro di riferimento e il pensiero dell'Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione da riservare ai trust. L'Amministrazione Finanziaria prevede che la tassazione avvenga secondo le disposizioni della L. n. 286 del 2006 (con cui è stato convertito il D.L. n. 262/2006) e del TUS. L'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è stata ampliata anche ai vincoli di destinazione. La tassazione avviene già al momento della costituzione del vincolo di destinazione e il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari risulta, invece, irrilevante ai fini della tassazione anche se

¹⁴⁷ *“Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; (20) (65) b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.”*

¹⁴⁸ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁴⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁵⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare 3/E, Roma, 2008.

si registrasse una variazione del patrimonio rispetto all'origine. In proposito, si nota la volontà di scindere il momento impositivo dal successivo trasferimento ai beneficiari. Il primo caratterizzato dalla costituzione del vincolo in favore ai beneficiari, il secondo rilevante solo come mera attribuzione materiale del primo e non rilevante ai fini tributari ¹⁵¹.

Per quanto riguarda le aliquote e le franchigie, si deve osservare il grado di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario, dato che il trasferimento dei beni al *trustee* deve essere considerato esclusivamente funzionale all'esecuzione del programma negoziale stabilito dal *settlor* ¹⁵². Inoltre, per la determinazione dell'aliquota e della franchigia sembra che il beneficiario non debba essere necessariamente individuato nominalmente, ma sia sufficiente l'individuazione del rapporto di parentela che lo lega al disponente ¹⁵³. Invece, nel caso di *trust* di scopo o nei casi di impossibilità a rintracciare il legame di parentela tra i due soggetti si deve procedere con l'applicazione dell'aliquota residuale dell'8%. A tal proposito si evidenzia che la Legge n. 112 del 2016 ha introdotto alcune novità in merito alle franchigie. In particolare l'articolo 6 ¹⁵⁴ della citata legge disciplina la totale esenzione dall'imposta sulle

¹⁵¹ LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in Corr. Trib., 2007, 34, pag 2789.

¹⁵² Sul punto anche LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate*, cit., pag 2788.

¹⁵³ Sul punto è concorde anche LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate*, cit., pag 2789

¹⁵⁴ “1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.” Al terzo comma il legislatore elenca le condizioni per poter usufruire dell'esenzione “3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

successioni e donazioni per i *trust* o vincoli di destinazione a favore di beneficiari con disabilità gravi riconosciute dalla L. n. 104 del 1992.

Infine si devono segnalare alcune criticità che emergono dalla lettura delle due circolari emanate dell'Agenzia delle Entrate.

In primis, dall'analisi della posizione dell'Amministrazione finanziaria si deve constatare come non siano stati considerati i *trust* discrezionali, cioè quei *trust* in cui i beneficiari non siano noti e individuati già dall'atto istitutivo. Nell'ipotesi delineata larga parte della dottrina ritiene che la tassazione dovrà necessariamente attendere fintantoché i beneficiari non siano definiti ¹⁵⁵.

In secondo luogo, genera alcune perplessità la scelta dell'Agenzia delle Entrate di non considerare le diverse finalità perseguite da un *trust*. Il passaggio secondo cui: “*La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust*”, sembra essere estendibile anche ai *trust* onerosi in maniera del tutto fuorviante, dato che mal si concilierebbero con l'imposta sulle successioni e donazioni ¹⁵⁶.

Problematiche e divergenze tra il pensiero dell'Amministrazione finanziaria e il pensiero della dottrina

L'impostazione delineata dall'Agenzia delle Entrate ha suscitato parecchio malcontento in dottrina, tale da dividerla tra chi a favore e chi contrario.

Le principali divergenze riguardano l'ampliamento dell'ambito impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni e il relativo presupposto, l'individuazione del momento impositivo

f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

¹⁵⁵ Si veda LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate*, cit., pag 2789.

¹⁵⁶ FRANSONI G., *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, 8, pag 650.

con l'anticipazione della tassazione al momento costitutivo, la difficoltà ad individuare i reali beneficiari finali e di individuare le corrette aliquote e franchigie da applicare.

L'interpretazione delineata dalle circolari è stata contrastata, non solo dalla dottrina, ma anche della giurisprudenza¹⁵⁷. A più riprese la giurisprudenza si è pronunciata appoggiando la visione della dottrina. Si possono riscontrare due filoni di sentenze: il primo incentrato sulla scelta argomentativa del momento impositivo e dell'individuazione dei beneficiari, il secondo focalizzato sulla determinazione della natura del *trust* e sulla estraneità del *trust* oneroso nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il motivo che sta alla base della divergenza tra la visione dell'Amministrazione finanziaria e quella, generalmente contraria, condivisa da buona parte della dottrina e giurisprudenza è il legame che intercorre tra la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni e la costituzione di vincoli di destinazione nella particolare forma del *trust*. Più precisamente il fulcro della diatriba sta nelle vicende che si susseguono dalla costituzione del fondo in *trust* e l'attribuzione ai beneficiari, se si registri un arricchimento e, se sì, quando e a favore di chi¹⁵⁸.

Un aspetto che ha sicuramente accentuato l'incertezza e il proliferare di interpretazioni è la diversità normativa che intercorre tra le disposizioni in materia di imposte sul reddito e quelle sulle imposte sui trasferimenti. Mentre nelle imposte dirette il legislatore nomina direttamente il *trust*, nelle imposte indirette utilizza l'espressione "vincoli di destinazione" a cui il *trust* è stato assimilato solo attraverso le successive circolari dell'Agenzia delle Entrate, sancendo così l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni¹⁵⁹.

L'estensione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche "alla costituzione dei vincoli di destinazione"

Il primo aspetto, che ha generato dissenso e perplessità diffusi nella dottrina maggioritaria, è stata la scelta normativa di reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni e di applicarla anche alla costituzione dei vincoli di destinazione.

¹⁵⁷ La stessa divisione la evidenzia anche CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, GT- Riv. Giur. Trib., 2013, 5, pag 431.

¹⁵⁸ STEVANATO D., *Per l'applicazione dell'imposta è sempre necessario un arricchimento ricevuto per spirito di liberalità*, in *I "trusts" e la capacità economica colpita dal tributo successorio.*, di POLI A., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2009, 3, pag 337; FARINA V., *Rilevanza dell'atto di destinazione nel trust con riguardo alle imposte sulle successioni e donazioni. Profili civilistici e fiscali*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag 486.

¹⁵⁹ La mancanza di un riferimento diretto al *trust* nella disposizione di legge la evidenzia anche DE RENZIS SONNINO N., *L'imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Corr. Trib.*, 2009, 25, pag 2032.

L'articolo 2 comma 47 della L. n. 286/2006 recita così: *“E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”*.

La nuova disposizione evidenzia alcuni problemi di interpretazione e di individuazione del corretto presupposto impositivo. Come già accennato in precedenza, il legislatore ha apportato delle modifiche rispetto al testo originario del TUS ante abrogazione.

Innanzitutto nel nuovo articolo si fa riferimento solo ai *“trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito”*. Come si può osservare è stato tolto il riferimento alle successioni e, ciò che in precedenza era definito *“liberalità”*, è mutato nel concetto più ampio di atti *“a titolo gratuito”*. Quest'ultimo cambiamento lessicale, porta a supporre che il legislatore abbia voluto attrarre a tassazione anche atti che in precedenza restavano esclusi data la mancanza di intento munifico e di vantaggio economico¹⁶⁰. Un ulteriore ampliamento è avvenuto con la previsione di applicare l'imposta anche alla costituzione di vincoli di destinazione. Proprio la costituzione dei vincoli di destinazione non può essere sempre e di per sé considerato presupposto per l'applicazione di un'imposta che considera i trasferimenti di ricchezza, com'è l'imposta successioni e donazioni¹⁶¹.

¹⁶⁰ GAFFURI G., *Note riguardanti la novellata*, cit., pag 451. Manifesta qualche perplessità sul cambiamento lessicale e sulla limitata chiarezza della disposizione anche FRANSONI G., *Allargata imponibilità dei vincoli*, cit., pag 646 e ss l'autore afferma: *“Invero, la nuova formulazione dell'oggetto dell'imposta – individuato “nei trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e nella costituzione di vincoli di destinazione” (art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) – pone, forse, alcuni problemi in più rispetto alla precedente formulazione dell'art. 1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ai fini del suo ordinamento con il presupposto come sopra individuato”*. Le perplessità sull'accettare un'interpretazione così ampia non sono del tutto condivise da VARESANI M., *Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in Riv. Dir. Trib., 2007, pag 681 in cui propone un'interpretazione più limitata e afferma: *“Ed allora la lettura coordinata delle norme che pare più ragionevole è quella di leggere la nuova imposta di successione e donazione nell'angolo visuale (con la lente prospettiva) delle disposizioni del D. Lgs. n. 346/1990 e quindi nel concreto, per quanto qui interessa, limitare il presupposto impositivo agli atti gratuiti stipulati per spirito liberale, ma non a quelli completamente privi di animus donandi in cui il disponente ha un interesse patrimoniale nell'attribuzione (atti gratuiti, ma non liberali), che nell'opinione prevalente, erano alieni al disposto del D. Lgs. n. 346/1990”*.

¹⁶¹ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 138. Osservazioni sulla non adeguatezza dell'espressione *“vincoli di destinazione”* sono avanzate anche da COVINO E. BARBONE L., *L'innovativa interpretazione dell'agenzia in tema di imposizione indiretta e trust*, in Dialoghi Dir. Trib., 2007, pag 1191. Gli autori affermano: *“Si è perciò usato il presupposto del vincolo di destinazione per tassare, con l'imposta sulle successioni e donazioni, anche atti che non hanno natura liberale. Si ribadisce quindi che l'espressione “vincolo di destinazione” è di per sé inadatta a definire l'atto di conferimento in trust. Per accordare il pensiero dell'Agenzia con la lettera della norma, occorre operare una interpretazione sistematica della disposizione, volta a ricomprendere in essa anche la tassazione dei trasferimenti in trust, intesi come passaggi di beni; a questo punto si deve intendere il concetto*

Dopo la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni la dottrina si è a lungo interrogata sul reale presupposto impositivo e se il cambiamento normativo lo avesse modificato. Constatato che per il nuovo tributo non è più rilevante la liberalità e l' *animus donandi* ¹⁶², la dottrina si è chiesta quale fosse il carattere comune a tutte le fattispecie menzionate nel nuovo comma 47 che potesse evidenziare la capacità contributiva e giustificare l'applicazione dell'imposta. Il carattere comune è stato individuato nell'accrescimento patrimoniale in capo al beneficiario del trasferimento, senza che costui sopportasse alcuno sforzo.

La successione, la donazione e l'atto gratuito presentano un'identità di contenuto. In particolare nella successione a causa di morte viene rilevato il vantaggio economico dell'erede, nella donazione si evidenzia l'arricchimento del donatario e, infine, nell'atto gratuito si rileva il vantaggio economico per il destinatario ¹⁶³.

Secondo il profilo tributario si può affermare che le fattispecie sono accomunate da un elemento di ordine economico, l'incremento patrimoniale, ma che presenta sempre una rilevanza giuridica. Pertanto il presupposto del tributo che, in una prima analisi potrebbe essere individuato nel trasferimento, con uno studio più attento si individua, invece, nel aumento patrimoniale in capo al terzo, che ha origine da alcuni eventi tipici ¹⁶⁴.

In altri termini il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni si deve ricercare "*non già nel trasferimento patrimoniale oggettivamente considerato, quanto nell'effetto prodotto da tale trasferimento nella sfera patrimoniale del beneficiario*" ¹⁶⁵.

Questa soluzione è confermata dalla previsione di aliquote e franchigie differenziate in relazione al rapporto di parentela che intercorre tra beneficiario e disponente. Pertanto la capacità contributiva non si esprime solo come ampliamento della disponibilità patrimoniale del beneficiario, ma viene anche modulata in ragione della parentela ¹⁶⁶.

di "vincolo di destinazione" come "trasferimento di beni e contestuale costituzione di un vincolo di destinazione"

¹⁶² CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 431

¹⁶³ GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni*, cit., pag 124

¹⁶⁴ GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni*, cit., pag 125; ID, *Note riguardanti la novellata imposta*, cit., pag 454.

¹⁶⁵ STEVANATO D., *Donazioni e liberalità indirette*, cit., pag 86. L'autore poi continua affermando: "*Sembrirebbe allora più appagante, se si accoglie questa ratio giustificatrice del prelievo, considerare come oggetto della liberalità, da assoggettare a tassazione, quanto ricevuto dall' accipiens (arricchimento del beneficiario), e non quanto trasferito dal tradens (impoverimento del donante)*".

¹⁶⁶ CONTRINO A., *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in Riv. Dir.trib., 2007, 1, pag 531-532.

Quanto appena descritto non sempre avviene nei vincoli di destinazione, confermando le perplessità della dottrina nell'ampliamento anche a questa fattispecie dell'imposta sulle successioni e donazioni. Infatti, la costituzione dei vincoli di destinazione non sempre determina un effetto traslativo e un reale arricchimento¹⁶⁷. Il vincolo di destinazione può essere visto come un atto neutro che non determina un effetto traslativo. Questo istituto crea dei vincoli su una parte di patrimonio del soggetto, in funzione di una specializzazione della responsabilità patrimoniale, ma non si ritiene sufficiente per motivare la tassazione; risulta difficile intravedere una manifestazione di capacità economica senza che si verifichi un effetto traslativo e che si determini un arricchimento nella sfera patrimoniale altrui¹⁶⁸. La dottrina è giunta a concludere che l'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni è possibile anche ai vincoli di destinazione qualora si determini un arricchimento patrimoniale stabile e misurabile del soggetto beneficiario¹⁶⁹.

Dalla lettura della disciplina delineata con l'emanazione della L. n. 286/2006, la dottrina evidenzia come si percepisca la volontà del legislatore di voler tassare anche la figura del *trust* e i suoi trasferimenti, però il testo non brilla di chiarezza e ha la migliore forma auspicabile. Si ritiene ingiustificata la tassazione secondo l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti dei beni al *trustee* perché non si determina un incremento patrimoniale, visto che i beni ottenuti dal *trustee* non si confondono con il suo patrimonio personale e perché il *trustee* non può rientrare nella categoria di beneficiari della liberalità dato che ricopre un ruolo di amministratore del patrimonio¹⁷⁰.

La divergenza tra il pensiero dell'Amministrazione finanziaria e della dottrina trae origine dal fatto che la seconda si è interrogata sul presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, alla luce dell'ampliamento dell'ambito impositivo racchiudendo anche i vincoli di destinazione; mentre l'Amministrazione finanziaria, come si vedrà meglio anche con l'analisi delle principali pronunce dei giudici delle corti tributarie provinciali e regionali, ha svolto un'interpretazione limitandosi al dato letterale della normativa, applicando l'imposta ad ogni

¹⁶⁷ Idem, *ivi*, pag 534.

¹⁶⁸ STEVANATO D., *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 251.

¹⁶⁹ GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni*, cit., pag 166 e 477. L'autore afferma: "(...) il vincolo di destinazione assume rilievo nell'ambito dell'imposta neo istituita, se determina una prospettiva, giuridicamente inequivoca e suscettibile di tutela, di un vantaggio patrimoniale tangibile in favore del soggetto beneficiario (...)"; TASSANI T. *I trusts nel sistema*, cit., pag 138; CONTRINO A., *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione*, cit., pag 535.

¹⁷⁰ STEVANATO D., *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 252. L'autore sottolinea anche come la normativa sia incompleta, dato che mancano le indicazioni ai soggetti passivi per gli atti a titolo gratuito e per la costituzione di vincoli di destinazione. Nel D.Lgs. n. 346/1990 si fa riferimento solo ad eredi e beneficiari di una liberalità. ID, *Donazioni e liberalità*, cit., pag 170.

vincolo di destinazione già dal momento della costituzione. Questa impostazione ha creato ulteriori difformità di pensiero che verranno analizzate di seguito.

La critica all'anticipazione della tassazione già al momento costitutivo

Un secondo aspetto che ha generato diverse perplessità nella dottrina è stata la decisione di anticipare la tassazione al momento della costituzione di un *trust*. Non è sembrata sufficiente la motivazione avanzata dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui un *trust* è “*un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria*”¹⁷¹ e che “*l'unicità della causa fa sì che l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione dei vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio (...)*”¹⁷².

L'anticipazione della tassazione genera molti dubbi e perplessità in merito all'identificazione dei beneficiari e di quanto da loro dovuto¹⁷³.

La previsione della tassazione anticipata delineata dall'Agenzia delle Entrate, sembra essere giustificata da scopi di cautela fiscale e di garanzia di una stabilità di gettito. Infatti nel timore che la tassazione possa rimanere congelata per molti anni, data la lunga durata dei *trust*, l'Amministrazione finanziaria ha preferito applicare l'imposta subito accontentandosi anche di un introito minore. Chiedendo il pagamento dell'imposta al momento istitutivo, infatti, non si tiene conto di possibili incrementi patrimoniali che si possono registrare durante la vita del *trust* e che potrebbero portare ad una pretesa maggiore ma incerta in termini di tempo¹⁷⁴. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha poi sancito l'irrilevanza tributaria di eventuali accrescimenti patrimoniali rispetto a quanto stanziato in origine.

Inoltre, prevedere la tassazione solamente sullo *stock* patrimoniale iniziale e non anche sul possibile incremento frutto della gestione del *trustee*, si pone in contrasto con il principio della capacità contributiva che sta alla base dell'imposta sulle successioni e donazioni, inteso come incremento patrimoniale ricevuto dal beneficiario. La posizione dell'Agenzia delle Entrate viola due aspetti del principio così delineato: *in primis*, perché pone a tassazione lo

¹⁷¹ Agenzia delle entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁷² Agenzia delle entrate, Circolare 3/E, Roma, 2008.

¹⁷³ COVINO E., BARBONE L., *L'innovativa interpretazione dell'agenzia*, cit., pag 1994.

¹⁷⁴ Sul tema di veda SEMINO G., *Certezze e aspetti critici nella fiscalità del trust alla luce delle recenti novità legislative*, in *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte.*, di SEMINO G., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2008, 2, pag 108-109. L'autore afferma: “*Più che ricercare una coerenza sistematica paiono essere prevalsi motivi di cautela fiscale legati al timore di vedere bloccata per decenni la circolazione (e quindi la tassazione) dei beni segregati in trust. Di qui la necessità di far pagare da subito (e “solo”) un “biglietto di ingresso”. (...) Da queste differenti spinte sembra quindi essere prevalsa nell'Agenzia la logica “dei pochi maledetti e subito” a scapito delle simmetrie del tributo successorio e del principio di capacità contributiva*”.

stock iniziale e non il reale e successivo patrimonio ricavato dal beneficiario, in secondo luogo perché, anticipando al momento costitutivo, non aspetta il vero momento in cui si produce il reale arricchimento del beneficiario ¹⁷⁵.

Individuazione del momento impositivo alla devoluzione finale e la corretta individuazione dei beneficiari

L'anticipazione della tassazione è strettamente legata ad un altro motivo di dissenso della dottrina: l'individuazione del momento impositivo.

La dottrina ritiene, in disaccordo con il pensiero dell'Agenzia delle Entrate, che il corretto momento impositivo sia alla fine della vita del *trust* quando avviene la devoluzione ai beneficiari finali.

Una prima giustificazione alla soluzione avanzata dalla dottrina si trova nell'analisi del presupposto dell'imposta successioni e donazioni. Come già accennato in precedenza, l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce l'arricchimento patrimoniale di un soggetto senza che costui abbia sopportato alcuno sforzo. Nelle vicende che interessano il *trust*, il presupposto impositivo, come appena delineato, è possibile individuarlo esclusivamente nella devoluzione finale dei beni operata dal *trustee* nei confronti dei beneficiari finali. Infatti, solo questa devoluzione determina il reale arricchimento conseguito dai beneficiari finali ¹⁷⁶.

Una seconda giustificazione a questa affermazione è racchiusa nell'articolo 2 comma 49 della L. n. 286/2006 in cui si fa espresso riferimento alle attribuzioni a favore di determinati soggetti per cui sono identificate le diverse aliquote e franchigie. È proprio questo passaggio a far capire come, l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione o l'atto costitutivo di *trust*, non siano sufficienti per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Anzi, per

¹⁷⁵ STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, in *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte.*, di SEMINO G., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2008, 2, pag 101. Alla stessa conclusione giunge TASSANI T., *I trust: trattamento tributario*, in I quaderni della Fondazione del notariato (contributo disponibile in <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=15/1504&mn=3>), in cui l'autore afferma: "In questa prospettiva [dell'applicazione dell'imposta successioni e donazioni all'arricchimento ricevuto dal beneficiario che diventa anche parametro per quantificare l'imposta], non pare soddisfacente, in termini di coerenza logica del tributo (che rappresenta un corollario del principio della capacità contributiva), una interpretazione che giunga ad affermare la tassazione in funzione di un futuro vantaggio patrimoniale, parametrando l'imposta al valore del bene segregato, quando la ricchezza successivamente trasferita non coincida con quest'ultimo." ID., *I trust nel sistema fiscale italiano*, cit., pag 144 in cui l'autore afferma: "(...) non sembra sistematicamente corretto collegare la tassazione della vicenda negoziale al momento e sulla base del valore del trasferimento attuato con negozio dispositivo, visto che la ricchezza trasferita al beneficiario sarà altra, in termini sia quantitativi sia qualitativi oltre che dal punto di vista temporale".

¹⁷⁶ TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., pag 142-143.

poter essere assoggettato all'imposta si deve verificare lo spossamento patrimoniale e realizzare una reale attribuzione dei beni ad un beneficiario ¹⁷⁷.

La tassazione al momento della devoluzione finale del patrimonio prospetta, poi, una migliore identificazione dei beneficiari e di conseguenza una migliore applicazione di aliquote e franchigie. Al contrario, affermare la tassazione al momento costitutivo, potrebbe far sorgere problematiche legate alla capacità contributiva, dato che il beneficiario pagherebbe un'imposta calcolata su un accrescimento patrimoniale futuro, incerto e su *quantum* che potrebbe variare lungo la vita del *trust* ¹⁷⁸.

Allo stesso modo la dottrina non condivide la scelta operata dall'Agenzia delle Entrate, di ritenere il *trust* come soggetto passivo. Non tanto per l'impossibilità del *trust* di assumere soggettività passiva, quanto, piuttosto, per incongruenze con la capacità contributiva alla base dell'imposta sulle successioni e donazioni. Capacità contributiva che può essere attribuita esclusivamente al beneficiario finale quale unico soggetto che riceve l'arricchimento e manifesta l'idoneità al pagamento del tributo ¹⁷⁹.

Le difficoltà maggiori si incontrano principalmente nei *trust* in cui viene accordata ampia discrezionalità al *trustee* o quelli condizionati al verificarsi di eventi o fatti futuri.

La tassazione al momento della costituzione del *trust*, come prospettato dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere condivisibile solo nei *trust* con beneficiari con posizioni quesite, già nell'atto dispositivo ¹⁸⁰. Mentre in tutti i casi di *trust* c.d. discrezionali, in cui la posizione del beneficiario verrà delineata successivamente, dal *trustee* o dal disponente stesso, oppure ci sia una condizione sospensiva, si ritiene che la tassazione debba essere postergata oltre che al momento del reale arricchimento anche all'individuazione del reale beneficiario ¹⁸¹.

¹⁷⁷ STEVANATO D., *Per l'applicazione dell'imposta è sempre necessario un arricchimento ricevuto per spirito di liberalità*, in *I "trusts" e la capacità economica colpita dal tributo successorio.*, di POLI A., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2009, 3, pag 337 in cui afferma: "Il dato normativo depone però a mio avviso a favore dell'altra tesi, ovvero la postergazione dell'imposta al momento in cui vi sarà l'effettiva individuazione dei beneficiari, ed in cui agli stessi sarà devoluto il patrimonio segregato".

¹⁷⁸ Sul punto si vedano TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., pag 145-146; STEVANATO D., *Per l'applicazione dell'imposta è sempre necessario un arricchimento ricevuto per spirito di liberalità*, cit., pag 337-338.

¹⁷⁹ Sul tema si veda TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano.*, cit., pag 146.

¹⁸⁰ SEMINO G., *Certezze e aspetti critici nella fiscalità del trust alla luce delle recenti novità legislative*, cit., pag 108. Per il significato dell'espressione utilizzata "beneficiari con posizioni quesite" si rinvia a LUPOI M., *Istituzioni del diritto del trust.*, cit., pag 125-127.

¹⁸¹ SEMINO G., *Certezze e aspetti critici nella fiscalità del trust alla luce delle recenti novità legislative*, cit., pag 108. Alla stessa conclusione arriva anche CONTRINO A., *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione*, cit., pag 543-544 in cui afferma: "I negozi finali di attribuzione dei beni ai beneficiari prescelti – determinando, invece, il loro materiale e definitivo arricchimento – rendono effettiva e attuale la capacità contributiva colpita dall'imposta sulle donazioni, che può, pertanto, essere prelevata facendo assumere loro la

Nelle ipotesi appena delineate, i beneficiari sono solo determinabili ma non determinati e detengono una semplice aspettativa giuridica di ricevere i beni segregati in *trust*. Per questo motivo, la tassazione dovrà essere posticipata poiché si ritiene incompleta la fattispecie impositiva dato che i beneficiari non sono definiti ¹⁸².

Un'altra categoria da evidenziare è il *trust* di scopo, il cui patrimonio generalmente è segregato per il perseguimento di finalità altruistiche o ricreative, ma che non prevedono l'arricchimento monetario di un terzo soggetto. Per l'Agenzia delle Entrate la tipologia in esame deve scontare la tassazione con aliquota più gravosa, vista l'impossibilità di rintracciare un grado di parentela tra disponente e beneficiari. Anche in questo caso non si ritiene corretta la tassazione all'atto segregativo perché non si verifica nessuna manifestazione di ricchezza né attuale né futura ¹⁸³.

Racchiudendo quanto fin qui esposto, *“sembra quindi possibile parlare di fattispecie impositiva a formazione progressiva, che si compone di diversi atti giuridici realizzati in momenti diversi e che si perfeziona con l'attribuzione “finale”, a favore del soggetto passivo del tributo. L'attribuzione finale determina il momento in cui la complessa fattispecie risulta idonea a esprimere la capacità contributiva colpita dal tributo, a individuare il soggetto passivo e a determinare il parametro di commisurazione del tributo”* ¹⁸⁴.

Gli aspetti appena esposti sono più volte approdati in giudizi dinanzi ad alcune Commissioni tributarie provinciali e regionali. La sentenza n. 30, del 12 febbraio 2009, della Comm. Trib.

veste di soggetti passivi. E il tributo dovuto può essere correttamente computato applicando l'aliquota prevista in ragione del rapporto di parentela esistente con il disponente, che è colui che ha posto in essere l'atto di destinazione, mentre le attribuzioni finali del trustee a favore dei beneficiari selezionati si configurano come mera attuazione di tale destinazione”.

¹⁸² LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità*, cit., pag 2789. Un'altra possibilità per postergare la tassazione viene evidenziata da TASSANI T., *I trust: trattamento tributario*, in I quaderni della Fondazione del notariato, che afferma la possibilità di richiamare l'art 58 comma 2 del D.Lgs n. 346/1990 assimilando la mancanza di beneficiari individuati con la condizione sospensiva. Inoltre nel caso di *trust* discrezionali e difficoltà di individuazione dei beneficiari si veda anche COVINO E., BARBONE L., *L'innovativa interpretazione dell'Agenzia in tema di imposizione indiretta*, cit., pag 1195 e ss in cui delineano due soluzioni una “*pro fisco*” immaginando di applicare l'imposta più gravosa nei casi in cui non sia possibile individuare il beneficiario. Gli autori si interrogano anche sul caso in cui, dopo aver applicato questa soluzione, risultassero dei beneficiari che potevano usufruire delle agevolazioni stabilendo che si possono richiamare gli articoli 27 e 43 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 relativi alla condizione sospensiva e applicare al *trust* solo l'imposta di registro in misura fissa. La seconda soluzione prospettata dagli autori è invece “*pro contribuente*” e rinvia la tassazione al momento dell'effettiva individuazione dei beneficiari stabilendo che fino a quel momento la fattispecie non può considerarsi completa proprio per la mancanza dei beneficiari definiti. Una simile soluzione è prospettata anche da POLI A., *Le prime bocciature giurisprudenziali alla tesi dell'Agenzia delle entrate sulla rilevanza del “trust” ai fini del tributo successorio*, in I “*trusts*” e la capacità economica colpita dal tributo, di POLI A., STEVANATO D., in Dialoghi, 2009, 3, pag 334-335.

¹⁸³ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit. pag 147.

¹⁸⁴ TASSANI T., *I trusts nel sistema*, cit., pag 153.

Provinciale di Firenze¹⁸⁵, sezione VIII ha sancito con maggior fermezza e migliore argomentazione che il corretto momento impositivo si identifica nella devoluzione finale ai beneficiari. La sentenza in esame ha per oggetto un *trust* liberale istituito con il conferimento di alcuni beni immobiliari per cui erano state corrisposte l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni con aliquota del 6% al momento della costituzione del *trust*. I giudici toscani hanno accolto l'impostazione delineata dal contribuente appoggiando la scelta di individuare nell'assegnazione ai beneficiari finali il momento che giustifica la tassazione. La Commissione ha richiamato l'articolo 2 comma 49 e da qui hanno stabilito: *"l'interpretazione corretta della norma non può essere che quella secondo cui l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo" e che l'oggetto dell'imposta sia l'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione, quindi del suo effettivo arricchimento"*. Inoltre la Commissione ha proseguito: *"i beneficiari son esclusivamente titolari di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva; sono quindi titolari di una posizione giuridica che si potrebbe anche definire "incontrovertibile" ma che comunque non consente loro, al momento dell'istituzione del trust, di ottenere i beni e quindi in capo ad essi non si manifesta alcun arricchimento tassabile"*. Infine i giudici prevedono: *"l'applicazione delle imposte, in misura fissa che va anticipata già al momento della istituzione(...) [e che] solo successivamente e coerentemente con la ricostruzione civilistica dell'istituto, quando il trustee, realizzato il programma predisposto dal disponente nell'atto istituito, attribuirà il trust fund ai beneficiari sarà integrato il presupposto impositivo; al momento in cui si verificherà la condizione, pertanto scatterà a carico del beneficiario, sempre che il diritto di ottenere i beni sia "incontrovertibile", perché nulla esclude che il beneficiario rinunci al beneficio stesso, in applicazione del principio generale secondo cui la sfera giuridica dei terzi non può essere modificata senza il loro consenso"*. Nel corso del ragionamento logico, la Commissione definisce che l'atto con cui si attribuiscono i beni al *trustee* è un documento strumentale, in quanto gli consente di eseguire il programma delineato dal *settlor*, e neutro. Da ultimo, i

¹⁸⁵ Un'analisi viene proposta da ZAGA' S., *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta successioni e donazioni*, in Dir. Prat. trib., 2010, 5, pag 1075-1081; CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 436; ID, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative*, in Dir. Prat. Trib., 2015, 4, pag 716; POLI A., *Le prime bocciature giurisprudenziali alla tesi dell'Agenzia delle entrate sulla rilevanza del "trust" ai fini del tributo successorio*, cit., pag 334-335; STEVANATO D., *Per l'applicazione dell'imposta è sempre necessario un arricchimento ricevuto per spirito di liberalità*, cit., pag 337; DE RENZIS SONNINO N. L., *L'imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti*, cit., pag 2032.

giudici fiorentini qualificano le circolari dei meri pareri di parte, confutando così le osservazioni avanzate dall'Amministrazione finanziaria che richiamavano costantemente le due circolari emanate.

La sentenza appena descritta è una delle più importanti, perché affronta ogni punto di divergenza tra il pensiero dell'Amministrazione finanziaria e della dottrina. La pronuncia sancisce l'atto finale di assegnazione del *trust fund* ai beneficiari come unico momento di effettivo arricchimento. Un secondo aspetto confermato è il carattere neutrale e preordinato al raggiungimento degli obiettivi posti dal *settlor* dell'atto di attribuzione dei beni al *trustee*.

La sentenza di Firenze non è l'unica, una seconda pronuncia è la sentenza n. 481, del 11 giugno 2009, della Comm. Trib. Provinciale di Caserta¹⁸⁶, sezione XV. Anche in questa controversia i giudici sottolineano come solo “*quando il trustee realizzerà il programma predisposto dal disponente e cederà il trust fund a terzi, solo in quel momento dovrà essere integrato il presupposto impositivo.*”. La commissione specifica anche che le circolari sono dei “*meri pareri di parte e, quindi, non costituenti di fonti di diritto*”.

Un'ulteriore pronuncia è la sentenza n. 120, del 30 ottobre 2009, della Comm. Trib. Provinciale di Bologna¹⁸⁷, sezione II. I giudici ribadiscono la regola in precedenza evidenziata, per cui la tassazione secondo l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari in cui si genera il loro arricchimento. Inoltre, per la controversia sottoposta al suo giudizio, la Commissione evidenzia che lo scopo del *trust* è la previsione di una garanzia reciproca e non presenta perciò un intento liberale e non si è generato arricchimento né effettivo né potenziale in capo ai disponenti o al *trustee*. Per queste motivazioni, i giudici concludono sancendo l'estraneità del *trust* dall'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

¹⁸⁶ Un'analisi della sentenza viene proposta da ZAGA' S., *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta successioni*, cit., pag 1071-1073; CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 436.

¹⁸⁷ Un'analisi della sentenza la propone ZAGA' S., *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta successioni*, cit., pag 1067-1071; CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 436.

L'utilizzo delle stesse modalità di tassazione senza alcuna distinzione. La necessità di precedere ad un'analisi della natura e delle ragioni sottostanti alla costituzione del *trust*

Un altro aspetto che la dottrina non condivide del profilo impositivo delineato dall'Agenzia delle Entrate è l'applicazione di una tassazione in modo indiscriminato, senza operare nessuna distinzione tra le differenti tipologie di *trust* evidenziate nella pratica. La linea adottata dall'Amministrazione finanziaria, utilizzando lo stesso schema impositivo sia ai *trust* liberali che ai *trust* istituiti per altri scopi, sembra non considerare il polimorfismo del *trust* ¹⁸⁸.

Considerare il *trust* come “*un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria*” ¹⁸⁹, permette di capire le finalità perseguite e gli interessi coinvolti, individuando la natura, se di tipo oneroso, liberale, gratuito, per poter selezionare la tassazione più congrua ¹⁹⁰.

Da qui nasce l'esigenza di valutare caso per caso le diverse tipologie di *trust*. Non si condivide la scelta dell'Amministrazione finanziaria di attuare una tassazione indiscriminata, senza prima svolgere una semplice indagine sulla natura del *trust* in questione. Si ritiene che i *trust* di natura onerosa non possano rientrare nell'imposta sulle successioni e donazioni, dato che sono privi di ogni spirito di gratuità e liberalità. L'applicazione di uno stesso modello impositivo, senza alcuna valutazione in merito alla tipologia e finalità del *trust* in esame, dimostra come l'Amministrazione finanziaria non abbia considerato il reale presupposto e la reale manifestazione di capacità contributiva sottostante ¹⁹¹.

La prima classificazione necessaria è la divisione in due categorie: i *trust* di natura onerosa e i *trust* liberali. Nella categoria dei *trust* onerosi rientrano i *trust* liquidatori e di garanzia, i quali sono forme utilizzate principalmente negli affari e nelle vicende commerciali. Mentre, per quanto riguarda i *trust* liberali, utilizzati principalmente per affari di famiglia, si deve fare una distinzione tra *trust* discrezionali e *trust* con beneficiari individuati.

¹⁸⁸ STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, cit., pag 102.

¹⁸⁹ Agenzia delle entrate, Circolare 48/E, Roma, 2007.

¹⁹⁰ TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., pag 151.

¹⁹¹ Sul punto si veda POLI A., *Le prime bocciature giurisprudenziali alla tesi dell'Agenzia delle entrate sulla rilevanza del “trusts” ai fini del tributo successorio*, cit., pag 336-337. Anche TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., pag 151 afferma: “*Debbono perciò ritenersi al di fuori del campo applicativo dell'imposta, le ipotesi di trust “onerosi” in cui la causa dell'assetto di interessi realizzato dal trust non risulti essere liberale o gratuita, come già messo in luce sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza di merito.*”. Ritiene indispensabile una preventiva analisi della tipologia di *trust* prima di procedere alla tassazione anche CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 712.

Questo aspetto ha interessato il secondo filone della giurisprudenza, come in precedenza accennato. La sentenza più nota è quella emanata dalla Comm. Trib. Provinciale di Lodi ¹⁹², sezione I, del 12 gennaio 2009, n. 12. La controversia ha ad oggetto un *trust* istituito con la finalità di attuare la miglior liquidazione possibile di una società nell'interesse dei creditori. I giudici affermano che, non essendoci nella normativa un chiaro riferimento ai *trust*, quest'ultimi rientrano nell'applicazione del D.L. n. 262 del 2006 solo se configurano come vincoli di destinazione e pertanto auspicano una valutazione caso per caso, analizzando la natura del negozio e gli effetti prodotti. Per il caso in esame, la Commissione afferma: *“il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni”*.

Una seconda sentenza, in cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni solo per effetto della costituzione del vincolo di destinazione, è la sentenza n. 207, del 26 settembre 2012, della Comm. Trib. Provinciale di Macerata ¹⁹³, sezione II. Nel caso in esame si tratta di un *trust* di garanzia, al fine di garantire una linea di credito per la costruzione di un impianto fotovoltaico e un impianto di cogenerazione. Il contribuente nel corso del dibattito ha affermato che il *trust* perseguiva una finalità di garanzia e *“nel trust in esame, infatti, è assente qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee e manca del tutto un arricchimento tassabile”*. Mentre l'Agenzia delle Entrate ha replicato *“nel caso in esame vi è un atto dispositivo con cui il settlor vincola i beni in trust, definito dallo stesso ufficio un atto a titolo gratuito che si sostanzia nella costituzione di un vincolo di destinazione da sottoporre all'imposta sulle donazioni e successioni ai sensi dell'art.2 comma 48 lett. C e comma 49 del D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 286 del 2006. Secondo l'Ufficio, quindi, non rileva la finalità perseguita dal trust, ovvero se trattasi di un trust di garanzia o altro, rilevando esclusivamente il fatto che venga costituito un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento”*. A conclusione di questa controversia i giudici hanno accolto il profilo delineato dal contribuente, evidenziando come la finalità perseguita dal *trust* sia completamente estranea dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

¹⁹² Un'analisi della sentenza viene proposta anche da ZAGA' S., *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta successioni*, cit., pag 1081-1082; CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 436; ID, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 714-715; STEVANATO D., *Per l'applicazione dell'imposta è sempre necessario un arricchimento ricevuto per spirito di liberalità*, cit., pag 337; PAPETTI L., *Trust e imposta sulle donazioni.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, 2, pag 159.

¹⁹³ Un'analisi della sentenza viene proposta da CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 437-438; ID, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 715.

Anche la Comm. Trib. Provinciale di Bologna¹⁹⁴, sezione II, con la sentenza n. 120, del 30 ottobre 2009 già richiamata in tema di reale arricchimento del beneficiario, auspica una maggiore attenzione alla natura e alle ragioni sottostanti alla costituzione del *trust* da parte dell'Amministrazione finanziaria. I giudici di questa Commissione affermano che a loro avviso “*i vincoli di destinazione e i trust sono istituti ben diversi e non è affatto scontato considerare i secondi come una particolare specificazione dei primi, essendo necessaria, per l'assoggettabilità al tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto della natura giuridica del negozio e degli effetti che l'atto di trust produce*”.

Le pronunce non si esauriscono con quelle analizzate nei paragrafi precedenti, anche se si deve evidenziare come la quasi totalità delle sentenze successive a quelle di Firenze e Lodi riportino essenzialmente gli stessi passaggi logici e argomentativi, arrivando ad affermare il medesimo impianto normativo.

Proseguendo con l'analisi di ulteriori sentenze, si può vedere la Comm. Trib. Provinciale di Milano¹⁹⁵, sezione XVII, con la sentenza n. 1208, del 5 febbraio 2014. I giudici hanno ribadito l'origine estranea dal nostro sistema del *trust* e hanno confermato la necessità di procedere con un'analisi approfondita di ogni caso adottando quanto avviene nei sistemi di *Common Law*, come Canada, Stati Uniti e Regno Unito, in cui esistono pretese fiscali differenti in ragione della tipologia di *trust* adottata. Nel regolare il caso sottoposto, la Commissione ha riconfermato quanto già visto e disciplinato da altre Commissioni in precedenza, affermando che il soggetto passivo sia da individuare nel beneficiario finale, il quale al momento iniziale è titolare di una “*mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti*”.

La Comm. Trib. Provinciale di Perugia¹⁹⁶, con la sentenza n. 470, del 19 giugno 2014, ha sottolineato come l'atto istitutivo di *trust* non generi un vincolo di destinazione, anzi l'effetto ottenuto è di separazione del patrimonio priva di “*autonoma personalità giuridica*”. Inoltre, i giudici ribadiscono che il beneficiario al momento istitutivo è titolare di “*una aspettativa giuridica*”, ovvero di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente di ottenere i beni e nei loro confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile”.

Infine anche la Comm. Trib. Regionale di Venezia - Mestre¹⁹⁷, con la sentenza n. 90 del 27 novembre 2013, ha confermato la soluzione avanzata dal contribuente. Questa controversia

¹⁹⁴ Un'analisi della sentenza la propone ZAGA' S., *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta successioni*, cit., pag 1067-1071; CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., pag 436.

¹⁹⁵ Un'analisi della sentenza è proposta da INFANTINO S., *I trust davanti ai giudici tributari*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2015, 2, pag 132-133

¹⁹⁶ Un'analisi della sentenza è proposta da INFANTINO S., *I trust davanti ai giudici tributari*, cit., pag 130-131.

¹⁹⁷ Un'analisi della sentenza è proposta da INFANTINO S., *I trust davanti ai giudici tributari*, cit., pag 131-132.

riguarda un *trust* autodichiarato irrevocabile con finalità la garanzia economica del disponente e dei suoi figli. In precedenza, già la Comm. Trib. Provinciale di Treviso aveva stabilito la correttezza dell'operato del contribuente, ma l'Agenzia delle Entrate ha avanzato il ricorso alla Comm. Trib. Regionale chiedendo ugualmente l'applicazione dell'imposta successioni e donazioni. Anche in questa occasione, i giudici affermano che fino al momento finale di assegnazione dei beni ai beneficiari non si ravvisa nessun trasferimento e pertanto si genera solo una separazione del patrimonio. Concludono stabilendo il pagamento della sola imposta di registro fissa fino al perfezionamento del presupposto impositivo.

Riassumendo quanto esposto in questa prima parte del capitolo, si evidenzia come l'interpretazione svolta dall'Amministrazione finanziaria sia stato di tipo letterale. L'Agenzia delle Entrate applica l'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione e ai *trust* già al momento della costituzione, senza considerare il reale presupposto dell'imposta che si va ad applicare. Per questo ha individuato come momento impositivo l'atto costitutivo, modulando la pretesa fiscale in relazione al grado di parentela che intercorre tra disponente e beneficiario. Dove non sia possibile stabilire il grado di parentela procede con l'applicazione dell'aliquota più elevata. Ha individuato il soggetto passivo in capo al *trust* e applica l'imposta sulle successioni e donazioni indipendentemente dalla natura e dagli effetti provocati dal *trust* stesso.

La dottrina ha da subito contrastato l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria. A seguito del cambiamento normativo, la dottrina si è interrogata sul reale presupposto della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, individuandolo nell'arricchimento effettivo di un terzo soggetto senza che questo sopporti alcuno sforzo. Da ciò deriva l'individuazione del corretto momento impositivo nella devoluzione finale ai beneficiari. Inoltre, la dottrina suggerisce un'analisi della natura e delle ragioni sottostanti la creazione di un *trust*, in quanto non ritiene possibile l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai *trust* onerosi, privi di ogni intento liberale o gratuito. Quanto espresso dalla dottrina è stato poi confermato e avvalorato da numerose sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Le posizioni discordanti dei giudici della Corte di Cassazione

Le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti non sono fermate alle Corti inferiori, ma sono arrivate fino al giudizio della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione avrebbe potuto portare chiarezza, individuando, tra le tante interpretazioni proposte, il corretto profilo impositivo. Purtroppo questo non è avvenuto e alla

luce delle più recenti sentenze, due diverse sezioni della Corte Cassazione sono giunte a decisioni completamente differenti e opposte.

Ma procedendo con ordine, si analizzeranno separatamente le due visioni.

Inizialmente la Corte di Cassazione civile sezione VI è intervenuta nel corso del 2015 con le sentenze n. 3735 e n. 3737 del 24 febbraio, con la sentenza n. 3886 del 25 febbraio e infine con la sentenza n. 5322 del 18 marzo.

Nella sentenza n. 3735¹⁹⁸ la Corte di Cassazione si è espressa nei confronti di un *trust* autodichiarato istituito per la garanzia patrimoniale in favore di alcuni istituti bancari. L’Agenzia delle Entrate chiedeva l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota 8%. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del contribuente evidenziando che non era scaturito nessun arricchimento, in quanto si trattava di un *trust* di garanzia. La Corte di Cassazione, nonostante affermi: *“Il negozio realizzato (...), benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust”*, conclude confermando l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota 8% e individuando come soggetto passivo il disponente, nonché *trustee* dal momento che si trattava di un *trust* autodichiarato. Secondo i giudici l’articolo 2 comma 47 del D. L. n. 262 del 2006 istituisce un’imposta *“direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”*.

La successiva sentenza n. 3886¹⁹⁹ ha ad oggetto un *trust* autodichiarato istituito da due coniugi la cui funzione è equiparabile ad un fondo patrimoniale. La Corte di Cassazione ha ribadito che il caso sottoposto non presentava le caratteristiche minime per essere riconosciuto come *trust*. Nonostante ciò, ha ritenuto nuovamente applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota dell’8%. I giudici giustificano la loro decisione affermando: *“la situazione che ricorre nella fattispecie in esame, in cui non si è prodotto effetto traslativo alcuno, ma in cui i disponenti, nel regolamentare i propri interessi con effetti assimilabili a quelli di un fondo patrimoniale, hanno impresso, come effetto immediato e diretto, vincoli temporanei al libero esercizio dei propri stessi diritti sui beni immobili in oggetto”*. La Corte aggiunge che il vincolo di destinazione ha prodotto i suoi effetti nella sfera giuridica dei coniugi, i quali acquisiscono anche la qualità di soggetti passivi e sono tenuti al pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale.

¹⁹⁸ Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735.

¹⁹⁹ Cass., sez. VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

Infine con le sentenze n. 3737²⁰⁰ e n. 5322²⁰¹ i giudici si sono espressi in merito ad un *trust*, istituito sia da soggetti privati che pubblici, avente come scopo la riqualificazione di un aeroporto per la Regione Umbria. La controversia era rivolta ad individuare il corretto momento impositivo dell'imposta. I giudici affermano che il *trust* sottoposto al loro giudizio “*evidenzia i tratti della liberalità, ossia dell'attribuzione patrimoniale sorretta dal movente di beneficiare un terzo, che si connota per il decremento del patrimonio del soggetto che l'esegue e per il contestuale incremento del soggetto che la riceve*” e che “*l'intento di liberalità, peraltro, è perseguito in maniera indiretta, perché è affidato ad un'articolazione di atti, che danno vita ad un programma negoziale, sia pure univocamente animato dalla volontà di arricchire la Regione Umbria mediante la manutenzione, la riqualificazione e lo sviluppo dell'aeroporto*”. Ancora una volta i giudici ritengono applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione dato che “*il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli*”. In alcuni passaggi, la decisione della Corte può destare alcune perplessità. *In primis*, l'aver individuato l'*animus donandi* nell'operato di alcune fondazioni bancarie coinvolte il cui scopo non è quasi sicuramente quello di arricchire o avvantaggiare la Regione, ma quello di riqualificare l'aeroporto. In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto applicabile l'imposta anche se i soggetti coinvolti sono enti pubblici e di conseguenza non soggetti ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 346 del 1990²⁰².

Dall'analisi delle sentenze sopra riportate, si deduce il nuovo orientamento della Corte di Cassazione. I giudici hanno applicato un'interpretazione letterale dell'articolo 2 comma 47 del D. L. n. 262 del 2006, in quanto affermano: “*Il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli*”²⁰³. La Corte precisa come sia rilevante solamente “*l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone, ossia si pone fuori da sé (e non necessariamente*

²⁰⁰ Cass., sez. VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737.

²⁰¹ Cass., sez. VI-T, ord. 18 marzo 2015, n. 5322.

²⁰² STEVANATO D., *La “nuova” imposta sui trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in GT – Riv. Giur. Trib., 2015, 5, pag 402-403; CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa*, cit., pag 719.

²⁰³ Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

*in favore di altri da sé) un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti: alla disposizione non è coessenziale l'attribuzione a terzi, in quanto mercé la destinazione si modula, non si trasferisce il diritto”*²⁰⁴.

Secondo il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, si ravvisa una nuova imposta applicabile ai vincoli di costituzione. Infatti i giudici affermano: *“L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni”*²⁰⁵.

Inoltre il presupposto impositivo della nuova imposta è da ricercarsi nella *“predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l'impovertirsi”*²⁰⁶.

In altri termini, la Corte di Cassazione, mediante un'interpretazione letterale della disposizione, istituisce una nuova imposta: l'imposta sui vincoli di destinazione. Tale imposta è applicabile già alla costituzione del vincolo stesso, senza che si registri alcun arricchimento di un terzo soggetto o il trasferimento di beni. Inoltre il presupposto impositivo è da individuare nella predisposizione di un programma volto al raggiungimento degli obiettivi, e come oggetto il *“valore dell'utilità della quale il disponente finisce con l'impovertirsi”*.

Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, ai sensi del comma 47 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006 verrebbero disciplinate due imposte completamente diverse e con presupposti diversi. Da una parte l'imposta sui trasferimenti di beni e diritti con causa liberale o gratuita che colpisce l'arricchimento patrimoniale stabile e certo di un terzo soggetto senza che costui sopporti alcuno sforzo, dall'altra un tributo volto a colpire la segregazione o la separazione patrimoniale indistintamente. Tale interpretazione viene confutata già con

²⁰⁴ Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

²⁰⁵ Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

²⁰⁶ Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

un'attenta lettura dell'articolo sopracitato dato che l'unica imposta reintrodotta e nominata dal legislatore è quella sulle successioni e donazioni²⁰⁷.

Inoltre, la nuova imposta sui vincoli di destinazione, così come teorizzata dai giudici, andrebbe a colpire non un arricchimento ma un impoverimento del disponente. Infatti nelle sentenze è riportato che l'imposta deve essere calcolata *“sul valore dell'utilità della quale il disponente finisce con l'impoverirsi”*. Innanzitutto si deve evidenziare una difficoltà di calcolo della base imponibile, data la non coincidenza tra il valore dell'utilità di cui il disponente si priva e il valore dei beni segregati²⁰⁸.

Il nuovo presupposto impositivo dell'imposta sui vincoli di destinazione merita un approfondimento rispetto al principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. La dottrina maggioritaria individua il principio di capacità contributiva come una nuova ricchezza sinonimo di capacità economica. Quindi, nel rispetto del principio, il soggetto preposto al pagamento deve trovarsi in una situazione migliore, tale da giustificare la richiesta del tributo. L'imposta creata dai giudici della Corte di Cassazione andrebbe, però, a colpire una perdita di utilità e una diminuzione patrimoniale. Quanto premesso spinge a ritenere in contrasto con il principio dell'articolo 53 Cost. la nuova imposta sui vincoli di destinazione²⁰⁹.

Le perplessità continuano in ordine all'individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta. Le maggiori difficoltà nascono dalla lettura dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 346 del 1990, che disciplina i soggetti passivi dell'imposta sulle successioni e donazioni, in cui vengono nominati solamente gli eredi e i legatari per il tributo successorio, i beneficiari per le liberalità e infine i donatari per le donazioni. Nelle ordinanze sopra riportate, gli stessi giudici adottano soluzioni contraddittorie e altalenanti. Nella sentenza n. 3735 è il disponente il soggetto passivo, giustificando così la scelta: *“L'effetto immediato e diretto della previsione del vincolo di destinazione si è prodotto nella sfera giuridica di C., che è rimasto proprietario dei beni e che giustappunto mercede il vincolo su di essi impresso è riuscito a*

²⁰⁷ CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa*, cit., pag 720-721; STEVANATO D., *La “nuova” imposta sui trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa*, cit., pag 404; TASSANI T., *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, 4, pag 354.

²⁰⁸ STEVANATO D., *La “nuova” imposta sui trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa*, cit., pag 407-408; CONTRINO A., *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione “creata” dalla suprema corte: osservazioni critiche*, in *Rass. Trib.*, 2016, 1, pag 35; CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa*, cit., pag 723.

²⁰⁹ CONTRINO A., *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione*, cit., pag 39-40; STEVANATO D., *La “nuova” imposta sui trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa*, cit., pag 408; CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa*, cit., pag 723-724.

rafforzare la garanzia patrimoniale già prestata; ed anche quelli eventuali, comunque rilevanti, sono destinati a ripercuotersi nella medesima sfera, in base alle previsioni negoziali indicate in narrativa. (...) Di qui la ricorrenza, oltre che del presupposto impositivo, anche della qualità di soggetto passivo in capo a C.L..”. Anche nella successiva sentenza n. 3886 i giudici concludono nell’individuare nella figura del disponente il soggetto passivo dichiarando: *“L’effetto immediato e diretto della previsione del vincolo di destinazione si è prodotto nella sfera giuridica dei coniugi, che sono rimasti proprietari dei beni e che giustappunto mercede il vincolo su di essi impresso sono riusciti a conseguire gli effetti voluti. (...) Di qui la ricorrenza, oltre che del presupposto impositivo, anche della qualità di soggetti passivi in capo ai coniugi”*. Diversamente, nelle sentenze n. 3737 e n. 5332, afferenti al trust costituito per la riqualificazione e sviluppo di un’area aeroportuale, il soggetto passivo viene individuato nel beneficiario finale e non nel disponente che si priva dell’utilità. I giudici motivano la loro decisione evidenziando come *“il referente è l’utilità economica e che questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull’utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire”*²¹⁰. La scelta di attribuire la soggettività passiva al disponente risulta in netto contrasto, oltre che con il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 346/1990, con i commi 48 e 49 dell’articolo 2 della L. n. 286 del 2006 a cui il legislatore rinvia, che disciplinano le aliquote e franchigie da applicare in cui si percepisce chiaramente l’esistenza di due sfere soggettive²¹¹.

Dal punto di vista applicativo, la nuova imposta sui vincoli di destinazione potrebbe portare ad una doppia imposizione. Secondo la Corte il comma 47 della L. n. 286 del 2006 disciplina due diverse e autonome imposte: la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni che colpisce l’arricchimento patrimoniale di un terzo senza che sopporti alcuno sforzo e l’imposta sui vincoli di destinazione che colpisce l’effetto segregativo e la mera costituzione di un vincolo. Perciò, se la mera costituzione del vincolo richiede l’applicazione della nuova imposta, alla successiva attribuzione gratuita al termine del programma destinatorio, che determina l’arricchimento patrimoniale, resta applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni. Tale duplicazione è stata considerata anche dalla Corte di Cassazione, che risolve prevedendo un *“eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie”*²¹².

²¹⁰ Sull’oscillante scelta del soggetto passivo si vedano STEVANATO D., *La “nuova” imposta sui trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa*, cit., pag 408-409; CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa*, cit., pag 725-726.

²¹¹ CONTRINO A., *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione*, cit., pag 36-37.

²¹² Sul problema applicativo si vedano TASSANI T., *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione*, cit., pag 355; ID, *La “nuova” imposta sui vincoli di destinazione*, in *Giurisprudenza commerciale*,

Nel corso del 2016, la Corte di Cassazione ha preso posizioni contrastanti sul tema. Dapprima ha confermato l'applicazione della nuova imposta sui vincoli di destinazione, più precisamente con la sentenza n. 4482²¹³, successivamente la Sezione V ha fornito un'interpretazione opposta a quella fin qui adottata.

Nella sentenza n. 21614, del 26 ottobre 2016, la Corte di Cassazione²¹⁴, sezione V, adotta una posizione completamente differente alla precedente, in merito all'interpretazione da dare all'articolo 2 comma 47 del D.L. n. 262 del 2006 e della tassazione indiretta da applicare al *trust*.

La sentenza riguarda un *trust* autodichiarato il cui *trust fund* è formato principalmente da immobili che il notaio aveva assoggettato a tassazione in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione in quanto riteneva applicabili le imposte catastali e ipotecarie in misura proporzionale. I giudici di primo e secondo grado avevano già appoggiato la tesi del contribuente applicando la tassazione in misura fissa.

La Corte di Cassazione giunge ad una soluzione completamente diversa da quella attuata nelle precedenti sentenze. I giudici nel loro ragionamento affrontano due passaggi molto importanti: da una parte chiariscono quale sia il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, dall'altra affermano che l'unica imposta reintrodotta dal D. L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, è quella sulle successioni e donazioni, smentendo la visione della sezione VI che riteneva istituita anche un'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.

Più precisamente i giudici sostengono che il *trust* costituisca una forma di donazione indiretta con cui il disponente vuole arricchire i beneficiari in via mediata, affidando al *trustee* l'esecuzione di un programma negoziale e i successivi trasferimenti ai beneficiari finali. Inoltre aggiungono: “*Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per “i vincoli di destinazione” – produce soltanto efficacia “segregante” i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta*”. A conclusione del

2015, 6, pag 1026 e ss; CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa*, cit., pag 726-727.

²¹³ Per l'analisi della sentenza si rinvia a STEVANATO D., *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*, in GT- Riv. Giur. Trib., 2016, 5, pag 398; TASSANI T., *La cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, 4, pag 341.

²¹⁴ Offrono un'analisi della sentenza TASSANI T., *Trust e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte di Cassazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, 1, pag 28 e ss; PARADISO A., *Atto di dotazione di beni in trust: soggetto solo a imposta di registro in misura fissa*, in *Quotidiano giuridico* del 14/11/2016.

ragionamento svolto i giudici sostengono: *“Un reale trasferimento che è invece all’evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che – come si ripete – prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione” fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”*.

Da questi passaggi sembra che i giudici abbiano accolto e condiviso il dibattito dottrinale degli ultimi anni. La dottrina ha da sempre sostenuto che per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni fosse necessario il reale arricchimento che si verifica esclusivamente nel trasferimento finale ai beneficiari.

Nella seconda parte della sentenza i giudici sostengono che, tramite il D.L n. 262 del 2006, il legislatore abbia voluto reintrodurre esclusivamente l’imposta sulle successioni e donazioni e non anche istituire una nuova imposta sui vincoli di destinazione. In questo modo smentisce sé stessa e quanto affermato poco meno di un anno prima. A supporto della sua tesi la Corte afferma che l’intenzione del legislatore è *“di evitare che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato Decreto Legislativo n. 346 cit. potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie tutto sommato di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione”*. Aggiungendo che è l’unica interpretazione possibile nel rispetto dell’articolo 53 della Costituzione, ai sensi del quale *“non pare poter tollerare un’imposta, a meno che non sia un’imposta semplicemente d’atto come per l’essenziale è per es. quella di registro, senza relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva”*.

Infine, il principio di diritto sostenuto con la sentenza in esame è *“l’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i*

quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale".

Si tratta di un vero e proprio *revirement* dei giudici della sezione V rispetto a quanto stabilito appena un anno fa dalla Corte di Cassazione sezione VI. Con la sentenza in esame, non solo si nega l'esistenza di un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, ma anche che l'intenzione del legislatore fosse di tassare i vincoli di destinazione ²¹⁵. Nonostante la controversia riguardasse le imposte ipotecarie e catastali, le motivazioni della sentenza sono focalizzate sull'imposta sulle successioni e donazioni. I giudici hanno affermato l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e non proporzionale, in quanto l'effetto segregativo dei beni, che si verifica con la costituzione di un *trust*, non può essere assimilato al trasferimento di ricchezza e al conseguente arricchimento del terzo soggetto necessari per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ²¹⁶.

Alla luce delle motivazioni riportate nella sentenza n. 21614/2016, sembra che la Corte di Cassazione abbia voluto intervenire in modo celere, in contrasto con la linea interpretativa assunta dalla sezione VI nel corso del 2015, per evitare che quell'interpretazione si consolidasse ²¹⁷.

Le diverse conclusioni a cui sono arrivate le due sezioni della Corte di Cassazione è sicuramente frutto della scelta errata del modo di legiferare del legislatore. Il legislatore nel D. L. n. 262 del 2006 richiama e rinvia al D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto compatibile con le nuove norme. Tale modo di legiferare dovrebbe essere utilizzato molto di rado e in casi strettamente necessari, in quanto crea molta incertezza e ha risvolti negativi in merito alla chiarezza e alla completezza delle disposizioni ²¹⁸. Infatti il legislatore scegliendo di rinviare all'imposta sulle successioni e donazioni ha creato dei problemi di ordine pratico, dato che

²¹⁵ SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione"*, in corso di pubblicazione in Rivista di diritto tributario. Nonostante l'autore evidenzi la creazione di una nuova fattispecie che merita di essere considerata e tassata.

²¹⁶ Rilevano lo stesso fatto anche FEDELE A., *Scelte legislative inadeguate determinano un conflitto interpretativo tra le sezioni della suprema corte*, cit.; SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta*, cit.

²¹⁷ FEDELE A., *Scelte legislative inadeguate determinano*, cit.; SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta*, cit. il quale però evidenzia che la Corte di Cassazione nell'ultima pronuncia si sia spinta oltre le sue competenze. L'autore afferma: "*In definitiva, la Cassazione non si avvede dell'intenzione pur manifesta, del legislatore e oltrepassa non solo i limiti di tale intenzione, ma anche quelli del cd. Significante testuale, che segnano il confine oltre il quale non le è dato ricorrere alla cd. Interpretazione costituzionalmente orientata*".

²¹⁸ SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta*, cit.; FEDELE A., *Scelte legislative inadeguate determinano*, cit.

non è pensabile estendere la tassazione anche ai vincoli di destinazione che ne sono estranei²¹⁹.

A più riprese la dottrina ha auspicato un nuovo intervento del legislatore, volto a ripensare alle disposizioni sulle imposte sui trasferimenti nei vincoli di destinazione. L'intervento legislativo potrebbe scegliere di riportare la tassazione dei vincoli di destinazione all'interno del tributo di registro o di creare un nuovo ed autonomo tributo. In entrambe i casi è opportuno che si provveda alla creazione di un complesso organico e coerente di norme, al fine di creare armonia nel sistema e sicurezza per gli operatori e i contribuenti che si accingono all'istituzione di un *trust*²²⁰.

Dalle sentenze contrastanti appena evidenziate emerge come la tassazione indiretta nel sistema tributario italiano sia focalizzata e dipenda dal verificarsi di un evento traslativo da una sfera soggettiva ad un'altra. Per questo motivo risulta inidoneo a comprendere al meglio le dinamiche sottostanti ai vincoli di destinazione e conseguentemente ai *trust*²²¹.

La diatriba in merito alla tassazione indiretta da applicare al *trust* non è destinata a placarsi, anzi si arricchisce sempre più di sentenze discordanti anche nelle Corti inferiori. Quest'ultima sentenza della Corte di Cassazione sembra aver già influenzato le decisioni delle corti inferiori. In particolare la commissione tributaria regionale di Salerno, Sez. XII, del 24 maggio 2016, con la sentenza n. 4922 in cui giudici sostengono: *“l'effetto dell'istituzione del trust è solo quello c.d. segregativo, vale a dire quello della separazione del patrimonio interessato dall'operazione negoziale in oggetto da quello del disponente, con affidamento di tali beni ad un terzo (trustee) ai fini del raggiungimento di uno scopo. Ora, se è vero che per effetto del trust il patrimonio in questione passa in proprietà al trustee, è vero anche che tale passaggio - a causa del vincolo di destinazione che lo accompagna alla finalità dell'operazione negoziale - non determina arricchimento in favore del predetto trustee, sicché le imposte sono dovute in misura fissa. L'effetto traslativo si verificherà solo, ove previsto,*

²¹⁹ SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta*, cit.. L'autore afferma: *“Il legislatore, invece, ha fatto ricorso ad un rinvio materiale omnibus alle regole delle imposte sui “trasferimenti” liberali, apparso opzione agevole e disponibile, compiendo una scelta “impositiva” irragionevole non in tesi come parrebbe sostenere la Corte nella sentenza in commento- ma in pratica, per la pretesa di utilizzare all'uopo il dato normativo preesistente, come se si trattasse di estendere semplicemente l'ambito di applicazione ad una fattispecie delineata e affine ma, altrimenti, estranea a quel corpus di regole”*.

²²⁰ FEDELE A., *Scelte legislative inadeguate determinano*, cit.; SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta*, cit. il quale afferma: *“In questo contesto era ed è naturale avvertire l'esigenza di ripensare il sistema impositivo e, in particolare, di tassare anche quelle manifestazioni di capacità contributiva “novelle” sol perché esulanti da ogni dinamica intersoggettiva, intrinseche alla situazione di vincolo in sé considerata. Si trattava, dunque, di legiferare non certo per “scoraggiare” il ricorso a simili assetti- come pure è stato sostenuto- ma per riconoscere e tassare una manifestazione di ricchezza sempre più diffusa (...)”*.

²²¹ SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta*, cit.

con il trasferimento ai beneficiari dei beni oggetto di destinazione". Per questi motivi la Commissione tributaria regionale conferma quanto sostenuto dal contribuente e dispone che debbano essere corrisposte le imposte in misura fissa e non proporzionale. Analogamente la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XVI, del 20 maggio 2016, con la sentenza n. 4496 accoglie il ricorso del contribuente che chiedeva l'annullamento dell'atto con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva l'applicazione dell'imposte ipo-catastali in misura proporzionale. Nello specifico i giudici affermano: *"la istituzione di un trust non può essere parificata, come erroneamente ha fatto nello specifico l'Agenzia delle entrate, al negozio tipico della donazione. Deve invece essere inquadrata quale strumento idoneo a determinare un vincolo di destinazione per realizzare un effetto finale ben preciso: l'arricchimento senza corrispettivo dei beneficiari. Da ciò consegue che l'effetto traslativo non è immediato ma è differito nel tempo, per cui i presupposti positivi, oggetto della presente controversia, si potranno individuare soltanto nel momento dell'effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario"*. Diversamente la Commissione tributaria regionale Lombardia, Sez. XI, del 26 maggio 2016, con la sentenza n. 3206 accoglie e conferma quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione VI, nel corso del 2015.

Ancora oggi permane la divisione sulla tassazione indiretta da applicare al *trust*, non resta che attendere ulteriori sviluppi della materia.

CONCLUSIONI

Il *trust*, istituto di origine anglosassone e proprio dei sistemi di *Common Law*, si sta sempre più diffondendo anche nei Paesi di *Civil Law*, tra cui l'Italia. Il *trust* può essere definito come un rapporto fiduciario tra disponente e *trustee*. Il disponente si spoglia di alcuni beni e diritti e li trasferisce al *trustee*, il quale li deve amministrare, seguendo le indicazioni impartitegli nell'atto costitutivo, per il perseguimento di uno scopo o nell'interesse di uno o più beneficiari. A volte il *settlor* può nominare anche un guardiano al fine di vigilare sull'operato del *trustee* ed evitare comportamenti scorretti. Come esposto nel corso del primo capitolo, il vero e unico soggetto indispensabile per tutta la vita del *trust* è il *trustee*, colui che riceve i beni dal disponente, li amministra e successivamente li destinerà ai beneficiari finali.

Le due caratteristiche essenziali del *trust* sono la *dual ownership* e la segregazione patrimoniale. Dall'analisi svolta si deduce come il *trust* abbia un aspetto critico fondamentale che lo rende unico. Per effetto della segregazione patrimoniale, il *trustee* diviene proprietario dei beni confluiti nel *trust fund* che però non si confondono con il suo patrimonio personale e da cui non può trarre nessun vantaggio o arricchimento. Quanto appena descritto è il risultato della combinazione tra la segregazione patrimoniale e la *dual ownership*. Tale effetto lo rende unico e nessun istituto dell'ordinamento italiano riesce a raggiungere lo stesso risultato.

La Convenzione dell'Aja del 1985 si è resa necessaria per garantire una collaborazione tra Stati nel riconoscimento del *trust*, limitando possibili ostacoli e distorsioni al suo sviluppo, specialmente nei Paesi a cui era ancora sconosciuto. Mediante la Legge n. 364 del 1989, l'Italia si impegna a riconoscere i *trust* che presentino le caratteristiche essenziali e rispettino le disposizioni della Convenzione stessa. *In primis*, con l'articolo 2 la Convenzione fornisce i tratti minimi ed essenziali per il riconoscimento di un *trust* che vengono richiamati anche nel successivo articolo 11. Gli articoli 6 e 7 permettono, invece, di individuare la legge regolatrice alla base del *trust*. Infine gli articoli 13, 15 e 19 limitano il riconoscimento del *trust* nel nostro Paese. L'articolo 13 regola il riconoscimento dei *trust* interni o domestici; con l'articolo 15, invece, il giudice può non riconoscere quei *trust* che si pongono in contrasto con le leggi inderogabili dello Stato, con l'ordine pubblico e con l'applicazione della *lex fori*; l'articolo 19 stabilisce la piena libertà e discrezionalità dei singoli Stati in materia fiscale.

Il legislatore italiano è stato per molto tempo inerme e non ha mai prodotto una regolamentazione del *trust* in ambito civile. L'attesa si è conclusa nel 2006, per la prima volta il legislatore italiano è intervenuto in materia di *trust* con due leggi in ambito tributario. Più precisamente, si tratta della Legge n. 296 del 2006 (c.d. Finanziaria 2007) e con il D.L. n. 262 del 2006 (successivamente convertito in Legge n. 286 del 2006).

I due interventi del legislatore italiano sono stati oggetto di trattazione e approfondimento rispettivamente nel secondo e nel terzo capitolo.

Per la tassazione diretta del *trust*, di fondamentale importanza sono state le modifiche introdotte con l'articolo 1 comma da 74 a 76 della Finanziaria 2007. La prima novità è stata attribuire la soggettività passiva al *trust*. Con una modifica diretta all'articolo 73 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) il legislatore ha incluso il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società, degli enti commerciali e non commerciali. E' così possibile individuare: *trust* residenti nel territorio italiano che hanno per oggetto principale ed esclusivo attività commerciale (c.d. *trust* commerciali), *trust* residenti nel territorio italiano che non hanno per oggetto principale ed esclusivo attività commerciali (c.d. *trust* non commerciali) e infine *trust* non residenti che saranno assoggettati all'imposta Ires limitatamente ai redditi prodotti nel territorio italiano (c.d. *trust* non residenti).

Il legislatore italiano non ha previsto però regole *ad hoc* per definirne la residenza. Per questo motivo si devono considerare le regole classiche previste per le società, considerando: la sede legale, la sede dell'amministrazione ed infine l'oggetto principale. Per quanto attiene al *trust* è opportuno applicare tali regole con i dovuti accorgimenti. Per esempio, il criterio della sede legale risulta inutilizzabile per la determinazione della residenza del *trust* dato che non è rintracciabile un elemento che abbia lo stesso collegamento e la stessa rilevanza che ha la sede legale per una società. Inoltre, per la determinazione della residenza si devono considerare le due presunzioni introdotte dal legislatore con la Finanziaria 2007. La finalità delle due presunzioni è di attirare in Italia la residenza di un *trust* che presenti un collegamento personale e/o territoriale con lo Stato italiano.

Continuando l'analisi dell'articolo 73 del TUIR, si nota che al comma 2, ultimo periodo, il legislatore italiano ha introdotto una nuova forma di tassazione per i redditi conseguiti dal *trust*, la tassazione per trasparenza. Da punto di vista fiscale, si possono così suddividere i *trust* in: *trust* trasparenti con beneficiario individuato, in cui la tassazione dei redditi avviene in capo al beneficiario e *trust* opachi senza beneficiario individuato, in cui la tassazione resta in capo al *trust*. Inoltre sono ammessi i *trust* misti e cioè quei *trust* il cui atto istitutivo

prevede che una parte del reddito venga attribuita al beneficiario e una parte venga accumulata nel *trust*.

Dalla lettura combinata dell'articolo 73, comma 2, del TUIR e l'articolo 44 *g-sexies* del TUIR il legislatore ha disciplinato il criterio di imputazione dei redditi nei *trust* trasparenti. In particolare ai sensi dell'articolo 73, comma 2, i redditi devono essere "*imputati in ogni caso*", mentre l'articolo 44 *g-sexies* stabilisce che i redditi imputati ai beneficiari di *trust* rientrano nei redditi da capitale. E' stata prevista una deroga al principio di cassa generalmente previsto per i redditi da capitale. Infatti, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito, stabilendo che i redditi imputati per trasparenza seguono il principio della competenza e di conseguenza indipendentemente dall'effettiva percezione. Allo stesso tempo ai sensi dell'articolo 44 *g-sexies*, il legislatore ha previsto il cambiamento della natura giuridica del reddito dal momento in cui viene generato dal *trust* al momento in cui viene trasferito al beneficiario.

La tassazione diretta interessa non solo i redditi prodotti durante la vita del *trust* ma anche il trasferimento dei beni dal disponente nel momento costitutivo. A tal proposito, si deve distinguere per il soggetto che effettua il trasferimento, se il disponente è imprenditore o meno e per la tipologia di beni conferiti.

Nell'ipotesi di disponente persona fisica la costituzione del *trust fund* è irrilevante perché avviene senza la corresponsione di un corrispettivo o una contropartita da parte del *trustee*. Allo stesso tempo il trasferimento non può essere assimilato ad un conferimento in società.

Nell'ipotesi di disponente imprenditore o che operi nel circuito d'impresa, il trasferimento genera la fuoriuscita dal circuito aziendale dei beni, perciò la tassazione dipenderà dalla tipologia di bene trasferito. Se si tratta di beni merce si registrerà un incremento dei ricavi, mentre nei casi di beni strumentali o beni patrimoniali si registreranno delle plusvalenze o minusvalenze. Analogamente si genera l'obbligo di procedere all'applicazione dell'IVA. In questo caso si applica l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 2 n. 5, del D.P.R. n. 633/72.

Per quanto riguarda il settore delle imposte indirette l'imposta sul valore aggiunto è la prima imposta da considerare. L'Iva è rilevante sia al momento della costituzione del *trust fund*, come appena descritto, ma anche nell'esercizio dell'attività svolta dal *trust*. Nonostante il legislatore con la Finanziaria 2007 non abbia previsto un complesso di norme organico, la volontà di attribuire la soggettività passiva al *trust* è stata riconosciuta come indice per

conferire la soggettività anche per altri tributi come l'Iva. La soggettività passiva ai fini Iva è riconosciuta dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 quando si riferisce alle “*altre organizzazioni senza personalità giuridica*”.

Sempre nel settore della tassazione indiretta si deve considerare la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni. Con il D.L. n. 262 del 2006 (successivamente convertito in Legge n. 286 del 2006), il legislatore ha reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni inserendo alcune modifiche al testo originario. I principali cambiamenti riguardano la previsione degli atti a titolo gratuito e non più liberalità e l'applicazione dell'imposta anche alla costituzione dei vincoli di destinazione.

Si deve evidenziare come il legislatore abbia adottato un diverso modo di legiferare e intervenire nel sistema. Innanzitutto, per le imposte sul reddito il legislatore ha previsto un chiaro e diretto riferimento al *trust*, mentre per la parte indiretta ha utilizzato l'espressione “*vincoli di destinazione*”; solo successivamente l'Amministrazione finanziaria ha equiparato i *trust* ai vincoli di destinazione.

Queste diversità hanno generato molteplici interpretazioni contrastanti alle modalità applicative dell'imposta ai vincoli di destinazione e non hanno di certo giovato ad uno stabile e sicuro sviluppo del *trust*. In particolare si sono creati due filoni di pensiero, da un lato l'Amministrazione finanziaria e dall'altro la prevalente dottrina supportata da molte pronunce giurisprudenziali delle Corti provinciali e regionali. Tale divergenza si è protratta fino alla Corte di Cassazione che recentemente è stata chiamata a chiarire la questione.

L'interpretazione svolta dall'Amministrazione finanziaria è stata di tipo letterale. L'Agenzia delle Entrate applica l'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione e ai *trust* già al momento della costituzione, senza considerare il reale presupposto dell'imposta che si va ad applicare. Per questo ha individuato come momento impositivo l'atto costitutivo, modulando la pretesa fiscale in relazione al grado di parentela che intercorre tra disponente e beneficiario. Dove non sia possibile stabilire il grado di parentela procede con l'applicazione dell'aliquota più elevata. Ha individuato il soggetto passivo in capo al *trust* e applica l'imposta sulle successioni e donazioni indipendentemente dalla natura e dagli effetti provocati dal *trust* stesso.

La dottrina ha da subito contrastato l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria. A seguito del cambiamento normativo, la dottrina si è interrogata sul reale presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, individuandolo nell'arricchimento effettivo di un terzo soggetto senza che questo sopporti alcuno sforzo. Da ciò deriva l'individuazione del

corretto momento impositivo nella devoluzione finale ai beneficiari. Inoltre, la dottrina individua il soggetto passivo nel beneficiario che effettivamente consegue il reale arricchimento patrimoniale, in contrasto con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate. Infine, la dottrina suggerisce un’analisi della natura e delle ragioni sottostanti la creazione di un *trust*, in quanto non ritiene possibile l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai *trust* onerosi, privi di ogni intento liberale o gratuito.

Il profilo impositivo tracciato dalla dottrina è stato più volte avvalorato e confermato in alcune pronunce da parte di giudici dei tribunali provinciali e regionali. Le pronunce più significative sono: la sentenza n. 30, del 12 febbraio 2009, della Comm. Trib. Provinciale di Firenze, sezione VIII e la sentenza n. 12, del 12 gennaio 2009, della Comm. Trib. Provinciale di Lodi, sezione I. Si tratta delle sentenze più significative perché affrontano ogni punto di discordia tra il profilo impositivo delineato dall’Amministrazione finanziaria e quello fornito dalla dottrina.

Le controversie tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti non si sono fermate alle Corti inferiori ma sono giunte fino alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione avrebbe dovuto appianare le divergenze anche alla luce della sua funzione di nomofilachia. Così però non è stato, infatti la Cassazione ha adottato due linee completamente divergenti tra di loro.

Nel corso del 2015, la sezione VI con le pronunce n. 3735, 3737, 3886 e 5322 aveva affermato che con il D.L. n. 262 del 2006 (successivamente convertito in L. n. 286 del 2006), il legislatore aveva reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni e contestualmente aveva istituito una nuova imposta da applicare alla costituzione dei vincoli di destinazione.

La nuova imposta sui vincoli di destinazione conosciuta dai giudici è applicabile già alla costituzione del vincolo stesso, senza che si registri alcun arricchimento di un terzo soggetto o il trasferimento di beni. Inoltre il presupposto impositivo è da individuare nella predisposizione di un programma volto al raggiungimento degli obiettivi e come oggetto ha il “*valore dell'utilità della quale il disponente finisce con l'impovertirsi*”²²².

Dall’analisi delle sentenze e dall’interpretazione fornita dai giudici emergono delle perplessità. *In primis* per l’affermazione secondo cui da un’unica disposizione vengano istituite due imposte indipendenti e con presupposti diversi. In secondo luogo, la nuova imposta sui vincoli di destinazione andrebbe a colpire il “*valore dell'utilità della quale il*

²²² Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

disponente finisce con l'impoverirsi"²²³ in contrasto con il principio della capacità contributiva. Le perplessità continuano in merito all'individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento, dal momento che i giudici lo individuano alternativamente nel disponente che ha creato il *trust* o nel beneficiario finale. Infine, secondo l'interpretazione avanzata dai giudici ricorrerebbe il rischio di una doppia tassazione se si considerano istituite due imposte distinte.

L'impostazione assunta dalla Corte di Cassazione, sezione VI, è stata però contrastata dalla sentenza n. 21614, del 26 ottobre 2016, della sezione V della stessa Corte di Cassazione. La sentenza è un vero e proprio *revirement*. La Corte di Cassazione giunge ad una soluzione completamente diversa da quella attuata nelle precedenti sentenze. I giudici nel loro ragionamento affrontano due passaggi molto importanti: da un lato chiariscono quale sia il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, dall'altro affermano che l'unica imposta reintrodotta dal D. L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, è quella sulle successioni e donazioni, smentendo la visione della sezione VI che riteneva istituita anche un'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. La Corte assimila il *trust* ad una forma di donazione indiretta e sostiene che la costituzione di un *trust* produce un effetto segregante sui beni, mentre per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazione è necessario un reale arricchimento.

Questa seconda pronuncia della Corte di Cassazione sembra accogliere e confermare il dibattito dottrinale degli ultimi anni che prevede l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni esclusivamente sull'arricchimento del beneficiario alla fine della vita del *trust*. Le due diverse interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione hanno aggiunto incertezza sul profilo impositivo da applicare ad un *trust* che si propaga anche verso le Corti inferiori. Non resta che attendere i prossimi sviluppi e vedere quale delle due interpretazioni si consoliderà.

La finalità della presente tesi era di tracciare un quadro, quanto più completo ed esaustivo possibile, degli aspetti fiscali riguardanti il *trust*. Dalla stesura della presente tesi ho compreso come il *trust* possa essere impiegato per il raggiungimento dei più variati scopi data la sua flessibilità, duttilità e malleabilità. Ma allo stesso tempo ho capito quanto complessi siano il suo funzionamento e i possibili risvolti e quanto siano determinanti gli aspetti fiscali collegati.

La storia del *trust* nell'ordinamento italiano è di per sé molto recente, con il passare degli anni si acquisiranno sempre più dimestichezza e consapevolezza nel corretto utilizzo. Ritengo che

²²³ Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez VI-T, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez VI-T, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

molte questioni ancora aperte sulla tassazione del *trust* siano frutto di un quadro normativo incompleto e solo abbozzato, diversamente da quanto avviene nei Paesi con una più longeva conoscenza del *trust*. Per questo auspico in un prossimo futuro un intervento più maturo e consapevole del legislatore, finalizzato alla creazione di un sistema organico e completo di norme.

Per questi aspetti ritengo che chiunque si accinga a costituire un *trust* debba valutare, insieme a un professionista, la tipologia più adatta alle proprie esigenze, cercando di formulare un atto istitutivo quanto più completo possibile e cercando di minimizzare i possibili contrasti con il pensiero dell'Amministrazione finanziaria. Ed è proprio in tema di fiscalità del *trust* che si deve porre molta attenzione, come per esempio sull'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni a tutt'oggi molto dibattuta.

A mio parere, il dibattito sull'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni può essere analizzato da due punti di vista differenti.

Il primo punto di analisi si focalizza sulla correttezza applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Assumendo questa impostazione si devono quindi rispettare il presupposto dell'imposta, la corretta individuazione dei soggetti passivi e dell'importo dovuto. Secondo questa logica mi sento di accogliere e condividere quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria. Il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni andrebbe individuato nell'arricchimento del terzo soggetto senza che costui sopporti alcuno sforzo. Nelle vicende che interessano il *trust* il presupposto d'imposta si verifica alla fine della vita del *trust*. Inoltre, l'individuazione del presupposto nella devoluzione finale permette sia una maggior sicurezza sull'individuazione del soggetto passivo, selezionando il beneficiario che effettivamente riceve un vantaggio patrimoniale, sia una migliore quantificazione della pretesa fiscale.

Una seconda chiave di lettura, però, può essere evidenziata spostando l'attenzione dalla correttezza applicazione alla convenienza fiscale e sulla principale finalità del *trust*. Da un confronto con i principali ordinamenti europei, le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni in Italia risultano molto favorevoli, potendo variare dal 4% all'8%, con le franchigie che si attestano a 1 milione di euro per coniuge e figli e a 100 mila euro per i fratelli e sorelle. Pertanto, è possibile che in futuro possa esserci un innalzamento di questi parametri in modo tale da equipararli con la media degli altri Paesi europei. Per questo, considerando la costituzione di un *trust* liberale per questioni familiari, sapendo che la durata media del *trust* è molto lunga e avendo come finalità il sostentamento dei discendenti e di

preservazione del patrimonio, non mi sento di escludere la tassazione già al momento costitutivo. La scelta della tassazione anticipata al momento costitutivo risponde ad un'esigenza di convenienza fiscale, finalizzata a eliminare le incertezze sull'ammontare delle aliquote e della pretesa fiscale che si avrebbero postergando la tassazione per un lasso di tempo così lungo in cui tutto può succedere. Allo stesso tempo si minimizzerebbero possibili contrasti con l'Amministrazione finanziaria. Si raggiungerebbe così la principale finalità di un *trust* familiare liberale, cioè la preservazione e la stabilità del patrimonio per tutta la durata del *trust* evitando di esporlo a variabili non controllabili dal contribuente.

BIBLIOGRAFIA

- ANDREOLI E., *Il trust. Nella prassi bancaria e finanziaria.*, Padova, 1998
- BACONE V., *Trust esteri con beneficiari residenti: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag 141
- BARLA DE GUGLIELMI E., *Cenni sulla storia e lo sviluppo dell'ordinamento di Jersey*, in *La legge di Jersey sul trust*, a cura di E. BERLA DE GUGLIELMI- P. PANICO- F. PIGHI, Milano, 2007, pag 15
- BASTIANELLI M., *Brevi note sulla disciplina dei trust esteri ai fini delle imposte sui redditi*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, pag 135
- BEGHIN M., *Diritto tributario. Per l'università e per la preparazione alle professioni economico-giuridiche*, Lavis (TN), 2015
- BEGHIN M., *Il trasferimento d'azienda "mortis causa" o per atto gratuito tra vecchie e nuove disposizioni*, in *Corr. Trib.*, 2002, pag 2217
- BELLUZZO L., *Tassazione dei beneficiari di un trust non residente*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, pag 396
- BORIA P., *Il principio di trasparenza nell'imposizione delle società di persone*, Milano, 1996
- BUCCICO C., *La tassazione indiretta dei trust in Italia.*, in *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust.*, a cura di BUCCICO C., Torino, 2015
- BUTTA' S., *L'attività del trust in Italia: le prospettive di regolamentazione*, in *Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza* a cura di BUTTA' S., Milano, 2002, pag 187
- CANTILLO M., *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in *Rass. Trib.*, 2007, 4, pag 1047
- CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2014

CASALINI M., *Il regime impositivo in capo al disponente in ordine alle corresponsioni di ricchezza al trust: le differenti ipotesi*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 151

CASILINI M., *L'imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari- condizioni e conseguenze*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 163

CASILINI M., *La qualifica ed i criteri di rilevanza temporale e di quantificazione del reddito dei beneficiari individuati del trust, nel contesto della disciplina generale dei redditi di capitale: deroghe e loro giustificazione*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 175

CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano.*, in *Vita Notarile*, 1998, 3, pag 1323

CAVALLARO C.- TOMASSINI A., *Trust e imposizione diretta alla luce della legge Finanziaria 2007*, in *Il Fisco*, 2007, 8, parte I, pag 1134

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 22-2007/T

CONTARINI C., *art. 2248 Comunione a scopo di godimento*, in *Commentario breve al diritto delle società* (Breviaria Iuris), a cura di MAFFEI, ALBERTI, Padova, 2007

CONTRINO A., *Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2011, 6, pag 317

CONTRINO A., *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Riv. Dir.trib.*, 2007, 1, pag 529

CONTRINO A., *Riforma Ires e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività "definitiva" del trust*, in *Dialoghi diritto tributario*, 2004, pag 579

CONTRINO A., *Spunti in tema di beneficiari "individuati", possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel trust*, in *Il "diritto attuale del beneficiario" come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi dei trust*, di CONTRINO A., LUPI R., in *Dialoghi*, 2008, 3, pag 106

- CONTRINO A., *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla suprema corte: osservazioni critiche*, in *Rass. Trib.*, 2016, 1, pag 30
- COPPOLA P., *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, in *Rass. Trib.*, 2009, 3, pag 647
- CORASANITI G., *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, *GT- Riv. Giur. Trib.*, 2013, 5, pag 428
- CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2015, 4, pag 687
- COROCHER C., ORNELLA G., SFORZA F., *Il trust. Strumento di pianificazione per la gestione patrimoniale.*, Rimini, 1997
- COVINO E. BARBONE L., *L'innovativa interpretazione dell'agenzia in tema di imposizione indiretta e trust*, in *Dialoghi Dir. Trib.*, 2007, pag 1189
- COVINO E., *La trasparenza del trust, ovvero come regolamentare per legge di un fenomeno complesso, ma parzialmente incompreso*, in *La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre*, di SEPIO G. – COVINO E., in *Dialoghi Dir. Trib.*, 2007, pag 87
- DE ANGELIS L., *Il trust, oggetto misterioso della legislazione (anche) fiscale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2008, pag 721
- DE ANGELIS L., *Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust nell'ordinamento italiano.*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2004, pag 453
- DE RENZIS SONNINO N. L., *Il riconoscimento del trust nell'ambito dell'imposizione indiretta e l'eterogeneità dei diversi trusts*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 244
- DE RENZIS SONNINO N. L., *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag 361

DE RENZIS SONNINO N. L., *La soggettività passiva del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 109

DE RENZIS SONNINO N., *L'imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Corr. Trib.*, 2009, 25, pag 2032

DE RENZIS SONNINO N.L., *La nozione di "trust trasparente" secondo l'Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2009, 4, pag 310

DELLA VALLE E., *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giur. It.*, 2008, pag 2899

DELLA VALLE E., *Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, pag 724

E. B., *Nullità del trust che viola le norme sulla successione legittima*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, 2, pag 296

FARINA V., *Rilevanza dell'atto di destinazione nel trust con riguardo alle imposte sulle successioni e donazioni. Profili civilistici e fiscali*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag 484

FASANO N.- MALINCONICO G., *La residenza del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag 372

FEDELE A., *Scelte legislative inadeguate determinano un conflitto interpretativo tra le sezioni della suprema corte*, in corso di pubblicazione in *Rivista di diritto tributario*

FEDELE A., *Visione di insieme della problematica interna*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996, pag 269

FRANSONI G., *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, 8, pag 645

FRANSONI G., *L'individuazione dei beneficiari e il regime della "trasparenza"*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 35

FRANSONI G., *La disciplina fiscale del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, pag 227

- FRANSONI G., *La residenza del trust*, in Corr. Trib., 2008, 32, pag 2582
- GAETA P., *Introduzione ai principali aspetti tributari dei trust interni*, in *Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza* a cura di BUTTA' S., Milano, 2002, pag 158
- GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia.*, Padova, 2008
- GAFFURI G., *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in Rass. Trib., 2007, 2, pag 441
- GALLO F., *Trusts, interposizione ed elusione fiscale*, in Rass. Trib., 1996, pag 1043
- GAMBARO A., *I trusts e l'evoluzione del diritto di proprietà*, in *I Trust in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996, pag 57
- GENTA G., *L'attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di trust*, in Rass. Trib., 2011, 4, pag 924
- GIOVANNINI A., *Problematiche fiscali del trust*, in Boll. Trib., 2001, pag 1125
- GIRELLI G., *Diritti del beneficiario di trust e imposizione sul reddito*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag 604
- LAVAGGI M., *L'imposizione iva nei confronti del trust commerciale*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 305
- LEPORE A., *Il trust autodichiarato e il trust Onlus. Trascrizione, art 2645-ter c.c e soggettività giuridica.*; in *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust.*, a cura di BUCCICO C., Torino, 2015, pag 161
- LO PRESTI VENTURA E., *La disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi: la residenza; la determinazione e la tassazione del reddito; i profili di pianificazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag 52
- LUPOI M., *Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag 5

- LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Lavis (TN), 2011
- LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia.*, Vicenza, 2016
- LUPOI M., *L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità del trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 34, pag 2785
- LUPOI M., *Trusts*, Milano, 2001, pag 491
- MARINO G., *La residenza fiscale del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 77
- MARINO G., *Tutto il mondo è paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza fiscale del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag 121
- MONTEFAMEGLIO M., *La residenza fiscale del trust*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 117
- NOCERINO O., *La soggettività tributaria del trust nella disciplina delle imposte dirette*, in *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust.*, a cura di BUCCICO C., Torino, 2015, pag 215
- NUSSI MARIO, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, Padova, 1996
- PAPETTI L., *Trust e imposta sulle donazioni.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, 2, pag 159
- PARADISO A., *Atto di dotazione di beni in trust: soggetto solo a imposta di registro in misura fissa*, in *Quotidiano giuridico* del 14/11/2016
- PERRONE L., *La residenza del trust*, in *Rass. Trib.*, 1999, 6, pag 1601
- PISANI M., *Un principio contabile per i beni in concessione*, Milano, 2002
- POLI A., *Le prime bocciature giurisprudenziali alla tesi dell'Agenzia delle entrate sulla rilevanza del "trust" ai fini del tributo successorio*, in *I "trusts" e la capacità economica colpita dal tributo*, di POLI A., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2009, 3, pag 333
- PUOTI G., *La tassazione dei redditi del trust*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996, pag 321

REALI S., *Soggettività del trust ed imposizione sui redditi: profili ricostruttivi*, in Riv. Dir. Trib., 2011, pag 227

RISSE F.L., MURIATO D., *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in I quaderni della Fondazione del notariato (contributo disponibile in <http://elibrary.fondazione-notariato.it/approfondimento.asp?app=25/studicnn/Risso-Muritano&mn=3&tipo=3&qn=4> (consultato il 18/05/2017)

ROSSO G., *La disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta e indiretta*, in Il Nuovo Diritto delle società, 2008, 8, pag 37

SAFIOTTI A., *L'atto di trasferimento dei beni al trust: termini di applicabilità della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 249

SCALINCI C., *Il dietrofront della Cassazione sull'esistenza di un'imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione"*, in corso di pubblicazione in Rivista di diritto tributario

SCASSELLATI SFORZOLINI L.G., *Principali effetti della convenzione dell'Aja*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di BENVENUTI I., Milano, 1996, pag 43

SEMINO G., *Certezze e aspetti critici nella fiscalità del trust alla luce delle recenti novità legislative*, in *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte.*, di SEMINO G., STEVANATO D., in Dialoghi, 2008, 2, pag 102

SEMINO G., *Trust "nudo" e trasparenza fiscale*, in Il Fisco, 2005, pag 1924

SEPIO G., *Il trust come autonomo soggetto d'imposta e i criteri per la tassazione diretta dei beneficiari*, in *La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre*, di SEPIO G. – COVINO E., in Dialoghi Dir. Trib., 2007, pag 77

SICLARI R., *Il trust nella Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale.*, in Rass. dir. Civ., 2000,1, pag 87

SQUEO F., *L'imposizione diretta dei trust in Italia: un orizzonte da definire*, in Trusts e attività fiduciarie, 2007, pag 369

STEVANATO D., *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*, in GT- Riv. Giur. Trib., 2016, 5, pag 398

STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica*, in *Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte.*, di SEMINO G., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2008, 2, pag 95

STEVANATO D., *“Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?*, in *Corr. Trib.*, 2011, 7, pag 537

STEVANATO D., *Così la tassazione ai fini dell’imposta sui redditi*, in *Guida al diritto-dossier*, 2011, pag 28

STEVANATO D., *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000

STEVANATO D., *La “nuova” imposta sui trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2015, 5, pag 400

STEVANATO D., *La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr. Trib.*, 2007, 3, pag 247

STEVANATO D., *Per l’applicazione dell’imposta è sempre necessario un arricchimento ricevuto per spirito di liberalità*, in *I “trusts” e la capacità economica colpita dal tributo successorio.*, di POLI A., STEVANATO D., in *Dialoghi*, 2009, 3, pag 333

STEVANATO D., *Redditi del trust e soggetti titolari della capacità economica*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, pag 1579

STUPPIA V., *La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale- I possibili criteri- Il trust onlus*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008 pag 137

TASSANI T., *I trust: trattamento tributario*, in *I quaderni della Fondazione del notariato* (contributo disponibile in <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=15/1504&mn=3> consultato il 24/11/2016)

TASSANI T., *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Ospedaletto, 2012

TASSANI T., *La “nuova” imposta sui vincoli di destinazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, 6, pag 1026

TASSANI T., *La cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, 4, pag 341

TASSANI T., *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, 4, pag 351

TASSANI T., *Trust e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, 1, pag 28

TITA M., *Rimedi processuali ai trust in frode ai creditori*, <http://www.il-trust-in-italia.it/document.php?docx=1274,MFDV3zHP7sed652T6GNrnc6H> (consultato il 18/05/2017)

TUNDO F., *Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del "trust"*, *Dir. Prat. Trib.*, 1993, pag 1285

VARESANO M., *Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, pag 677

VIAL E., *Il trust. Tipologia e disciplina fiscale.*, Verona, 2013

ZAGA' S., *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta successioni e donazioni*, in *Dir. Prat. trib.*, 2010, 5, pag 1067

ZIZZO G., *La qualificazione e l'imposizione dei redditi imputati ai beneficiari*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di N. DE RENZIS SONNINO – FRANSONI G., Milano, 2008, pag 51

ZIZZO G., *Note minime in tema di trust e soggettività tributaria*, in *Il Fisco*, 2003, fascicolo I, 30, pag 4658

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

ANNIBALI M., *Il regime civilistico e fiscale del trust*, in *Il fisco*, 2009, parte I, 16, pag 2537

ARQUILLA N., *Natura finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust*, in *Corr. Trib.*, 2007,7, pag 535

BELLINI L., *La “nuova” imposta sulle successioni e donazioni. Reintroduzione delle disposizioni del D.Lgs. n. 346/1990 e coordinamento con i provvedimenti successivi*, in *Il Fisco*, 2006, pag 7230

BELLUZZO L., VIAL E., *Trust discrezionali. Imposizione in misura fissa per i beneficiari individuati.*, in *Il Fisco*, 2007, parte I, 47, pag 6797

BERGESIO A., *La residenza del trust nel diritto tributario*, in *Il fisco*, 2003, parte I, 24, pag 3736

BUSANI A. PAPOTTI R., *L'imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione*”, in *Corr. Trib.*, 2015, 16, pag 1203

BUSANI A., *Imposta donazioni su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 5, pag 359

CAPOLUPO S., *La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi*, in *Il fisco*, 2006, parte I, 29, pag 4421

CARUNCHIO S., *Imposte ipotecarie e catastale in misura fissa sul trust auto dichiarato*, in *Fisco*, 2016, 46, pag 4476

COMMITTERI G. M., RIBACCHI E., *L'istituto del trust tra riconoscimento nell'ordinamento e problematiche tributarie connesse*, in *Il fisco*, 2014, 38, pag 3766

DE NIGRIS A., DI CESARE F., *La disciplina del trust ai fini delle imposte dirette alla luce della nuova chiave interpretativa dell'amministrazione finanziaria*, in *Boll. Trib.*, 2011, 23, pag 1757

GRECO F.E., *Note sulla determinazione della residenza fiscale del trust*, in *Il Fisco*, 1998, 35, pag 11535

GUFFANTI F., *I trust nelle imposte indirette alla luce delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2007, 47, pag 3835

GUFFANTI F., *Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi*, in *Corr. Trib.*, 2007, 15, pag 1190

GUFFANTI F., *Problemi fiscali aperti per i “trust”*, in *Corr. Trib.*, 2009, 31, pag 2558

MAURO A., *I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulle imposte di successione e donazione*, in *Il Fisco*, 2008, parte II, 5, pag 859

MAURO A., *La posizione giuridica del beneficiario di trust*, in *Il fisco*, 2009, parte I, 45, pag 7401

MIGNARRI E., *Annotazioni sulla disciplina fiscale dei trust nelle imposte dirette*, in *Il fisco*, 2011, parte I, 14, pag 2185

MIGNARRI E., *La disciplina fiscale dei trust. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.*, in *Il Fisco*, 2007, parte I, 35, pag 5165

MIGNARRI E., *Trust e imposte sulle successioni e donazioni*, in *Il Fisco*, 2011, parte I, 29, pag 4659

PARISOTTO R., CERVONE A., *Trattamento fiscale del trust alla luce della legge finanziaria per il 2007*, in *Il fisco*, 2007, 7, pag 946

STESURI, *Trust considerazioni ai fini dell'imposizione diretta post riforma*, in *Il fisco*, 2005, parte I, 13, pag 1911